

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno 144° — Numero 29



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 23 luglio 2003

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 239. Sentenza 30 giugno - 15 luglio 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Oggetto del giudizio - Sopravvenuto regolamento di «delegificazione» - Norme anteriori - Operatività - Ammissibilità della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 120, comma 2, e 130, comma 1, lettera b); d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, artt. 5 e 11.
- Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2.

Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni - Innovazione sostanziale introdotta dal decreto delegato, non sorretta da alcuna direttiva del legislatore delegante - Violazione della legge di delegazione - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di altro profilo.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 120, comma 2, e 130, comma 1, lettera b).
- Costituzione, art. 76 (in relazione alla legge 13 giugno 1991, n. 190) [e art. 4]

Pag. 13

N. 240. Sentenza 30 giugno - 15 luglio 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Rilevanza della questione - Eccepito difetto - Insussistenza - Ammissibilità della questione.

Fallimento - Dichiarazione di fallimento - Iniziativa d'ufficio del tribunale - Prospettato contrasto con il principio di imparzialità del giudice - Non fondatezza della questione.

- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 6.
- Costituzione, art. 111, secondo comma.

Fallimento - Dichiarazione di fallimento - Insolvenza dell'imprenditore emersa nel corso di un giudizio civile - Obbligo del giudice di riferirne al tribunale competente per la dichiarazione di fallimento - Deroga al principio della domanda - Prospettato contrasto con il principio di imparzialità del giudice - Non fondatezza della questione.

- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 8.
- Costituzione, art. 111, secondo comma

» 18

N. 241. Sentenza 30 giugno - 15 luglio 2003.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

Parametro del giudizio - Decisione alla stregua del parametro vigente alla data della proposizione del ricorso.

Istituti di credito - Istituto per il credito sportivo - Rinnovazione del consiglio di amministrazione - Lamentata carenza di effettiva rappresentanza delle Regioni e delle autonomie locali - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Toscana - Assunta lesione delle attribuzioni regionali nonché del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Spettanza allo Stato della competenza esercitata.

- Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 1999.
- Costituzione, artt. 117 e 118; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 56; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 3, comma 7, e 157; legge 16 giugno 1998, n. 191

» 26

N. 242. Sentenza 30 giugno - 15 luglio 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Termini normativi della questione - Ricorso governativo - Apodittica indicazione del paratocco di giudizio - Insufficiente motivazione - Inammissibilità della questione.

- Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16, art. 48.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *a*); statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 1, 4, 5 e 6; d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469, art. 3.

Regione Friuli-Venezia Giulia - Difesa del suolo e del demanio idrico - Normativa per il riassetto organizzativo e funzionale - Possibilità di «intese» della Regione con l'Austria e la Slovenia - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Prospettato superamento dei limiti costituzionali a tali intese - Non fondatezza della questione.

- Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16, art. 48.
- Costituzione, nono comma

Pag. 32

N. 243. Ordinanza 30 giugno - 15 luglio 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Regressione del procedimento - Termini massimi di fase - Limite al computo dei periodi di custodia cautelare sofferti in una fase o grado diversi - Afferito contrasto con il principio della garanzia della libertà personale - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 303, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 13

» 36

N. 244. Ordinanza 30 giugno - 15 luglio 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Custodia cautelare - Durata - Termine massimo - Decorrenza in caso di pluralità di ordinanze restrittive per fatti diversi, in rapporto di connessione qualificata - Afferito contrasto con il principio di definizione legislativa dei limiti massimi di custodia preventiva - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 297, comma 3, come modificato dall'art. 12 della legge 8 agosto 1995, n. 332.
- Costituzione, art. 13, ultimo comma

» 39

N. 245. Ordinanza 30 giugno - 15 luglio 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Costituzione in giudizio - Deposito del relativo atto fuori termine - Inammissibilità.

- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 3.

Sanzioni amministrative - Sanzioni pecuniarie - Ipotesi di successione nel tempo di leggi diverse - Inapplicabilità della legge posteriore più favorevole al responsabile della violazione (ovvero del principio del *favor rei*) - Afferita irragionevole disparità di trattamento rispetto al più favorevole regime delle sanzioni amministrative tributarie e valutarie - Questioni identiche ad altre già rigettate - Assenza di profili ulteriori - Manifesta infondatezza.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 1; d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 52, comma 1, come modificato dall'art. 7, comma 12, del d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 111, secondo comma

» 44

N. 246. Ordinanza 30 giugno - 15 luglio 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Pensioni - Termine quinquennale per la proposizione della domanda di pensione privilegiata ordinaria - Elevamento a dieci anni dalla cessazione dal servizio, in caso di morbo di Parkinson e non anche in caso di sclerosi multipla - Aserita irragionevole disparità di trattamento - Questione già decisa nel senso della manifesta inammissibilità - Assenza di motivi nuovi - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 169, secondo comma. Pag. 48
- Costituzione, art. 3

N. 247. Ordinanza 30 giugno - 15 luglio 2003.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del Tribunale di Roma, sezione IV penale - Riproposizione di ricorso già giudicato improcedibile per tardività - Inammissibilità.

- Deliberazione della Camera dei deputati 11 novembre 1999. » 50
- Costituzione, art. 68, primo comma

N. 248. Ordinanza del 30 giugno - 15 luglio 2003.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni nel corso di un comizio elettorale rese da un parlamentare - Procedimento penale a suo carico - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del Tribunale di Catania - Delibazione preliminare - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati 18 dicembre 2002. » 52
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma

N. 249. Ordinanza del 30 giugno - 15 luglio 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incidente probatorio - Richiesta - Presentazione dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari e prima dell'inizio dell'udienza preliminare - Omessa previsione - Aserita violazione del diritto di azione e difesa e del principio di parità delle parti nel processo - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., artt. 392 e 393. » 54
- Costituzione, artt. 3, 24, e 111

N. 250. Ordinanza 30 giugno - 15 luglio 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Ufficio di testimone - Incompatibilità, con facoltà di astensione dal deporre, del coindagato per il medesimo fatto, non in concorso con l'imputato, la cui posizione sia stata archiviata - Aserito contrasto con il principio del contraddittorio tra le parti - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., artt. 61, 197, comma 1, lettera a), e 210. » 56
- Costituzione, artt. 3 e 111

N. 251. Ordinanza del 30 giugno - 15 luglio 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Responsabilità civile - Circolazione dei veicoli soggetti a obbligo assicurativo - Azione per il risarcimento dei danni - Condizione di proponibilità - Afferito contrasto con il principio di egualianza e ragionevolezza, con il diritto di difesa e con il principio del giusto processo - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111 Pag. 58

N. 252. Ordinanza del 30 giugno - 15 luglio 2003.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentare - Dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese da un parlamentare nel corso di interviste a organi di stampa - Giudizio civile per risarcimento danni - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione della Corte d'appello di Roma, prima sezione civile - Delibrazione preliminare di ammissibilità - Esistenza della materia di un conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati 29 settembre 1998.
- Costituzione, artt. 68, primo comma, e 102; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma » 61

N. 253. Sentenza 2 - 18 luglio 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Misure di sicurezza - Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario - Proscioglimento di imputati infermi di mente incapaci totali (per delitti comportanti una pena edittale superiore nel massimo a due anni) - Ordine di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Rigido automatismo della misura disposta dal giudice - Esclusione della possibilità di disporre una diversa misura di sicurezza (quale la libertà vigilata) idonea ad assicurare adeguate cure e il controllo della pericolosità sociale dell'infarto - Illegittimità costituzionale *in parte qua.*

- Cod. pen., art. 222.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

Misure di sicurezza - Assegnazione a una casa di cura e custodia - Applicabilità della misura agli infermi per vizio parziale di mente, condannati a pena diminuita, e non anche agli imputati prosciolti per totale incapacità psichica - Non fondatezza della questione.

- Cod. pen., art. 219, primo e terzo comma.
- Costituzione, art. 3 » 63

N. 254. Ordinanza 2 - 18 luglio 2003.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentare - Giudizio civile per risarcimento danni a carico di un parlamentare, a seguito di sue dichiarazioni, asserite come diffamatorie, rilasciate nel corso di trasmissioni televisive - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Napoli, prima sezione civile - Riproposizione di conflitto già dichiarato improcedibile per tardivo deposito degli atti - Inammissibilità.

- Deliberazione della Camera dei deputati 21 luglio 1998.
- Costituzione, art. 68, primo comma » 67

N. 255. Ordinanza 2 - 18 luglio 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Autorizzazione a disporre la comparizione delle persone sottoposte a giudizio (ovvero sottoscrizione della citazione a giudizio) - Esclusione della relativa richiesta da parte di soggetto diverso da quello chiamato a testimoniare - Difetto assoluto di motivazione della questione sollevata - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, artt. 11, comma 2, e 20, comma 2.
- Costituzione, art. 111, secondo e terzo comma

Pag. 69

N. 256. Ordinanza 2 - 18 luglio 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta del pubblico ministero - Facoltà del difensore di interloquire su tale richiesta e controdedurre sull'evidenza della prova - Asserito contrasto con i principî del giusto processo e del contraddittorio tra le parti - Assenza di profili diversi da quelli già valutati con altre pronunce - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 455.
- Costituzione, artt. 24 e 111, secondo e quarto comma

» 70

N. 257. Ordinanza 2 - 18 luglio 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento per decreto - Mancata possibilità per la difesa di intervenire sulla richiesta avanzata dal pubblico ministero di decreto penale di condanna - Asserito contrasto con i principî del giusto processo e del contraddittorio tra le parti - Assenza di profili diversi o ulteriori, rispetto a quelli già valutati con precedenti pronunce - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 459.
- Costituzione, artt. 24 e 111

» 72

N. 258. Ordinanza 2 - 18 luglio 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Testimonianza indiretta - Divieto di rendere dichiarazioni *de relato* per gli appartenenti alla polizia giudiziaria - Asserito contrasto con i principî di egualianza e di ragionevolezza e di parità delle parti nel processo e con il diritto di difesa - Assenza di profili nuovi rispetto a quelli già valutati con precedenti pronunce - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 195, comma 4.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112.

Processo penale - Testimonianza - Contestazioni nell'esame testimoniale - Utilizzazione al solo fine di valutare la credibilità del teste - Asserito contrasto con i principî sulla funzione del giudice e sulla legge penale sostanziale, oltreché con i principî sui diritti inviolabili e di ragionevolezza - Assenza di profili nuovi rispetto a quelli già valutati con precedenti pronunce - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 500.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112

» 74

N. **259.** Ordinanza 2 - 18 luglio 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanzioni amministrative - Ordinanze-ingiunzione - Giudizi di opposizione - Competenza territoriale del giudice del luogo della commessa violazione e non del luogo di residenza dell'opponente - Asserito contrasto con i principî del giusto processo e di imparziale amministrazione e con il diritto di difesa - Assenza di nuovi profili rispetto a quelli già valutati con precedenti decisioni - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, secondo comma Pag. 76

N. **260.** Ordinanza 2 - 18 luglio 2003.

Giudizio per la correzione di errore materiale.

Sentenza n. 201 depositata l'11 giugno 2003 - Errore materiale nel Considerato in diritto, all'ultimo capoverso del punto 4 - Correzione.

- Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 21 » 78

N. **261.** Ordinanza 2 - 18 luglio 2003.

Giudizio per la correzione di errore materiale.

Sentenza n. 533 depositata il 20 dicembre 2002 - Errore occorso nel punto 1) del dispositivo - Correzione.

- Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 21 » 79

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **46.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 maggio 2003 (della Regione Toscana).

Agricoltura - Delega al Governo per la modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste - Principi e criteri direttivi - Estensione del sistema di concertazione permanente fra Stato e Regioni all'esame dei progetti regionali rilevanti a fini di tutela della concorrenza, previsione di un apposito procedimento di notifica al Ministero competente, nonché attribuzione al Governo del potere di presentare i progetti ritenuti conformi alle norme nazionali sulla concorrenza agli organismi comunitari e di seguirne la fase di approvazione - Denunciata invasione della potestà legislativa residuale e delle competenze amministrative spettanti alle Regioni in materia di agricoltura - Esorbitanza dalla competenza statale in materia di tutela della concorrenza - Estromissione delle Regioni dalla fase di negoziazione con la Commissione europea in ordine all'istituzione o modifica di regimi di aiuto - Incidenza sull'attuazione del diritto comunitario in materie di spettanza regionale.

- Legge 7 marzo 2003, n. 38, art. 1, comma 2, lett. b).
- Costituzione, artt. 117, commi secondo, quarto e quinto, e 118.

Agricoltura - Delega al Governo per la modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste - Principi e criteri direttivi - Previsione di interventi diretti a favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca - Denunciata invasione della potestà legislativa residuale delle Regioni in materia di agricoltura.

- Legge 7 marzo 2003, n. 38, art. 1, comma 2, lett. i).
- Costituzione, art. 117, comma quarto.

Agricoltura - Delega al Governo per la modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste - Principi e criteri direttivi - Previsione di interventi diretti a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura, anche (anziché solo) attraverso l'adozione di una disciplina tributaria e previdenziale adeguata - Denunciata invasione della potestà legislativa residuale delle Regioni in materia di agricoltura.

- Legge 7 marzo 2003, n. 38, art. 1, comma 2, lett. *l*).
- Costituzione, art. 117, commi secondo e quarto.

Agricoltura - Delega al Governo per la modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste - Principi e criteri direttivi - Revisione della normativa per il supporto dello sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo, anche (anziché solo) per incentivare l'emersione dell'economia irregolare e sommersa - Denunciata invasione della potestà legislativa residuale delle Regioni in materia di agricoltura.

- Legge 7 marzo 2003, n. 38, art. 1, comma 2, lett. *m*).
- Costituzione, art. 117, commi secondo e quarto.

Agricoltura - Delega al Governo per la modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste - Principi e criteri direttivi - Ridefinizione degli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura e alla pubblicità dei prodotti alimentari e dei mangimi - Denunciata invasione della potestà legislativa residuale delle Regioni in materia di agricoltura e di commercio - Esorbitanza dalla competenza statale in materia di tutela della salute - Incidenza sull'attuazione del diritto comunitario in materie di spettanza regionale.

- Legge 7 marzo 2003, n. 38, art. 1, comma 2, lett. *n*).
- Costituzione, art. 117, commi secondo, terzo, quarto e quinto.

Agricoltura - Delega al Governo per la modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste - Principi e criteri direttivi - Previsione di strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attività di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualità e ai prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica - Denunciata invasione della potestà legislativa delle Regioni in materia di agricoltura - Inconfigurabilità di un interesse unitario nazionale che legittimi l'intervento statale.

- Legge 7 marzo 2003, n. 38, art. 1, comma 2, lett. *r*).
- Costituzione, art. 117, commi secondo e quarto.

Agricoltura - Delega al Governo per la modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste - Principi e criteri direttivi - Promozione, sviluppo, sostegno e ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dagli imprenditori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti, anche (anziché solo) attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale - Denunciata invasione della potestà legislativa delle Regioni in materia di agricoltura.

- Legge 7 marzo 2003, n. 38, art. 1, comma 2, lett. *s*).
- Costituzione, art. 117, commi secondo e quarto.

Agricoltura - Delega al Governo per la modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste - Principi e criteri direttivi - Razionalizzazione del sistema dei controlli sull'attività di pesca marittima e riforma del fondo di solidarietà nazionale per gli interventi in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamità naturali o avversità meteomarine - Denunciata invasione di competenze regionali in materia.

- Legge 7 marzo 2003, n. 38, art. 1, comma 2, lett. *v*) e *z*).
- Costituzione, art. 117, commi secondo e quarto.

Agricoltura - Delega al Governo per la modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste - Principi e criteri direttivi - Revisione delle attività di pesca e di acquacoltura, nonché delle attività connesse a quelle di pesca - Denunciata invasione della competenza residuale regionale in materia.

- Legge 7 marzo 2003, n. 38, art. 1, comma 2, lett. *aa*).
- Costituzione, art. 117, comma quarto.

Agricoltura - Delega al Governo per la modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste - Principi e criteri direttivi - Semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione, supporto allo sviluppo occupazionale nel settore della pesca, ed individuazione di misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura - Denunciata invasione della competenza residuale regionale in materia.

- Legge 7 marzo 2003, n. 38, art. 1, comma 2, lett. *bb*, *cc*, e *dd*).
- Costituzione, art. 117, comma quarto.

Agricoltura - Delega al Governo per la modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste - Prevista emanazione di regolamento per l'attuazione dei futuri decreti legislativi finalizzati al riaspetto delle disposizioni legislative vigenti in materia e alla distinzione di esse in rapporto alle competenze statali e regionali - Denunciata esorbitanza *pro parte* dalla potestà regolamentare dello Stato.

- Legge 7 marzo 2003, n. 38, art. 1, comma 5.
- Costituzione, art. 117, comma sesto.

Agricoltura - Delega al Governo per la modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste - Procedimento di adozione e approvazione della normativa delegata - Prevista acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome - Denunciata mancanza di meccanismi di codecisione paritaria tra Stato e Regioni - Inosservanza della procedura rinforzata prevista dalla legge costituzionale n. 3/2001 per i progetti di legge riguardanti le materie di legislazione regionale concorrente - Violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

- Legge 7 marzo 2003, n. 38, art. [2, *recte*:] 1, comma 6.
- Costituzione, art. 117, comma quarto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 11.

Agricoltura - Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità - Istituzione, dotazione e modalità di funzionamento del Fondo per la ricerca nel settore - Previsione, altresì, di un contributo statale per il sostegno allo sviluppo della produzione biologica e per l'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali e su quelli a denominazione protetta - Attribuzione a successivi decreti ministeriali della ripartizione e dell'individuazione delle spese ammissibili - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale e delle competenze spettanti alle Regioni in materia di agricoltura.

- Legge 7 marzo 2003, n. 38, art. 3 (modificativo dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, già modificato dall'art. 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
- Costituzione, artt. 117 e 119

- N. 47. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 maggio 2003 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Ambiente (Tutela dell') - Regione Piemonte - Soggetti gestori di impianti di recupero dei rifiuti - Obbligo di corrispondere un contributo ai comuni sede degli impianti - Ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciato contrasto con i principi e le finalità di cui agli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 22/1997 di attuazione delle direttive comunitarie 91/156/CEE e 91/689/CEE - Invasione della sfera di competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni dello Stato - Irragionevolezza, per la discriminazione del processo produttivo relativo al recupero dei rifiuti rispetto agli altri e per la mancata indicazione di parametri per la quantificazione dell'onere e l'alterazione del regime di concorrenza.

- Legge Regione Piemonte 4 marzo 2003, n. 2, art. 22, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 117, lett. *s*), e 120

Pag. 87

- N. 48. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 maggio 2003 (della Provincia autonoma di Trento).

Agricoltura - Delega al Governo per la modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste - Principi e criteri direttivi - Estensione del sistema di concertazione permanente fra Stato e Regioni all'esame dei progetti regionali rilevanti a fini di tutela della concorrenza, previsione di un apposito procedimento di notifica al Ministero competente, nonché attribuzione al Governo del potere di presentare i progetti ritenuti conformi alle norme nazionali sulla concorrenza agli organismi comunitari e di seguirne la fase di approvazione - Denunciata limitazione del potere delle Province autonome di verificare direttamente la conformità dei propri atti alle regole europee - Alterazione del procedimento legislativo e del regime delle leggi provinciali, ovvero del sistema dei controlli sugli atti amministrativi delle Province autonome (rispettivamente, a seconda che l'obbligo di concertazione riguardi atti aventi carattere legislativo o atti di altro tipo) - Contrasto con le norme statutarie e di attuazione - Ingustificata sostituzione del Governo alla Provincia nei rapporti con l'Unione europea (segnatamente nella procedura comunitaria di controllo degli aiuti) - Contrasto il principio di ragionevolezza e con l'impegno a promuovere le autonomie locali - Esorbitanza dalla competenza statale a determinare i principi fondamentali in materia di rapporti delle Regioni con la UE.

- Legge 7 marzo 2003, n. 38, art. 1, commi 2, lett. *b*).
- Costituzione, artt. 5 e 117, commi terzo e quarto; Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.), artt. 8, nn. 15) e 21), e 16; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, artt. 8 e 10; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305.

Agricoltura - Delega al Governo per la modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste - Principi e criteri direttivi - Applicabilità della concertazione permanente fra Stato e Regioni anche in relazione a progetti rilevanti ai fini dell'esercizio di competenze esclusive dello Stato e delle Regioni o concorrenti, con previsione di uno specifico procedimento per la prevenzione di controversie - Conseguente obbligatorietà della concertazione (in forma di controllo ministeriale preventivo) per tutti i progetti provinciali, anche di legge, rientranti nelle materie oggetto di delegazione - Denunciata alterazione del procedimento legislativo e del regime delle leggi provinciali, ovvero compressione dell'autonomia organizzativa e amministrativa delle Province autonome (rispettivamente, a seconda che l'obbligo di concertazione riguardi atti aventi carattere legislativo o atti di altro tipo) - Contrasto con le norme statutarie e di attuazione.

- Legge 7 marzo 2003, n. 38, art. 1, comma 2, lett. *c*).
- Costituzione, artt. 5 e 117, commi terzo e quarto; Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.), artt. 8, nn. 15) e 21), e 16; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, artt. 8 e 10; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305.

» 89

- N. 16. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 2 maggio 2003 (del Consiglio Superiore della Magistratura).

Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) - Rifiuto opposto dal Ministro della Giustizia di dar corso alla deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura che conferisce l'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo al dott. Adriano Galizzi - Conflitto tra poteri dello Stato sollevato dal C.S.M. - Dedotta lesione della sfera di attribuzioni del C.S.M. in ordine all'adozione dei provvedimenti concernenti lo «status dei magistrati».

- Rifiuto opposto dal Ministro della Giustizia di dar corso alla deliberazione del C.S.M. di conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo al dott. Adriano Galizzi.
- Costituzione, artt. 105, 106, 107 e 110

Pag. 94

- N. 17. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 12 maggio 2003 (della Regione siciliana).

Impiego pubblico - Conferimento, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca (M.I.U.R.), ad un proprio ispettore dell'Ufficio scolastico regionale di Milano di un incarico ispettivo nelle scuole paritarie della Provincia di Palermo - Ricorso della Regione Siciliana - Dedotta violazione della sfera di competenza regionale in materia di istruzione - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Nota del Dipartimento per i servizi del territorio e lo sviluppo dell'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in data 13 gennaio 2003, prot. 136.
- Statuto Regione Siciliana, artt. 13, 17 e 20; Costituzione, artt. 117 e 118

» 103

- N. 18. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 20 maggio 2003 (della Corte di appello di Milano).

Parlamento - Immunità parlamentare - Procedimento penale a carico dell'on. Umberto Bossi per vilipendio alla bandiera (art. 292 cod. pen.) - Deliberazione della Camera dei deputati secondo cui i fatti oggetto del processo concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari - Conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dalla Corte di appello di Milano, seconda sezione penale - Dedotta invasione delle funzioni giurisdizionali.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 23 gennaio 2002.
- Costituzione, art. 68, primo comma

» 107

RETTIFICHE

- Comunicato di rettifica relativo alla sentenza n. 438 del registro ordinanze 2003**

» 109

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 239

Sentenza 30 giugno - 15 luglio 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Oggetto del giudizio - Sopravvenuto regolamento di «delegificazione» - Norme anteriori - Operatività - Ammissibilità della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 120, comma 2, e 130, comma 1, lettera b); d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, artt. 5 e 11.
- Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2.

Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni - Innovazione sostanziale introdotta dal decreto delegato, non sorretta da alcuna direttiva del legislatore delegante - Violazione della legge di delegazione - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di altro profilo.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 120, comma 2, e 130, comma 1, lettera b).
- Costituzione, art. 76 (in relazione alla legge 13 giugno 1991, n. 190) [e art. 4].

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 2, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con ordinanze emesse il 19 febbraio 2002 dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, sul ricorso proposto da Alcide Major contro il Ministero dell'interno ed altro, e il 24 giugno 2002 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sul ricorso proposto da Loris Savaresi contro il Prefetto di Brescia, rispettivamente iscritte ai nn. 149 e 382 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 15 e 36, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2003 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 19 febbraio 2002 (r.o. n. 149 del 2002), il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 2, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui — nel loro combinato disposto — prevedono la revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

1.1. — Il tribunale rimettente è chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di annullamento di un provvedimento di revoca della patente di guida adottato, in applicazione delle norme sopra citate, dal Commissario del Governo per la Provincia di Trento, sulla base di una valutazione — sorretta da un rapporto informativo della questura locale — di probabile commissione di ulteriori reati della medesima natura da parte del relativo titolare, già in precedenza condannato alla pena detentiva di anni quattro e mesi quattro di reclusione per tentata rapina e detenzione illegale di armi.

1.2. — Dando seguito a una prospettazione subordinata formulata dal ricorrente, il giudice rimettente solleva la questione di legittimità costituzionale sulla base della considerazione — desunta direttamente dalla giurisprudenza costituzionale in materia: sentenze n. 305 del 1996, n. 354 del 1998, n. 427 del 2000 e n. 251 del 2001 — del carattere limitato della delega conferita, sul punto, con la legge 13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale): se, infatti, l'art. 1 di detta legge delegava in generale il Governo ad adottare disposizioni intese a «rivedere e riordinare» la legislazione vigente in materia di circolazione stradale, la lettera *t*) del successivo art. 2 della medesima legge, in particolare, autorizzava il legislatore delegato a effettuare un mero «riesame della disciplina [...] della revoca della patente di guida, anche con riferimento ai soggetti sottoposti a misura di sicurezza personale e a misure di prevenzione». In tal modo, osserva il giudice *a quo*, la legge delega ha identificato, quale base di partenza dell'attività delegata, la legislazione preesistente, che non poteva essere modificata in termini radicalmente innovativi se non in presenza di specifiche norme abilitanti.

Ma questa condizione, osserva il rimettente, non è soddisfatta: da un lato, le disposizioni della cui legittimità costituzionale si tratta non hanno riscontro nella legislazione precedente, poiché gli artt. 82 e 91 del codice della strada approvato con il d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), non consideravano in alcun modo l'ipotesi di una revoca della patente di guida in presenza di condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida potesse agevolare la commissione di reati della stessa natura; dall'altro, manca del tutto, nel corpo della legge di delegazione, una previsione idonea a sostenere l'innovativa disciplina introdotta dal Governo.

Perciò, analogamente a quanto deciso dalla Corte costituzionale nelle menzionate pronunce, anche nella specie si deve riscontrare il vizio di eccesso di delega.

1.3. — Il rimettente conclude svolgendo alcune considerazioni sulla natura della normativa che è oggetto della questione sollevata.

Richiamando, anche sotto tale profilo, la giurisprudenza costituzionale, il giudice *a quo* sottolinea che la disciplina sottoposta al controllo della Corte deve intendersi quella di rango legislativo, contenuta nei due articoli del codice impugnati, giacché l'intervento di «delegificazione» operato con il d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli), che ha sostituito le disposizioni censurate con altre di contenuto analogo ma di rango secondario (artt. 5 e 11), è andato oltre i limiti a esso assegnati dalla legge abilitante — e segnatamente dall'art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) —, regolando non solo la disciplina del procedimento, ma altresì aspetti sostanziali della materia: pertanto, precisa il rimettente, la clausola abrogativa delle norme anteriori di rango legislativo, contenuta nel comma 8 dell'art. 2 della stessa legge n. 537 del 1993, è da ritenersi inoperante, e ciò consente, non essendosi perfezionato il complessivo intervento di «delegificazione», di sollevare la questione sulla disciplina con forza di legge.

2. — Con ordinanza del 24 giugno 2002 (r.o. n. 382 del 2002), il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha sollevato, in riferimento agli artt. 4 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

2.1. — Secondo quanto riferisce il giudice rimettente, il giudizio principale ha per oggetto l'impugnazione di un decreto prefettizio di revoca della patente di guida, adottato in data 15 gennaio 2001, fondato su tre concorrenti motivi: (a) le due condanne del titolare a pene detentive di anni tre e mesi otto e di anni sette di reclusione, per rapina e porto illegale di armi, (b) la pregressa sottoposizione a libertà vigilata, (c) la pregressa sottoposizione a foglio di via obbligatorio.

2.2. — Sul punto il giudice *a quo* rileva preliminarmente che, alla stregua delle dichiarazioni di incostituzionalità rese in materia dalla Corte (sentenze n. 354 del 1998, n. 427 del 2000 e n. 251 del 2001) e dei relativi effetti, nonché alla luce del principio della rilevabilità d'ufficio del vizio di incostituzionalità, anche se non dedotto nell'impugnazione di merito, l'atto amministrativo di revoca della patente contro il quale è promosso il ricorso deve ritenersi validamente sorretto solo dal riferimento, in esso contenuto, alla intervenuta condanna a pena detentiva superiore a tre anni, essendo viceversa venuti meno i presupposti ulteriori per effetto delle pronunce sopra indicate.

2.3. — Inoltre, il rimettente — con argomentazioni analoghe a quelle formulate, sul punto, nell'ordinanza di rimessione di cui al r.o. n. 149 del 2002 — precisa che la norma impugnata deve essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale nella sua veste legislativa. Osserva al riguardo il giudice *a quo* che il regolamento (d.P.R. n. 575 del 1994) poteva disporre, secondo la legge abilitante, solo sul piano della disciplina degli aspetti procedurali del rilascio della patente, ma non poteva operare alcuna innovazione di carattere sostanziale: l'avere il regolamento medesimo disposto fuori dell'ambito consentito rende pertanto inoperante la clausola abrogativa delle norme di legge anteriori contenuta nel comma 8 dell'art. 2 della legge n. 537 del 1993, con la conseguenza che, indipendentemente dall'apparente «sostituzione» dell'intera disposizione a opera dell'atto secondario, la norma continua a rivestire i caratteri e la forza della legge, secondo l'originaria fonte che ha posto il testo del codice della strada, e su di essa può quindi svolgersi il controllo di costituzionalità.

2.4. — Affermata quindi la rilevanza della questione, dalla cui soluzione dipende l'esito del giudizio amministrativo, il T.A.R. prospetta un duplice profilo di incostituzionalità.

Per un primo aspetto, la disposizione sarebbe in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in relazione alla giurisprudenza costituzionale formatasi al riguardo, che ha più volte rilevato come la legge delega n. 190 del 1991 abbia identificato nella disciplina preesistente la base di partenza della normativa delegata, ammettendo la possibilità di interventi innovativi solo in presenza di un principio o di un criterio direttivo a ciò specificamente abilitante, il che non è dato riscontrare nella previsione del «riesame» della materia contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera *t*), della stessa legge delega.

Poiché la previsione di una revoca della patente quale effetto di una condanna non inferiore a tre anni di pena detentiva non ha riscontro nella disciplina anteriore (artt. 82 e 91 del codice della strada del 1959), ne consegue, secondo il T.A.R., la violazione del parametro invocato, secondo la medesima argomentazione che ha condotto la Corte costituzionale alla dichiarazione di incostituzionalità della disciplina in argomento in altrettanti casi di innovazioni introdotte dal legislatore delegato in assenza di una specifica abilitazione nella legge di delegazione (sentenze n. 354 del 1998 e n. 427 del 2000).

Sotto altro profilo, il giudice *a quo* individua un contrasto della normativa con il diritto al lavoro, garantito dall'art. 4 della Costituzione: la revoca della patente appare al rimettente una misura eccessiva rispetto all'esigenza di protezione dell'interesse alla sicurezza della collettività, poiché la norma sacrifica per intero la posizione soggettiva del singolo; inoltre, data la concreta necessità della utilizzazione del mezzo di trasporto privato in un rilevante numero di attività lavorative, specie indipendenti, la riduzione della mobilità che segue alla revoca della patente costituisce un reale ostacolo al diritto-dovere di svolgere una di dette attività, con un effetto controproducente rispetto alla finalità di reinserimento di soggetti già condannati.

3. — In entrambi i giudizi così promossi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

3.1. — L'Avvocatura, sulla premessa dell'oramai avvenuta «delegificazione» della materia, ha preliminariamente dedotto l'inammissibilità di entrambe le questioni, perché aventi a oggetto norme di natura regolamentare.

3.2. — Nel solo giudizio di cui al r.o. n. 382 del 2002, l'Avvocatura ha inoltre argomentato nel merito l'infondatezza della questione.

Se la scelta del legislatore di assegnare «la prevalenza all'interesse pubblico allorché risulti chiaro e probabile che il possesso della patente possa facilitare la commissione di reati» appare in sé ragionevole, sarebbe comunque da escludere che la disciplina della revoca sia in contrasto con il diritto al lavoro, che non si identifica con l'abilitazione alla guida di veicoli e che comunque può essere modulato in vista della tutela di altre esigenze.

Quanto alla censura di eccesso di delega, l'interveniente ritiene che la disposizione dell'art. 2, comma 1, lettera *t*), della legge n. 190 del 1991 debba essere letta nel senso della possibilità di una parziale innovazione. Del resto, secondo l'Avvocatura, la disciplina in questione troverebbe riscontro nel codice previgente e precisamente nell'art. 82 del d.P.R. n. 393 del 1959, nella parte in cui esso aveva riguardo all'ipotesi di revoca della patente nei confronti di soggetti dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza: l'ipotesi ora in esame della condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni, posta nel nuovo codice della strada, si salderebbe dunque con questa preesistente disciplina, di cui costituirebbe uno sviluppo comunque di segno meno restrittivo.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento (r.o. n. 149 del 2002), e il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (r.o. n. 382 del 2002), hanno sollevato, entrambi in riferimento all'art. 76 della Costituzione e il solo T.A.R. per la Lombardia altresì in riferimento all'art. 4 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale, rispettivamente, dell'art. 120, comma 1 (*rectius*: comma 2) (r.o. n. 382 del 2002), e degli artt. 120, comma 2, e 130, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui dette norme prevedono che il prefetto possa disporre la revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando ritenga che l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura di quelli per i quali è stata inflitta la condanna.

Entrambi i giudici rimettenti dubitano della costituzionalità della disciplina sotto il profilo della violazione dell'art. 76 della Costituzione, ritenendo, anche alla stregua di precedenti decisioni di questa Corte in materia, che il legislatore delegato, introducendo la menzionata ipotesi di revoca della patente di guida, non prevista nella legislazione anteriore, sia andato oltre i limiti posti dalla legge di delegazione 13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale).

Il solo T.A.R. per la Lombardia, poi, denuncia di incostituzionalità la disciplina anche per violazione del diritto al lavoro (art. 4 della Costituzione), che risulterebbe compreso — sotto il profilo della possibilità di svolgere una attività anche attraverso l'uso di un mezzo personale di trasporto — in misura eccedente rispetto a quanto sarebbe giustificato da finalità di sicurezza.

1.1. — Stante l'identità di oggetto delle questioni, sorrette da argomentazioni in larga misura coincidenti, i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica pronuncia.

1.2. — L'eccezione di inammissibilità delle questioni, sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato nell'assunto del carattere regolamentare delle norme impugnate, non può essere accolta.

Entrambi i giudici rimettenti, con argomentazioni coincidenti, hanno ritenuto che la sostituzione delle disposizioni di rango legislativo [art. 120, comma 2, e art. 130, comma 1, lettera *b*], del codice della strada] con altre di contenuto analogo ma di natura secondaria, in base alle previsioni degli artt. 5 e 11 del d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli), non si sia perfezionata, in quanto l'anzidetto regolamento è intervenuto su aspetti sostanziali della disciplina della patente di guida, tra cui quello in esame, così andando oltre i limiti della materia procedurale — sulla quale soltanto esso era abilitato a disporre, a norma dell'art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e del relativo elenco allegato n. 4 —, risultando perciò inoperante la clausola abrogatrice delle norme di legge anteriori, prevista, quale effetto di «delegificazione» conseguente all'entrata in vigore del citato regolamento, dall'art. 2, comma 8, della legge n. 537 del 1993.

La giurisprudenza costituzionale ha già chiarito che spetta ai giudici rimettenti valutare i rapporti tra le norme con forza di legge e le disposizioni che le riproducono o le modificano in atti di natura regolamentare adottati fuori della materia che la legge prevede come suscettibile di «delegificazione» (ordinanza n. 230 del 1999). Di conseguenza, questa Corte ha dato ingresso a questioni di costituzionalità sollevate sulle norme di rango primario, una volta che i rimettenti abbiano motivatamente ritenuto inoperante l'effetto di sostituzione della norma primaria a opera di quella secondaria, secondo lo schema dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) (sentenza n. 251 del 2001; ordinanze n. 440 del 2001 e n. 587 del 2000) (mentre lo ha negato — ovviamente — nei casi di censure rivolte direttamente ed esclusivamente nei riguardi delle norme di carattere regolamentare: sentenza n. 427 del 2000, punto 4 del diritto; ordinanza n. 554 del 2000).

Conformemente all'anzidetta giurisprudenza, pertanto, non sussiste ostacolo all'ammissibilità delle questioni, essendo state motivatamente sollevate sulle norme con forza di legge e precisamente sul combinato disposto degli artt. 120, comma 2, e 130, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 285 del 1992, che entrambi i giudici rimettenti ritengono essere tuttora in vigore nel testo legislativo anteriore al regolamento.

2. — Nel merito la questione di costituzionalità degli artt. 120, comma 2, e 130, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 285 del 1992, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, è fondata.

2.1. — Questa Corte ha più volte rilevato che la legge di delegazione n. 190 del 1991, abilitando in generale il Governo ad adottare disposizioni, aventi valore di legge, intese a «rivedere e riordinare [...] la legislazione vigente concernente la disciplina [...] della circolazione stradale» (art. 1, comma 1), ha identificato direttamente, quale base di partenza dell'attività delegata, il codice della strada previgente, cioè il testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con il d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (sentenze n. 305 del 1996, n. 427 del 2000, n. 251 del 2001).

Nell'ambito di una delega così configurata, la «revisione» e il «riordino», in quanto possono comportare l'introduzione di innovazioni della preesistente disciplina, esigono la previsione di principi e di criteri direttivi, idonei a circoscrivere le scelte discrezionali del Governo; relativamente alla materia della revoca della patente di guida che qui interessa, peraltro, lo stesso legislatore delegante ha prefigurato l'attività del legislatore delegato nei termini di un mero «riesame» della disciplina anteriore [art. 2, comma 1, lettera *t*], della legge n. 190], senza porre, sul punto, alcuna specifica direttiva tale da giustificare un intervento di carattere innovativo sulla stessa materia.

La lettera *t*) dell'art. 2 è dunque da intendersi in un senso «minimale», cioè tale da non consentire di per sé l'adozione di norme delegate di sostanziale modifica del quadro preesistente (sentenza n. 354 del 1998); e, su tale premessa, questa Corte — nelle decisioni alle quali fanno richiamo i giudici *a quibus* per argomentare il dubbio d'incostituzionalità — ha più volte dichiarato l'illegittimità costituzionale delle medesime disposizioni oggi impugnate, per le parti in cui consideravano quali motivi di revoca della patente di guida altrettanti casi non presi in considerazione nel previgente codice della strada del 1959: così, l'«essere stati» sottoposti a misura di sicurezza personale (sentenza n. 354 del 1998) o a misura di prevenzione (sentenza n. 251 del 2001), o l'essere sottoposti alla misura del foglio di via obbligatorio (sentenza n. 427 del 2000).

2.2. — Alla medesima conclusione deve giungersi in relazione alla questione in esame.

Nel sistema del codice precedente, infatti, l'ipotesi della condanna penale quale ragione del venir meno dei requisiti «moralì» di abilitazione alla guida (subordinatamente alla valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza circa la probabilità di reiterazione di reati della stessa natura) non era affatto prevista in relazione al rilascio (art. 82 del d.P.R. n. 393 del 1959) e quindi, stante il meccanismo di rinvio, neppure in relazione alla revoca (art. 91, tredicesimo comma, dello stesso d.P.R. n. 393) della patente.

L'unica previsione di revoca della patente direttamente collegata alla pronuncia di una sentenza di condanna era quella, contenuta nell'art. 91, settimo comma, della revoca disposta dall'autorità giudiziaria per l'ipotesi di investimento di persona — tale da determinare la morte o lesioni personali gravissime o gravi, ovvero con successiva inottemperanza del conducente all'obbligo di fermarsi e di assistere la persona investita — e limitatamente ai «casi di particolare gravità»; ma questa previsione è del tutto diversa, per presupposti e *ratio*, e trova ora riscontro in altre disposizioni del codice vigente (*cfr.* artt. 189, commi 6 e 7, 222 e 223 del decreto legislativo n. 285 del 1992). Indipendentemente dalle ragioni che hanno determinato la scelta del legislatore delegato, quindi, l'inclusione della condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni quale motivo di revoca della patente costituisce una innovazione sostanziale, che avrebbe dovuto necessariamente essere sorretta da una direttiva del legislatore delegante; così non essendo, la nuova previsione è posta in violazione della legge di delegazione e dunque dell'art. 76 della Costituzione.

2.3. — Né varrebbe, in senso contrario rispetto alla conclusione ora detta, il rilievo dell'esistenza — anteriormente — di una norma come quella contenuta nell'art. 84 del codice della strada del 1933 (r.d. 8 dicembre 1933, n. 1740), che, nella sua versione originaria, considerava quale ipotesi di «indegnità», ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità per il rilascio della «patente di abilitazione» (e, dato anche in questo caso un meccanismo di rinvio, altresì ai fini del «ritiro» della patente: art. 94 del citato r.d. n. 1740), quella di chi avesse «riportata condanna per delitto a pena restrittiva della libertà personale per durata superiore a tre anni»; tale previsione — nel frattempo modificata con la legge 18 febbraio 1953, n. 243 (Modificazioni al testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, relativamente ai requisiti fisici e morali di cui devono essere in possesso gli aspiranti al conseguimento delle patenti di guida e i titolari delle stesse, in sede di revisione) — era stata infatti abrogata già dal tempo dell'entrata in vigore del codice del 1959 (v. l'art. 145 di quest'ultimo), cosicché essa non potrebbe in alcun caso ricomprendersi nella legislazione «vigente», quale presa in considerazione dall'art. 1, comma 1, della legge delega n. 190 del 1991, ai fini dell'elaborazione del nuovo codice.

2.4. — Né, infine, ha pregio l'argomento dell'Avvocatura dello Stato, circa il preteso collegamento tra la disciplina ora censurata e le norme del codice precedente riguardanti i casi di dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato e di tendenza a delinquere (art. 82, primo comma, del d.P.R. n. 393 del 1959): queste ipotesi sono infatti ora esplicitamente e autonomamente riprese nel comma 1 dell'art. 120 del codice della strada vigente, e, indipendentemente da ogni possibile rilievo circa la differenza di contenuto, non si prestano pertanto a giustificare la distinta normativa di riforma oggetto delle presenti questioni.

3. — La dichiarazione di incostituzionalità per violazione dell'art. 76 della Costituzione assorbe la censura sollevata (solo da r.o. n. 382 del 2002) in riferimento all'art. 4 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 120, comma 2, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevedono la revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

03C0815

N. 240

Sentenza 30 giugno - 15 luglio 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Rilevanza della questione - Eccepito difetto - Insussistenza - Ammissibilità della questione.

Fallimento - Dichiaraione di fallimento - Iniziativa d'ufficio del tribunale - Prospettato contrasto con il principio di imparzialità del giudice - Non fondatezza della questione.

- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 6.
- Costituzione, art. 111, secondo comma.

Fallimento - Dichiaraione di fallimento - Insolvenza dell'imprenditore emersa nel corso di un giudizio civile - Obbligo del giudice di riferirne al tribunale competente per la dichiaraione di fallimento - Deroga al principio della domanda - Prospettato contrasto con il principio di imparzialità del giudice - Non fondatezza della questione.

- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 8.
- Costituzione, art. 111, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 8 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promossi

con n. 4 ordinanze del 18 (n. 2 ordinanze), del 29 e del 27 maggio 2002 della Corte d'appello di Venezia e del 5 ottobre 2002 del Tribunale di Saluzzo, rispettivamente iscritte ai nn. 348, 349, 368, 372 e 548 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 33, 34, 35, 1^a serie speciale, dell'anno 2002 e nella edizione straordinaria, 1^a serie speciale, del 27 dicembre 2002.

Visti gli atti di costituzione della Valdefin s.p.a., Lifegroup s.p.a., Researchlife s.c.p.a., Dermalife s.p.a. e del Fallimento Valdefin s.p.a., Fallimento Lifegroup s.p.a., Fallimento Researchlife s.c.p.a. e Fallimento Dermalife s.p.a.;

Udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 2003 e nella camera di consiglio del 7 maggio 2003 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Uditi gli avv.ti Elena Donzi per la Valdefin s.p.a., Lifegroup s.p.a., Researchlife s.c.p.a., Dermalife s.p.a. e Nicola Picardi per il fallimento Valdefin s.p.a., Fallimento Lifegroup s.p.a., Fallimento Researchlife s.c.p.a. e Fallimento Dermalife s.p.a.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di quattro giudizi di appello, promossi dalle fallite società Valdefin s.p.a., Lifegroup s.p.a., Researchlife s.c.p.a. e Dermalife s.p.a. nei confronti dei curatori dei rispettivi fallimenti, avverso le sentenze del Tribunale di Padova, tutte in data 29 aprile 1999, con le quali erano state rigettate le opposizioni alle dichiarazioni di fallimento, la Corte d'appello di Venezia, con distinte ordinanze, recanti identica motivazione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, dell'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui consente la dichiarazione d'ufficio del fallimento dell'imprenditore, in violazione del principio di terzietà del giudice.

1.1. — In punto di fatto, riferisce la Corte rimettente che il fallimento delle quattro società appellanti era stato dichiarato d'ufficio, con distinte sentenze in data 19 luglio 1996, a seguito di ispezione giudiziale dell'amministrazione delle medesime società, disposta dal Tribunale di Padova ai sensi dell'art. 2409 del codice civile con decreto del 28 giugno 1996, dei cui risultati il giudice delegato all'istruzione della procedura aveva riferito al presidente della sezione, il quale, a sua volta, lo aveva nominato giudice delegato all'audizione dei legali rappresentanti, avviando, così, il procedimento officioso.

Nei rispettivi atti di appello — riferisce ancora la rimettente — le fallite hanno eccepito l'illegittimità costituzionale degli articoli 6 e 8 del richiamato regio decreto n. 267 del 1942 (di seguito, «legge fallimentare») in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost.; in sede di discussione della causa, poi, hanno evocato anche i principi dettati dall'art. 111 Cost., come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione).

1.2. — Quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte veneziana osserva che il principio della «terzietà» del giudice costituzionalmente sancito dal nuovo art. 111 Cost., richiede che il giudice non solo agisca come terzo, ma appaia anche tale, «poiché la mancanza di tale condizione esteriore è sufficiente a compromettere la credibilità della sua funzione di garante della corretta applicazione del diritto», e che detto principio non può prescindere dalla distinzione tra il soggetto che propone una domanda giudiziale e quello che sulla stessa è chiamato a pronunciarsi.

Discende da ciò — ad avviso della medesima Corte territoriale — l'inderogabilità del principio della domanda e la non compatibilità, con la garanzia costituzionale, dei procedimenti ad iniziativa dell'organo giudicante.

In particolare essa rileva che l'art. 6 legge fall., nel prevedere che il fallimento possa essere dichiarato d'ufficio — quando il giudice competente alla pronuncia, nell'esercizio della sua attività o per rapporto di altro giudice (a norma dell'art. 8 legge fall.), acquisisca la conoscenza dello stato di insolvenza di un imprenditore — consente l'avvio del procedimento prefallimentare ad iniziativa dello stesso organo giudicante, sulla base di una deliberazione che non può essere puramente formale, ma che implica necessariamente una valutazione sommaria di merito dei presupposti legittimanti l'iniziativa medesima, di modo che si dà avvio ad un giudizio che non appare rispettoso del principio di terzietà.

Né — prosegue la Corte rimettente — la specialità della procedura fallimentare, giustificata dalle connotazioni pubblicistiche e dalle esigenze d'urgenza che le sono proprie, può assumere rilevanza in relazione al rispetto dell'indicato principio tutelato dalla Carta fondamentale: le esigenze sottese all'iniziativa officiosa potrebbero trovare sufficiente tutela nell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento affidata al pubblico ministero dallo stesso art. 6 legge fall., alla quale deve riconoscersi portata generale e non limitata alle sole ipotesi considerate dal successivo art. 7 legge fall.

1.3. — Quanto alla rilevanza della questione, la Corte rimettente osserva che essa discende da ciò, che anche in grado di appello si verte sulla legittimità dell'iniziativa d'ufficio che ha portato alla dichiarazione di fallimento delle società appellanti, esclusa la quale l'appello dovrebbe essere accolto.

1.4. — Si sono ritualmente costituite le società appellanti, le quali con identici atti di costituzione, deducono, a sostegno dell'eccezione di incostituzionalità, che:

a) le norme sul fallimento d'ufficio trascurano le garanzie di estraneità del giudice al giudizio, violando i principi del giusto processo, recepiti anche dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

b) l'iniziativa officiosa per la dichiarazione di fallimento, benché riconducibile alla previsione dell'art. 2907 cod. civ., di fatto appare non rispettosa del diritto alla difesa, garantito dall'art. 24 Cost., giacché a seguito di essa non si viene a formare un contraddittorio vero e proprio, in mancanza del sostanziale controve-

ressato, che è il ceto creditore;

c) il procedimento officioso non si svolge nelle «condizioni di parità», volute dall'art. 111 Cost., poiché il giudice procedente, a differenza dell'imprenditore, riveste una posizione di autorità e di potere;

d) l'organo giudicante, nelle due fasi in cui si articola il procedimento (quella preliminare e quella conseguente all'iniziativa), svolge una doppia cognizione sullo stesso oggetto, costituito dall'esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, sulla base del medesimo materiale probatorio, senza che la parte abbia alcuna possibilità di interferire attivamente nell'ambito di una dialettica processuale;

e) l'opposizione alla dichiarazione di fallimento non fornisce una adeguata tutela successiva, poiché la sentenza dichiarativa è munita di forza esecutiva, che non viene meno se non con il passaggio in giudicato dell'eventuale sentenza di revoca.

Concludono pertanto le appellanti per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 legge fall., nonché dell'art. 8 legge fall., essendo questa norma strettamente connessa alla prima, a fronte dei principi espressi negli artt. 3, 24 e 101 Cost. e ribaditi nell'art. 111 Cost.

1.5. — Si sono, altresì, ritualmente costituiti i curatori dei fallimenti, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata.

1.6. — In prossimità dell'udienza, le curatele dei fallimenti hanno depositato memorie di identico contenuto, illustrando le ragioni per le quali hanno concluso per la dichiarazione di inammissibilità o infondatezza della questione di legittimità costituzionale *de qua*.

Osservano, in particolare, a sostegno dell'inammissibilità, che:

a) i fallimenti delle società Lifegroup s.p.a. e Dermalife s.p.a., come si evince dalla motivazione delle rispettive sentenze, sono stati dichiarati su istanze di più creditori e non già di ufficio, sicché la questione relativamente a detti fallimenti è irrilevante;

b) i procedimenti per la dichiarazione dei fallimenti *de quibus* sono stati instaurati a seguito di segnalazione *ex art. 8 legge fall.* (che, per i fallimenti Lifegroup s.p.a. e Dermalife s.p.a., si è aggiunta alle istanze dei creditori), proveniente da un giudice diverso dal tribunale che ha provveduto, e quindi da un soggetto «terzo»; sicché non potrebbe dirsi violato il principio di terzietà;

c) l'art. 6 legge fall., oggetto della questione, non dovrebbe essere applicato nei giudizi di appello pendenti dinanzi alla Corte rimettente, in quanto la sua applicazione è già avvenuta ad opera delle sentenze dichiarative dei fallimenti, emesse dal Tribunale di Padova in data 19 luglio 1996: la nullità delle anzidette sentenze, conseguente alla dedotta illegittimità costituzionale, avrebbe dovuto essere fatta valere con l'opposizione *ex art. 18 legge fall.*; non essendo ciò avvenuto, la rilevabilità del vizio è ormai definitivamente preclusa, sicché nessuna influenza può avere l'eventuale pronuncia di incostituzionalità sui giudizi di appello *a quibus*.

Quanto al merito della questione, le curatele osservano che le deroghe al principio della domanda, consentite dall'art. 2907 cod. civ., non importano di per sé lesione dei principi costituzionali di terzietà e imparzialità del giudice, come già chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza 31 marzo 1965, n. 17.

Al riguardo, in dottrina si è affermato che l'iniziativa del processo è una sorta di variabile indipendente che il legislatore, volta a volta, risolve, conferendone il potere a determinati soggetti o addirittura all'ufficio.

D'altro canto, il nuovo art. 111 Cost. non ha innovato quanto ai principi di terzietà e imparzialità del giudice, giacché essi venivano ricavati, già prima della legge cost. n. 2 del 1999, dall'esame consequenziale degli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost.

Ciò posto, l'art. 6 legge fall., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, non viola affatto i principi di terzietà e imparzialità del giudice, ora affermati (anche) dall'art. 111 Cost., avendo la Corte di cassazione chiarito che «il potere di pronuncia di ufficio previsto dall'art. 6 legge fall., non consente al tribunale la dichiarazione di fallimento d'ufficio in base ad una qualsiasi conoscenza ricevuta di uno stato di insolvenza»; e, se è vero che le ipotesi di iniziativa d'ufficio non possono restringersi ai soli casi espressamente previsti dalla legge fallimentare (artt. 137, 138, 147, 162, 163, 173, 179, 181, 188, 192, 193), tuttavia è da ritenere che il tribunale in tanto possa assumere un'iniziativa officiosa in quanto «acquisisca la conoscenza di un'insolvenza imprenditoriale nell'esercizio della sua ordinaria attività», ovvero attraverso il «rapporto di un altro giudice per situazioni emerse in altro procedimento giurisdizionale» (Cass. 9 marzo 1996, n. 1876).

2. — Nel corso di un procedimento per dichiarazione di fallimento, promosso nei confronti della società Effebi di Fusco Antonello e C. s.a.s., a seguito di rapporto ai sensi dell'art. 8 legge fall., il Tribunale di Saluzzo, con ordinanza del 5 ottobre 2002, solleva questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., degli artt. 6 e 8 legge fall., nelle parti in cui prevedono, il primo, che il fallimento possa essere dichiarato d'ufficio e, il secondo, che il giudice debba riferire dell'insolvenza di un imprenditore, emersa nel corso di un giudizio civile, al tribunale competente per la dichiarazione di fallimento, anziché al pubblico ministero presso detto tribunale, così violando i principi del «giusto processo», e segnatamente quelli di terzietà e imparzialità del giudice, sanciti dalla richiamata norma costituzionale.

2.1. — Il Tribunale rimettente espone, in punto di fatto, che un giudice dello stesso ufficio giudiziario, investito di una domanda per decreto ingiuntivo a carico della Effebi di Fusco Antonello e C. s.a.s., ravvisava la sussistenza di elementi sintomatici dello stato di insolvenza della debitrice e ne riferiva al presidente, ai sensi del citato art. 8 legge fall. Nominato il giudice relatore per l'audizione dei fallendi e l'istruttoria di rito, il Tribunale, prima che si procedesse a tali incombenti, con ordinanza del 16 marzo 2001, sollevava questione di legittimità costituzionale nei termini di cui innanzi. La Corte costituzionale, con ordinanza n. 411 del 10 luglio 2002 (depositata il 26 luglio 2002), dichiarava inammissibile la questione. Preso atto di ciò, il giudice relatore procedeva alla convocazione del socio accomandatario Antonello Fusco e, su decreto collegiale, all'assunzione di informazioni; all'esito, riferiva al collegio. Il Tribunale, quindi, pronunciava l'ordinanza in epigrafe, con la quale sollevava nuovamente identica questione di legittimità costituzionale e disponeva la sospensione del procedimento prefallimentare.

2.2. — Osserva il giudice rimettente che il principio *ne procedat iudex ex officio*, affermato in via generale dall'art. 2907 cod. civ. e dagli artt. 99 e 112 del codice di procedura civile, trova una delle sue più rilevanti eccezioni nella legge fallimentare, laddove l'art. 6 prevede che il fallimento dell'imprenditore commerciale in stato di insolvenza possa essere dichiarato anche per iniziativa autonoma dello stesso tribunale territorialmente competente, in carenza di esercizio della cosiddetta «azione fallimentare» da parte di soggetti a tanto legittimati (ossia da parte di uno o più creditori, dello stesso debitore o del pubblico ministero), diversi dall'organo giudiziario chiamato a decidere.

Osserva, ancora, che il potere di iniziativa officiosa del tribunale è dotato dalla legge fallimentare di due (non esclusivi) canali di attivazione: il primo è costituito dall'obbligo *ex art. 8 legge fall.* del giudice civile di riferire circa lo stato di insolvenza di un imprenditore, emerso nel corso di un giudizio in cui questi sia parte; il secondo dall'obbligo *ex art. 13 legge fall.* di trasmissione al presidente del tribunale degli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento.

Osserva, altresì, che andrebbero tenute distinte dalla fattispecie prevista dall'art. 6 legge fall., in quanto caratterizzate da una situazione di mera doverosità, e perciò non integranti un vero e proprio esercizio officioso dell'«azione fallimentare», le ipotesi di «automatica» dichiarazione di fallimento, previste nella patologia del concordato preventivo (artt. 162, secondo comma, 163, secondo comma, 173, 179, 181, secondo comma, 186, terzo comma, legge fall.) e dell'amministrazione controllata (artt. 192, terzo comma, 193, secondo comma, legge fall.). Accanto a queste andrebbero collocate le ipotesi di dichiarazione di fallimento di grandi imprese soggette ad amministrazione straordinaria *ex art. 30* del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), e di dichiarazione di stato di insolvenza di imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa *ex art. 195*, settimo comma, legge fall. e di imprese soggette ad amministrazione straordinaria *ex art. 3* del d.lgs. n. 270 del 1999.

2.3. — Ad avviso del rimettente, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il tribunale, a norma dell'art. 6 legge fall., non può dichiarare d'ufficio il fallimento in base alla conoscenza di uno stato di

insolvenza in qualsiasi modo ricevuta, ma — com'è desumibile dall'art. 8 legge fall. — in tutte le ipotesi in cui esso tribunale acquisisca la conoscenza dell'insolvenza di un imprenditore nell'esercizio della sua ordinaria attività giurisdizionale, ovvero grazie al rapporto di un altro giudice per situazioni emerse in un diverso procedimento giurisdizionale (Cass. 9 marzo 1996, n. 1876), non può essere condiviso, perché, da un lato, finisce col privare di *ratio* la norma dell'art. 13 legge fall., la quale, invece, è preordinata all'esercizio officioso dell'«azione fallimentare» in assoluta carenza sia di domanda di parte sia di previa attività giurisdizionale, e, dall'altro, non tiene conto che la segnalazione del giudice civile *ex art. 8 legge fall.* in sé non è diversa da qualunque altra notizia di insolvenza emersa *aliunde*. Sostiene, pertanto, che l'art. 6 legge fall. va interpretato nel senso che l'iniziativa officiosa è attivabile ogni qual volta il tribunale apprenda una *notitia decoctionis* in qualunque modo, non quindi esclusivamente attraverso il canale informativo dell'art. 8 legge fall., com'è — a suo avviso — costante indirizzo della giurisprudenza di merito.

2.4. — Così delineato il quadro normativo di riferimento, il giudice *a quo* ritiene non manifestamente infondata la questione, in quanto i principi del «giusto processo», introdotti nell'art. 111 Cost. dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 — già rintracciabili nella Carta costituzionale attraverso una lettura combinata di altre norme (artt. 24, 25, 97, 101 e 106 Cost.) —, hanno fatto sì che ad «una presenza diffusa e non concettualmente espressa» dei principi di terzietà e imparzialità del giudice si sostituisse «l'attribuzione di autonoma dignità costituzionale ai caratteri fondanti il “giusto processo”»; sicché la violazione dell'imparzialità e della terzietà del giudice assurge *de iure condito* a vizio di incostituzionalità non recuperabile altrimenti.

Secondo il rimettente, pertanto, l'iniziativa officiosa del tribunale per la dichiarazione di fallimento, prevista dall'art. 6 legge fall., configge con i principi di terzietà e imparzialità del giudice, «di cui il canone *nulla iurisdictio sine actione* costituisce l'indefettibile corollario logico»: il concetto di terzietà e imparzialità del giudice è connaturato ad una dialettica processuale tra una parte che dice e una che contraddice, rispetto alle quali il giudice si trova in posizione di equidistanza, e viene lesso quando la stessa autorità che deve decidere si è autonomamente attivata contro la parte cui il provvedimento decisorio è destinato. I principi di terzietà e imparzialità — prosegue il giudice rimettente — «subiscono un'inevitabile compressione laddove il giudice si comporti sostanzialmente come attore, rischiando perciò di condividere pregiudizialmente la prospettazione attribuita *ab intra* al caso da sé posto al proprio vaglio». Per di più — egli aggiunge — il giudice non solo deve essere, ma deve apparire terzo ed imparziale, e non può ammettersi che l'imprenditore chiamato a difendersi davanti al tribunale che lo deve giudicare possa anche soltanto dubitare della terzietà e della imparzialità del tribunale medesimo.

Il giudice rimettente osserva, poi, che il paradigma del «giusto processo» *ex art. 111*, secondo comma, Cost. risulta insidiato anche sotto il profilo del contraddittorio, giacché, dovendo il giudice essere «terzo», non è più ipotizzabile un processo giurisdizionale senza (almeno) due parti contrapposte: ove manchi il contraddittorio fra parti contrapposte, come avviene nel caso del procedimento prefallimentare aperto d'ufficio *ex artt. 6 e 8 legge fall.*, in cui di fronte al debitore non vi è un legittimo contraddittore, il convincimento del giudice non può dirsi immune da «pre»-giudizi, «proprio perché matura in una logica autoreferenziale sottratta alla ginnastica dialettica del contraddittorio coessenziale alla dinamica del “giusto processo”».

Né — prosegue ancora il giudice rimettente — si può superare il problema, ascrivendo il procedimento prefallimentare alla cosiddetta «giurisdizione volontaria» o qualificandolo come «processo senza parti», dal momento che la dichiarazione di fallimento comporta una notevole *capitis deminutio* dell'imprenditore, la quale comprime valori di rilievo costituzionale; sicché non può ammettersi che ad essa si pervenga attraverso un'attività giurisdizionale non modellata sui principi del «giusto processo», ancorché sussista un interesse pubblico alla sollecita liquidazione coattiva dell'impresa insolvente e alla sua eliminazione dal mercato.

2.5. — La prospettata censura dell'art. 6 legge fall. — ad avviso del giudice rimettente — rende consequenziale il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 8 legge fall., nella parte in cui dispone che il giudice civile debba riferire dello stato di insolvenza al tribunale competente per la dichiarazione di fallimento, anziché al pubblico ministero presso di esso. Se a tale tribunale non può riconoscersi il potere di iniziativa officiosa, sembra più conforme al paradigma costituzionale del «giusto processo» ritenere che la relazione del giudice civile debba essere rivolta non al tribunale, ma al pubblico ministero, essendo questo l'organo istituzionalmente preposto all'esercizio dell'azione civile nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 75, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nonché all'esercizio dell'azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi di ordine pubblico, a norma dell'art. 73, secondo comma, dello stesso ord. giud.

2.6. — Quanto alla rilevanza della questione, il giudice *a quo* osserva che, essendo stata espletata l'istruttoria, la pronuncia sull'insolvenza, segnalata *ex art. 8 legge fall.*, è condizionata alla soluzione del prospettato dubbio di costituzionalità.

Considerato in diritto

1. — I giudizi devono essere riuniti per la loro evidente connessione.

La Corte d'appello di Venezia dubita della legittimità costituzionale del solo art. 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), laddove il Tribunale di Saluzzo dubita della legittimità costituzionale anche dell'art. 8 dello stesso regio decreto (di seguito, «legge fallimentare»), entrambi in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione.

Il dubbio investe l'art. 6 legge fall., nella parte in cui prevede che il fallimento possa essere dichiarato d'ufficio dal tribunale, e l'art. 8 legge fall., in quanto prevede che il giudice debba riferire dell'insolvenza di un imprenditore, emersa nel corso di un giudizio civile, al tribunale competente per la dichiarazione di fallimento, anziché al pubblico ministero presso detto tribunale, così derogando al principio della domanda, costituente «indifettibile corollario logico» dei principi di terzietà e imparzialità del giudice.

2. — Preliminarmente, devono essere esaminate le eccezioni proposte dalla difesa delle curatele dei fallimenti, volte a far dichiarare inammissibile la questione sollevata dalla Corte d'appello di Venezia.

Tali eccezioni sono infondate.

Quella secondo la quale i fallimenti delle società Lifegroup s.p.a. e Dermalife s.p.a. sarebbero stati dichiarati anche su istanza di creditori — e, pertanto, non d'ufficio — non considera che i procedimenti autonomamente promossi dai creditori non risultano formalmente riuniti a quelli promossi d'ufficio e sfociati nelle sentenze dichiarative di fallimento. È vero che nelle due sentenze dichiarative si fa cenno alle istanze dei creditori, ma del tutto irrujalmente, come confermano le circostanze che gli atti di opposizione a tali sentenze sono stati notificati soltanto ai curatori, che in tali giudizi di opposizione non è stata disposta l'altrimenti doverosa (*ex art. 18, terzo comma, legge fall.*) integrazione del contraddittorio nei confronti dei «creditori richiedenti» e che, infine, le sentenze di rigetto delle opposizioni non sono state emesse (anche) nei confronti di tali creditori.

Ne consegue che anche i fallimenti della Lifegroup s.p.a. e della Dermalife s.p.a. devono ritenersi dichiarati d'ufficio.

Anche l'eccezione, secondo la quale la questione della nullità delle sentenze dichiarative di fallimento avrebbe dovuto essere fatta valere con l'opposizione *ex art. 18 legge fall.* e, pertanto, sarebbe preclusa in sede di appello *sub specie* di presa illegittimità costituzionale, deve essere respinta, (se non altro) perché dagli atti risulta che l'illegittimità della dichiarazione officiosa fu dedotta dalle società fallite con l'opposizione alla sentenza dichiarativa (anche — ma ciò è irrilevante — denunciando il contrasto con gli artt. 3, 24 e 101 Cost., non essendo ancora intervenuta la legge cost. n. 2 del 1999).

3. — Le questioni di legittimità costituzionale poste dai giudici rimettenti non sono fondate.

3.1. — Evidentemente consapevoli che questa Corte ha in passato più volte statuito che, di per sé, eccezioni alla «regola *ne procedat iudex ex officio* non importano lesione del principio della imparzialità del giudice» (sentenze n. 17 del 1965; n. 123 del 1970; n. 148 del 1996) e, anzi, ha espressamente riconosciuto la legittimità costituzionale di iniziative officiose (sentenza n. 133 del 1993) e, talvolta, le ha ripristinate (sentenze n. 41 del 1985 e n. 46 del 1995), sancendone la compatibilità con il valore del «giusto processo», entrambi i giudici rimettenti muovono dalla premessa che il nuovo art. 111 Cost., avendo attribuito «autonoma dignità costituzionale ai caratteri fondanti il giusto processo» (in precedenza allo «stato diffuso» in altre norme costituzionali), avrebbe reso assoluti i valori della terzietà e della imparzialità, e, pertanto, rilevante la loro violazione pur se siano rispettate le garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa.

3.2. — Questa Corte — che, anteriormente alla legge cost. n. 2 del 1999, aveva ripetutamente fatto riferimento al principio di imparzialità-terzietà come connaturale alla funzione giurisdizionale (sentenze n. 93 del 1965; n. 41 del 1985; n. 148 del 1996; n. 351 del 1997; n. 363 del 1998) — ha, poi, chiarito che, quanto alla tutela di tale principio, il novellato art. 111 Cost. non introduce alcuna sostanziale innovazione o accentuazione (ordinanze n. 75 e n. 168 del 2002); sicché meramente nominalistico appare l'argomento che, in senso contrario, vorrebbe dedursi dalla locuzione «giudice terzo e imparziale», quasi che essa sia espressiva di un nuovo valore di livello costituzionale e non già la sintesi di una serie di valori che connotano il modo in cui, nel suo complesso, l'ordinamento deve far sì che il giudice si ponga di fronte alla *res iudicanda*.

4. — Certamente contraria — ma altrettanto certamente già prima della legge cost. n. 2 del 1999 — al principio di imparzialità-terzietà è la fusione, in un unico soggetto, delle funzioni del domandare e del giudicare sulla domanda, ma ciò non implica la costituzionalizzazione del processual-civilistico principio della domanda e il bando di qualsiasi iniziativa officiosa. E, in effetti, le ordinanze di rimessione rivelano chiaramente come il «principio della domanda» sia, da esse stesse, assunto esclusivamente nella accezione (ben diversa da quella, processual-civilistica appunto, che ha come suo corollario il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato) per cui soltanto l'impulso iniziale al procedere deve provenire da un soggetto diverso da quello chiamato a giudicare.

4.1. — La circostanza che, ad espresso avviso del Tribunale di Saluzzo (e, implicitamente, anche della Corte veneziana), non siano sospettabili di illegittimità costituzionale le numerose ipotesi in cui la legge fallimentare parla di dichiarazione d'ufficio del fallimento in relazione al concordato preventivo (artt. 162, 163, 173, 179, 181, 186 legge fall.) e all'amministrazione controllata (artt. 188, 192 e 193 l. fall.) è significativa del modo in cui è inteso il «principio della domanda»: il tribunale, che, respingendo la domanda di ammissione all'amministrazione controllata o al concordato preventivo, dichiara d'ufficio il fallimento, certamente pronuncia *extra petita*, e, però, lo farebbe legittimamente perché investito di una situazione (comprensiva del presupposto oggettivo del fallimento: l'insolvenza, ma dedotta o come temporanea difficoltà di adempire o come più proficuamente risolvibile con il concordato) prospettatagli dall'imprenditore; sicché vi sarebbe pur sempre *ab externo* l'impulso all'esercizio di poteri che il tribunale, tuttavia, non è tenuto a mantenere nell'alveo segnato dalla domanda di parte. E quel medesimo impulso iniziale dell'imprenditore giustifica, in assenza di qualsiasi domanda ulteriore, la dichiarabilità d'ufficio del fallimento in pendenza della procedura ora a titolo *lato sensu* «sanzionario» (artt. 173 e 186 legge fall.), ora prendendo atto del dissenso del ceto creditore (art. 179 legge fall.), ora perfino andando di contrario avviso rispetto ai creditori (art. 181 legge fall.).

Il «principio della domanda», al quale fanno riferimento i rimettenti, e che sarebbe costituzionalizzato dal novellato art. 111 Cost., dunque, si identifica con un qualsiasi atto di impulso, proveniente da soggetto diverso dal giudice, che sottoponga al di lui giudizio una situazione fattuale potenzialmente riconducibile (anche se dall'istante non ricondotta) ai presupposti del fallimento: se l'imprenditore che propone il concordato preventivo esplicita lo stato d'insolvenza in cui versa, altrettanto farebbe, pur se qualificandolo come temporanea difficoltà di adempire, l'imprenditore che chiede di essere ammesso all'amministrazione controllata, sicché le due ipotesi hanno in comune l'estraneità dell'impulso iniziale rispetto al giudice e si differenziano soltanto per la diversa qualificazione giuridica che l'istante dà (nell'istanza di ammissione all'amministrazione controllata) ad una situazione di fatto che il giudice è libero di valutare e qualificare come insolvenza.

4.2. — Così delimitato il significato del «principio della domanda», al quale alludono — ritenendolo «costituzionalizzato» dall'art. 111 Cost. — i giudici rimettenti, è evidente che si sottrae alla censura di illegittimità costituzionale ogni ipotesi in cui (come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità) la dichiarazione di fallimento intervenga a conclusione di un procedimento comunque avviato da soggetto diverso dal giudice decidente: dal creditore sedicente o non legittimato o rinunciante, ovvero dal pubblico ministero.

4.3. — È opinione dominante in giurisprudenza e in dottrina che l'art. 8 legge fall. comprenda, oltre a quella in cui altro giudice riferisca dell'insolvenza al tribunale (v. 4.4.), l'ipotesi in cui lo stato d'insolvenza di un imprenditore emerga davanti al tribunale competente per la dichiarazione di fallimento; sicché in questa ipotesi (diversa dalla vicenda che ha originato la questione sollevata dal Tribunale di Saluzzo, ma — almeno apparentemente — coincidente con quanto denunciato dalla Corte d'appello di Venezia) si pone il problema della identità del giudice che assume l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento con il giudice che su tale iniziativa è chiamato a pronunciarsi.

Questa Corte ha più volte osservato che «il principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione ha pieno valore costituzionale con riferimento a qualunque tipo di processo, in relazione specifica al quale, peraltro, può e deve trovare attuazione con le peculiarità proprie di ciascun tipo di procedimento» (sentenza n. 387 del 1999), sicché l'identità del giudice può coniugarsi con «la sua veste giurisdizionale e quindi *super partes*», senza far sì che il giudice agisca, e appaia, come l'attore del procedimento sul quale giudica (sentenza n. 148 del 1996).

Il costante orientamento di questa Corte, in altri termini, è nel senso che anche l'iniziativa officiosa — prevista dal legislatore in ragione di peculiari esigenze di effettività della tutela giurisdizionale — non lede il fondamentale principio di imparzialità-terzietà del giudice, quando il procedimento è strutturato in modo che, ad onta dell'officiosità dell'iniziativa, il giudice conservi il fondamentale requisito di soggetto *super partes* ed equidistante rispetto agli interessi coinvolti.

Tale fondamentale requisito del giudice sarebbe certamente compromesso ove al tribunale fallimentare fosse consentito, come pure in passato si è ritenuto, di promuovere il procedimento prefallimentare sulla base di una *notitia decoctionis* comunque acquisita, ma non può dirsi compromesso ove la conoscenza di una situazione di fatto in ipotesi riconducibile allo stato di insolvenza derivi (non già da quella che, attesa l'informalità della fonte, ben può definirsi scienza privata del giudice, bensì) da una fonte qualificata, perché formalmente acquisita nel corso di un procedimento, del quale il giudice sia, come tale, investito: come conferma la ben diversa formulazione degli artt. 6 e 8 legge fall. rispetto alla corrispondente norma (art. 688) del codice di commercio (che autorizzava il tribunale a dichiarare d'ufficio il fallimento «se sia notorio o se per altri mezzi siavi sicura notizia che un commerciante abbia cessato di fare i suoi pagamenti»).

In tale ipotesi, e solo in tale ipotesi, il giudice investito di un procedimento, del quale sia parte (o al quale, comunque, partecipi) l'imprenditore, può legittimamente acquisire la conoscenza di una situazione di fatto, delibata positivamente la quale deve avviare la procedura prefallimentare e giudicare, dopo aver consentito all'imprenditore il pieno esercizio del diritto di difesa in relazione ai fatti delibati, della fondatezza della *notitia decoctionis*.

Infatti il tribunale, acquisita, nelle forme di legge, la notizia di una situazione di fatto nella quale si profilano i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 legge fall. e delibatane la consistenza, è tenuto ad aprire il procedimento per accettare la sussistenza degli anzidetti presupposti, senza avere alcuna discrezionalità al riguardo, essendogli del tutto preclusa dalla legge ogni valutazione di opportunità: in simile ipotesi, quindi, l'iniziativa officiosa è «dove-rosa», non meno che nelle specifiche ipotesi (*sub 4.1.*) di dichiarazione di fallimento d'ufficio previste dalla legge fallimentare.

Le prevalenti finalità pubblicistiche, che caratterizzano la procedura fallimentare (sentenze n. 141 e n. 142 del 1970, n. 110 del 1972, n. 148 del 1996), impongono al tribunale di attivarsi anche in assenza di un'iniziativa di parte, dando così attuazione alla volontà della legge, che ha già valutato, preventivamente e una volta per tutte, l'interesse pubblico sotteso; di tal che non può dubitarsi che il tribunale, procedendo d'ufficio, «agisca non come attore, ma nella sua veste giurisdizionale e quindi *super partes*» (sentenza n. 148 del 1996).

Ed è solo all'esito della successiva attività istruttoria, da espletarsi nel pieno rispetto delle garanzie difensive e del principio del contraddittorio, che può pervenirsi all'accertamento dei presupposti del fallimento: è da escludere, dunque, che l'imprenditore, convocato in camera di consiglio, possa trovarsi di fronte ad un giudice che abbia già maturato il suo convincimento (il «convincimento di un giudice-attore», per usare ancora un'espressione della sentenza n. 148 del 1996), questo dovendo formarsi dopo, non già prima, dell'atto di iniziativa officiosa.

L'esigenza che il tribunale sia formalmente investito di un procedimento dal quale emerga lo stato di insolvenza giustifica pienamente — oltre alla dichiarazione d'ufficio connessa a procedure concorsuali minori (*retro 4.1.*) — la estensione d'ufficio del fallimento della società ai soci illimitatamente responsabili (art. 147 legge fall.), mentre la medesima conclusione non può essere tratta a proposito dell'art. 13 legge fall.: tale norma, infatti, si limita a prevedere che il presidente del tribunale — come tale non investito di alcuna «ordinaria attività giurisdizionale» — riceva l'elenco dei protesti levati nei quindici giorni precedenti, e, pertanto, si limita a far acquisire un elemento istruttorio, utilizzabile (dal collegio) ove sia legittimamente iniziato il procedimento, disponendo l'audizione del fallendo (ordinanza n. 411 del 2002).

Analogamente, non può dirsi legittimamente investito di un procedimento il singolo magistrato componente di un collegio, se al collegio soltanto la legge riconosce la qualità di giudice e se il collegio soltanto, quindi, può legittimamente acquisire e legittimamente delibare la *notitia decoctionis* (nel caso di cui alle ordinanze di rimessione nn. 348, 349, 368 e 372 del 2002, fornita da un ispettore nominato *ex art. 2409*, secondo comma, cod. civ.): non può certamente riconoscersi — ove la legge non riservi al singolo componente del collegio (ad es., al giudice istruttore) una sua propria funzione — né al relatore né al presidente del collegio, *uti singuli*, la qualità di giudice, sicché soltanto al collegio spetta il potere di disporre l'audizione del fallendo, in tal modo determinando l'inizio del procedimento. È del tutto ovvio, peraltro, che l'eventuale iniziativa adottata da singoli magistrati, e non già dal giudice (*id est*, dal collegio), non pone questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 8 legge fall., bensì questioni di legittimità del procedimento devolute al giudice di merito.

4.4. — A maggior ragione si sottrae alla censura d'incostituzionalità l'ipotesi (esplicitamente disciplinata dall'art. 8 legge fall.) in cui un giudice civile — diverso dal tribunale competente per la dichiarazione di fallimento — riferisca a quest'ultimo dell'insolvenza emersa nel corso di un giudizio civile davanti a lui pendente e del quale sia parte l'imprenditore insolvente.

Non è revocabile in dubbio, infatti, che in questa ipotesi si è in presenza di una *notitia decoctionis* non soltanto «formalizzata», ma acquisita *ab externo*, sicché è escluso in radice che il tribunale, essendo chiamato ad accettare con pienezza di poteri l'esistenza dei presupposti (soggettivo e oggettivo) che altro giudice — investito come tale di un procedimento giurisdizionale — si è limitato a sommariamente delibare, possa assumere, anche solo apparentemente, la veste di attore.

5. — In conclusione, gli artt. 6 e 8 legge fall., correttamente interpretati, non confliggono con la denunciata norma della Costituzione, rientrando nella discrezionalità del legislatore riconoscere al giudice il potere officioso sopra descritto ovvero disporre che il giudice riferisca in ogni caso dell'insolvenza, perché si attivi, al pubblico ministero.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e degli articoli 6 e 8 del medesimo regio decreto, sollevate, in riferimento entrambe all'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, rispettivamente dalla Corte d'appello di Venezia e dal Tribunale di Saluzzo con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

03C0816

N. 241

Sentenza 30 giugno - 15 luglio 2003

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

Parametro del giudizio - Decisione alla stregua del parametro vigente alla data della proposizione del ricorso.

Istituti di credito - Istituto per il credito sportivo - Rinnovazione del consiglio di amministrazione - Lamentata carenza di effettiva rappresentanza delle Regioni e delle autonomie locali - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Toscana - Assunta lesione delle attribuzioni regionali nonché del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Spettanza allo Stato della competenza esercitata.

- Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 1999.
- Costituzione, artt. 117 e 118; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 56; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 3, comma 7, e 157; legge 16 giugno 1998, n. 191.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto in data 27 novembre 1999 del Ministro per i beni e le attività culturali, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con cui è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo per il quadriennio 1999-2000, promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 4 febbraio 2000, depositato in cancelleria il 14 successivo ed iscritto al n. 7 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 2002 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;
Uditi l'avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana e l'avvocato dello Stato Giancarlo Mando per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento al decreto in data 27 novembre 1999 del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con cui è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo per il quadriennio 1999-2002, chiedendone l'annullamento per violazione delle competenze garantite alla Regione nel settore dello sport dagli articoli 117 e 118 della Costituzione e puntualmente definite dall'art. 56 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), e dagli artt. 3, comma 7, e 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

La ricorrente, descritte natura giuridica, finalità, competenze dell'Istituto per il credito sportivo e precisato che il consiglio di amministrazione di tale Istituto, prima dell'atto oggetto di ricorso, era stato ricostituito con decreto dell'11 ottobre 1995, con scadenza in data 11 ottobre 1999, ricorda che con l'art. 161 del d.lgs. 1° settembre 1993 è stata abrogata la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, che aveva istituito l'ente, e che con l'art. 157 del d.lgs. n. 112 del 1998 è stato attribuito al Governo il compito di provvedere al suo riordino, con il preminente obiettivo di garantire la partecipazione nell'organo di amministrazione di rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali.

A tal fine si sarebbe reso necessario un regolamento «delegato», ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 59 del 1997, che avrebbe dovuto provvedere a modificare il decreto ministeriale 2 novembre 1959, con il quale era stato approvato lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo, appunto per garantire una adeguata presenza di rappresentanti delle Regioni e degli enti locali.

1.2. — Nella seduta dell'11 novembre 1999 della Conferenza unificata Stato-Regioni ed enti locali — si prosegue nel ricorso — il Ministro per gli affari regionali aveva assicurato che il nuovo statuto dell'Istituto per il credito sportivo, in conformità all'art. 157 del d.lgs. n. 112 del 1998, sarebbe stato adottato entro il 25 novembre 1999 e che comunque, attraverso la nomina di un commissario straordinario, si sarebbe potuto successivamente procedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione sulla base delle regole nel frattempo approvate. Nonostante l'impegno assunto — lamenta il ricorrente — il 27 novembre 1999 era stato adottato il decreto oggetto di ricorso, con il quale, in applicazione delle vecchie regole, che non prevedevano alcuna rappresentanza delle Regioni e degli enti locali, veniva nominato, con durata di quattro anni, il consiglio di amministrazione dell'Istituto.

1.3. — La Regione Toscana ricorda quindi che, nel definire il settore organico della materia «Turismo e industria alberghiera», trasferita alle Regioni ai sensi dell'art. 117 Cost., l'art. 56 del d.P.R. n. 616 del 1977 vi aveva incluso anche lo sport, attribuendo alle Regioni la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature e riservando allo Stato le attribuzioni del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali.

Successivamente, la legge n. 59 del 1997, nel delegare il Governo ad emanare i decreti legislativi per il conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi, non ha riservato allo Stato alcuna competenza in materia di sport e ha stabilito il principio della soppressione, trasformazione o accorpamento delle strutture centrali e periferiche dello Stato interessate dal conferimento di funzioni e compiti alle Regioni o agli enti locali [art. 3, comma 1, lettera d)].

Il d.lgs. n. 112 del 1998, a sua volta, ha disposto che tutte le funzioni e i compiti non espressamente conservati dallo Stato sono conferiti alle Regioni o agli enti locali (art. 3, comma 7) e ha trasferito alle Regioni le competenze in merito all'approvazione dei programmi relativi alla realizzazione, ampliamento e ristrutturazione degli impianti sportivi anche destinati ad ospitare manifestazioni agonistiche riferite a campionati organizzati secondo criteri di ufficialità, riservando allo Stato la vigilanza sul CONI (art. 157).

In virtù delle nuove competenze attribuite alle Regioni, il legislatore delegato ha ritenuto necessario intervenire anche per innovare la disciplina dell'istituto finanziario che amministra gran parte delle disponibilità prodotte e riutilizzate nel mondo dello sport, stabilendo che con regolamento si debba provvedere al riordino dell'Istituto e garantendo una adeguata presenza delle Regioni e delle autonomie locali nell'organo di amministrazione di tale ente.

1.4. — Ad avviso della ricorrente, il decreto impugnato violerebbe quindi le previsioni contenute nell'art. 157 del d.lgs. n. 112 del 1998, in quanto, nel ricostituire il consiglio di amministrazione dell'Istituto, sarebbe stata disattesa la volontà espressa dal legislatore delegato di innovare la disciplina dell'organo in modo da assicurare una effettiva rappresentanza, in esso, delle Regioni e delle autonomie locali. Poiché, poi, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 59 del 1997, il regolamento di riordino avrebbe dovuto essere adottato «con le modalità ed i criteri di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 [...] entro novanta giorni dall'adozione di ciascun decreto di attuazione», il decreto impugnato violerebbe anche il citato art. 7, comma 3, in quanto quel regolamento, a distanza di quasi due anni dalla entrata in vigore del d.lgs. n. 112 del 1998, non sarebbe stato adottato.

1.5. — Ad avviso della Regione Toscana, le violazioni dell'art. 157 del d.lgs. n. 112 del 1998 e dell'art. 7, comma 3, della legge n. 59 del 1997, determinerebbero una lesione delle attribuzioni regionali nel settore dello sport, così come delineate nella legislazione richiamata. Le Regioni, infatti, pur titolari delle competenze volte ad organizzare e programmare rilevanti interventi di promozione di attività sportive, che implicano l'acquisizione di notevoli risorse finanziarie, si vedrebbero del tutto estromesse, in violazione del comma 4 del citato art. 157, dall'organismo preposto a decidere in concreto come e a favore di chi ripartire i finanziamenti. Si determinerebbe, di conseguenza, un illegittimo utilizzo del potere dello Stato che verrebbe a menomare la sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite alle Regioni in materia di sport.

In effetti, secondo la ricorrente, il d.lgs. n. 112 del 1998, come già il precedente d.P.R. n. 616 del 1977, sarebbe qualificabile come legge fondamentale di riforma, giacché detta nuovi criteri di riparto di competenze tra Stato e Regioni. Si tratterebbe, quindi, di una disciplina organica attuativa di norme costituzionali sulle competenze che sarebbe, perciò, idonea a fungere da parametro interposto nei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni.

1.6. — Secondo la Regione Toscana, nella fattispecie sarebbe stato violato anche il principio della leale cooperazione. Il Governo, infatti, pur avendo a disposizione quasi due anni per adottare il regolamento di riordino dell'Istituto per il credito sportivo e pur avendolo già tecnicamente predisposto, avrebbe omesso di approvarlo nonostante l'allora imminente scadenza del consiglio di amministrazione dell'ente, che avrebbe imposto una tempestiva approvazione della riforma per evitare che il nuovo consiglio di amministrazione fosse ricostituito sulla base dei vecchi criteri. Si lamenta inoltre nel ricorso che il Ministro per gli affari regionali, in sede di Conferenza unificata, avrebbe assicurato l'adozione del nuovo regolamento entro la scadenza del 25 novembre 1999 o, in alternativa, la nomina di un commissario, mentre, senza alcuna informazione preventiva e senza motivazione, sarebbe poi stato adottato il decreto impugnato.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato.

L'Avvocatura premette che, ai sensi del decreto interministeriale 2 novembre 1959 e successive modificazioni, recante l'attuale statuto dell'Istituto per il credito sportivo, il precedente consiglio di amministrazione dell'ente (costituito con decreto in data 11 ottobre 1995) cessava dalla carica in data 11 ottobre 1999, sicché — in vista della scadenza del regime di *prorogatio* e per non paralizzare l'attività dell'ente — era stato necessario provvedere alla sua ricostituzione con il decreto 27 novembre 1999, impugnato dalla Regione Toscana.

La difesa erariale — rilevato che la ricorrente ancora l'asserita lesione delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite nel settore dello sport alla violazione dell'art. 157 del d.lgs. n. 112 del 1998 — osserva che questa disposizione in realtà, dopo avere previsto il trasferimento alle Regioni delle competenze in materia di programmi degli interventi aventi ad oggetto impianti sportivi (comma 1) e dopo avere riservato allo Stato le funzioni di vigilanza sull'Istituto di credito sportivo (comma 3), dispone che si proceda al riordino di tale ente «con regolamento ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 [...] anche garantendo una adeguata presenza nell'organo di amministrazione di rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali» (comma 4).

Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, sarebbe priva di fondamento l'affermazione della ricorrente, secondo cui il provvedimento di riordino non sarebbe ancora stato emanato nonostante l'avvenuto decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997, in quanto detto termine decorrerebbe non dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 112 del 1998, ma dall'adozione di «ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del medesimo art. 7»; decreto, quest'ultimo, che farebbe decorrere l'esercizio delle funzioni conferite alle Regioni dalla data di trasferimento dei beni e delle risorse all'uopo necessarie.

Su queste premesse la difesa dello Stato conclude che l'adozione del contestato decreto di ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo sarebbe, nell'attuale mancanza del citato regolamento di riordino, pienamente legittima e non potrebbe configurare una indebita interferenza o una negativa incidenza sulla sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita alla Regione Toscana, neppure sotto il profilo della inosservanza del principio della leale cooperazione.

3. — Nell'imminenza dell'udienza pubblica del 9 ottobre 2001, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria illustrativa, nella quale ribadisce che il decreto impugnato è stato adottato perché il consiglio di amministrazione dell'Istituto era scaduto e che, non essendo decorso il termine per l'adozione del regolamento di riordino, il rinnovo del consiglio di amministrazione non avrebbe potuto essere effettuato se non sulla base delle disposizioni dello statuto dell'ente allora vigente.

Quanto alla violazione del principio di leale collaborazione che discenderebbe dal deliberato ritardo nella emanazione del regolamento, la difesa erariale ne contesta la sussistenza, ricordando che le Regioni erano a conoscenza della prevedibile e necessaria emanazione del decreto di ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto secondo le «vecchie» regole, nel caso (in effetti verificatosi) di mancata emanazione del regolamento di riordino entro il 25 novembre 1999.

4. — Con ordinanza in data 13 dicembre 2001, la Corte disponeva il rinvio a nuovo ruolo del ricorso oggetto del presente conflitto, il quale veniva successivamente discusso all'udienza pubblica del 5 novembre 2002.

Considerato in diritto

1. — Oggetto del conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Toscana è il decreto 27 novembre 1999 del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo per il quadriennio 1999-2002. Ad avviso della ricorrente sarebbero violate le attribuzioni costituzionalmente garantite alle Regioni nel settore dello sport dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, come definite dall'art. 56 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), e dagli artt. 3, comma 7, e 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Nel ricostituire il consiglio di amministrazione dell'Istituto, sarebbe stata infatti disattesa la volontà del legislatore delegato di assicurare in esso una effettiva rappresentanza delle Regioni e delle autonomie locali.

Sarebbe stato altresì violato il principio della leale cooperazione, in quanto il Governo non ha adottato, entro il termine prescritto, il regolamento di riordino dell'Istituto per il credito sportivo previsto dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998, ed ha invece nominato il nuovo consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso, senza fornire alcuna informazione preventiva alle Regioni e senza alcuna motivazione.

2. — Il ricorso, che deve essere deciso alla luce delle disposizioni costituzionali evocate quale parametro di giudizio nel testo vigente alla data della sua proposizione, è infondato.

3. — Ai fini dell'inquadramento delle questioni poste dal presente conflitto, è utile procedere alla cognizione della normativa relativa all'Istituto per il credito sportivo nella sua evoluzione e, parallelamente, di quella relativa al riparto delle competenze tra Stato e Regioni in materia di sport e di credito.

3.1. — L'Istituto per il credito sportivo è stato istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma), che, all'articolo 1, lo definiva ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma, il cui patrimonio, ai sensi dell'art. 2, era costituito dal fondo di dotazione conferito dai partecipanti nominativamente individuati, da un fondo di garanzia di 2.500 milioni conferito dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla riserva ordinaria di cui al successivo art. 13 e da eventuali riserve straordinarie.

In base alla legge istitutiva, l'Istituto esercitava il credito, sotto forma di mutui a medio e lungo termine, a favore di enti pubblici locali e di altri enti pubblici che, in base a progetti approvati secondo le norme vigenti in materia, sentito il parere tecnico del CONI, intendessero costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché acquistare immobili da destinare ad attività sportive. Il credito poteva essere esercitato, con le medesime modalità e per le medesime finalità, anche in favore di federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, di società ed associazioni sportive e di enti di promozione sportiva aventi personalità giuridica e riconosciuti dal CONI, di società e associazioni sportive affiliate ai predetti enti di promozione sportiva, costituite senza fine di lucro, aventi personalità giuridica, nonché a favore di ogni altro ente morale che perseguisse, in conformità della normativa ad esso relativa e sia pure indirettamente, finalità ricreative e sportive senza fine di lucro.

Ai sensi dell'art. 4, l'Istituto provvedeva alla concessione del credito con i mezzi patrimoniali disponibili di cui all'art. 2, con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti e con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a trenta volte l'ammontare del patrimonio formato ai sensi dell'art. 2. L'art. 5 autorizzava l'Istituto a concedere contributi agli interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità della legge, con la disponibilità di un fondo speciale costituito presso l'istituto medesimo e alimentato con il versamento dell'aliquota dell'1 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici, a norma dell'art. 6 del d.lgs. 14 aprile 1948, n. 496 (Disciplina delle attività di giuoco), nonché con l'importo dei premi dei concorsi medesimi colpiti da decadenza.

L'attività dell'Istituto era poi regolata, conformemente alle disposizioni legislative, dallo statuto, approvato con decreto ministeriale 2 novembre 1959, più volte modificato da successivi decreti. Lo statuto riproduceva in larga misura le previsioni della legge istitutiva, ora succintamente richiamate.

La legge n. 1295 del 1957 è stata abrogata dall'art. 161 del d.lgs. 1º settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), ad eccezione degli artt. 2, quarto comma, 3, settimo comma, e 5, concorrenti, rispettivamente, una componente della dotazione patrimoniale dell'Istituto, l'ammontare degli onorari notarili e la facoltà di concedere contributi sugli interessi sui mutui accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti.

3.2. — Non vi è alcun dubbio che, sulla base della disciplina ora riguardata, l'attività dell'Istituto per il credito sportivo fosse qualificabile come attività bancaria, che secondo il citato d.lgs. n. 385 del 1993 consiste nella raccolta di risparmio tra il pubblico e nell'esercizio del credito, attività questa riservata appunto alle banche (art. 10), le quali devono essere costituite in società per azioni o in società cooperative per azioni a responsabilità limitata [art. 14, comma 1, lettera *a*]. L'Istituto, svolgendo attività di credito, attraverso la erogazione di mutui e di contributi agli interessi su mutui contratti con altri istituti di credito, e di raccolta del risparmio, sia pure solo sotto forma di emissione di prestiti obbligazionari, non ha assunto la forma societaria: esso pertanto rientra nell'ambito delle banche pubbliche residue, di cui all'art. 151 del d.lgs. n. 385 del 1993, la cui operatività, organizzazione e funzionamento sono disciplinate dallo stesso decreto legislativo, dagli statuti e dalle norme in questi richiamate.

3.3. — Chiarita, dunque, la natura dell'attività svolta dall'Istituto per il credito sportivo, occorre procedere ora alla ricognizione della normativa concernente il riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni in materia.

L'art. 56 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nel disporre il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle competenze in materia di turismo ed industria alberghiera, aveva incluso fra queste «la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzi, d'intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici». La medesima disposizione, in ordine all'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e alle relative attività promozionali, manteneva ferme le competenze del CONI e prevedeva che le Regioni potessero avvalersi della consulenza tecnica di quest'ultimo per gli impianti e le attrezzi da esse promossi.

La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) ha delegato il Governo a conferire alle Regioni e agli enti locali, ai sensi degli artt. 5, 118 e 128 della Costituzione, nel testo allora vigente, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici. Dal suddetto trasferimento erano esclusi i compiti e le funzioni riferibili alle materie specificamente indicate dall'art. 1, comma 3, espressamente riservate allo Stato. Di particolare rilievo, ai fini della presente controversia è la constatazione che le funzioni e i compiti riconducibili all'attività bancaria non erano riservate allo Stato e non erano dunque sottratte alla delega. Infatti, esclusi dal trasferimento erano, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera *h*), nella sua originaria formulazione, le funzioni e i compiti riconducibili alla materia «moneta, perequazione delle risorse finanziarie e sistema valutario», non invece le banche.

In attuazione della delega, era stato emanato il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale, per la parte che qui interessa, aveva disposto, all'art. 157, sotto la rubrica «Competenze in materia di sport», al comma 3, che restavano salve le funzioni statali di vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo, e al comma 4, che con l'apposito regolamento di cui all'art. 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nei termini ivi previsti, il Governo provvedesse al riordino dell'Istituto, anche garantendo una adeguata presenza nell'organo di amministrazione dei rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali.

Ed è appunto questa la disposizione che si assume violata dal decreto ministeriale impugnato, con conseguente lesione delle attribuzioni regionali.

4. — La prospettazione della Regione non può essere accolta per l'assorbente rilievo che la disposizione su cui si fondava la previsione della necessaria partecipazione di rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali al consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo deve ritenersi superata per effetto della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica), promulgata e pubblicata dopo l'emersione e l'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Tale legge ha infatti sostituito l'art. 1, comma 3, lettera *h*, della legge n. 59 del 1997, riformulando questa disposizione nel senso che dal conferimento di funzioni alle Regioni e agli enti locali sono escluse non solo quelle riconducibili alla materia «moneta, perequazione delle risorse finanziarie e sistema valutario», ma anche quelle afferenti alla materia «banche». E poiché l'Istituto per il credito sportivo è una banca, il principio della *lex posterior* impedisce di ritenere tuttora vigente il precedente conferimento alle Regioni e alle autonomie locali di funzioni ad esso relative.

Si è qui in presenza di un fenomeno in cui il legislatore, per provocare la cessazione di vigenza del decreto legislativo, ha operato sulla legge di delegazione nel momento in cui il termine per l'esercizio della delega era scaduto, sicché la complessa operazione non può essere intesa come conferimento di una nuova delega valida *de futuro*, diretta ad escludere l'attribuzione alle Regioni e agli enti locali di compiti e funzioni inerenti alla gestione dell'Istituto per il credito sportivo, ma puramente e semplicemente come intervento legislativo mirante a rendere priva di una base legale qualsiasi attribuzione *medio tempore* intervenuta, con immancabili riflessi sul piano della vigenza. La circostanza che il Parlamento, con la legge n. 191 del 1998 abbia operato nominalmente sulla legge di delegazione e sui poteri del Governo, anziché agire direttamente sulle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo attuativo (art. 157 d.lgs. n. 112 del 1998, nella parte in cui, regolando l'Istituto per il credito sportivo, attraeva alla materia dello sport anche profili riguardanti una banca) non può essere altrimenti interpretata che come rimozione di queste disposizioni fin dall'origine. Una ricostruzione, questa, che è corroborata da quanto disposto dall'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici), il quale, nel quadro delineato dal nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, ha nuovamente delegato il Governo a riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle Regioni e delle autonomie locali. A ispirare la più recente disciplina è stata indubbiamente la considerazione che, anche se si tratta di una «banca», tale istituto svolge una attività suscettibile di incidere sull'«ordinamento sportivo» che, in forza del terzo comma dell'art. 117 Cost., forma oggetto di competenza legislativa concorrente. Ma essa costituisce, nel medesimo tempo, conferma che la partecipazione delle Regioni e delle autonomie locali agli organi dell'ente non poteva più trovare fondamento nell'art. 157 del d.lgs. n. 112 del 1998 proprio a causa della vicenda normativa sopra descritta.

Il decreto impugnato, che ha ricostituito il consiglio di amministrazione sulla base di quanto previsto dallo statuto dell'ente all'epoca vigente, non è dunque lesivo di alcuna attribuzione regionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato provvedere, con il decreto impugnato, alla rinnovazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 242

Sentenza 30 giugno - 15 luglio 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Termini normativi della questione - Ricorso governativo - Apodittica indicazione del parametro di giudizio - Insufficiente motivazione - Inammissibilità della questione.

- Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16, art. 48.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *a*); statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 1, 4, 5 e 6; d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469, art. 3.

Regione Friuli-Venezia Giulia - Difesa del suolo e del demanio idrico - Normativa per il riassetto organizzativo e funzionale - Possibilità di «intese» della Regione con l'Austria e la Slovenia - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Prospettato superamento dei limiti costituzionali a tali intese - Non fondatezza della questione.

- Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16, art. 48.
- Costituzione, art. 117, nono comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 48 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 9 settembre 2002, depositato in Cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 57 del registro ricorsi 2002.

Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 2003 il giudice relatore Fernanda Contrì;

Uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera *a*) e nono comma, della Costituzione, agli artt. 1, 4, 5 e 6 dello statuto della Regione di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e all'art. 3 del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia).

Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata, che attribuisce al Presidente della Regione il potere di stipulare intese con la Slovenia e con l'Austria al fine del coordinamento delle attività in materia di difesa del suolo nei bacini idrografici transfrontalieri, pur prevedendo che dette intese vengano assunte «in conformità ai principi di cui all'art. 117 nono comma della Costituzione», non rispetterebbe i limiti stabiliti dalla norma costituzionale citata, che prevede la possibilità di «intese» delle Regioni solo con enti territoriali interni ad altri Stati e non con questi ultimi, intese che possono essere concluse soltanto «nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato» che, in materia, non sono ancora state emanate.

Secondo il ricorrente, il richiamo all'art. 117, nono comma, contenuto nella disposizione impugnata sarebbe quindi vago e tecnicamente inesatto, dal momento che la disposizione costituzionale stabilisce già una disciplina positiva, non limitandosi ad enunciare semplici principi.

Richiamato il «principio di continuità» dell'ordinamento, di cui alla sentenza della Corte n. 376 del 2002, e rilevato come la specialità dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia non possa comportare una diversa lettura dei limiti di cui alle disposizioni costituzionali invocate, l'Avvocatura conclude chiedendo che la disposizione impugnata sia dichiarata costituzionalmente illegittima e chiedendo alla Regione di non procedere all'attuazione della legge stessa in pendenza di giudizio.

2. — Si è costituita in giudizio la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, depositando una prima memoria con la quale ha chiesto alla Corte di dichiarare la questione inammissibile e infondata.

Con successiva memoria, depositata in prossimità dell'udienza, la Regione autonoma ha meglio illustrato le proprie difese.

Ad avviso della Regione Friuli-Venezia Giulia, l'art. 117, nono comma, Cost., riconosce alle regioni la possibilità di concludere sia accordi con Stati, aventi una diretta rilevanza internazionale, sia intese con enti territoriali interni ad altri Stati.

Anche prima della riforma del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza costituzionale riteneva pacificamente che le regioni potessero stipulare intese con Stati, oltre che con enti territoriali sub-statali, come risulta dalle sentenze n. 332 del 1998 e n. 13 del 2003, che hanno sì annullato intese stipulate da regioni con Stati esteri, ma solo per la mancata previa comunicazione delle stesse al Governo. L'inciso «nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato», di cui al nono comma dell'art. 117 Cost., secondo la Regione Friuli-Venezia Giulia non può quindi essere interpretato nel senso di privare le regioni di capacità che esse pacificamente esercitavano anche prima della riforma del Titolo V, posto che i diritti e le facoltà previsti dalla Costituzione sono direttamente esercitabili secondo le regole ed i principi tratti dalla stessa, pur in attesa di una legislazione ordinaria di attuazione.

Nel caso in esame, pur dovendosi ammettere che la capacità delle regioni di impegnare lo Stato sul piano del diritto internazionale richiede la definizione di regole e procedure, quando si tratta di intese per il coordinamento di attività di rispettiva competenza degli ordinamenti di ciascuna entità partecipante — che non producono vincoli internazionali fra gli Stati — null'altro può essere richiesto se non la «previa comunicazione» allo Stato, per la verifica della compatibilità dell'atto con gli indirizzi di politica estera perché, in caso contrario, si rimetterebbe indefinitamente alla volontà del legislatore statale ordinario l'attuazione della Costituzione.

L'inesistenza di qualsiasi violazione della Costituzione emergerebbe inoltre, sotto diverso profilo, dalla disposizione di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., che attribuisce alle regioni potestà legislativa concorrente in materia di «rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni», ciò che non le esime dal rispetto delle concorrenti potestà statali ma rende pacificamente esercitabile la potestà regionale nel quadro «fissato esplicitamente o implicitamente dallo Stato», secondo quanto stabilito dalla Corte con la sentenza n. 282 del 2002.

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 117, primo comma, lettera *a*), Cost., la difesa della Regione rileva come la censura sia solo apoditticamente indicata in ricorso ma non motivata, con la conseguente inammissibilità della stessa; osserva inoltre che il parametro è stato indicato impropriamente, dal momento che la legge regionale non mette in discussione le prerogative statali in materia di politica estera.

La difesa della Regione prosegue rilevando che le censure esposte nel ricorso dell'Avvocatura sarebbero frutto di una erronea interpretazione della disposizione impugnata, che non solo non sarebbe «vaga e tecnicamente inesatta», ma al contrario sottolineerebbe l'esigenza che le funzioni in materia di difesa del suolo siano svolte nel modo più efficiente e coordinato possibile.

Inoltre, la disposizione prevede la competenza alla stipulazione delle intese in capo al Presidente della Regione, essendo palese che si tratta di atti che rientrano nel suo ruolo statutario, e precisa che tali atti saranno assunti «in conformità ai principi di cui all'art. 117, nono comma, Cost.», e quindi nel quadro sia della Costituzione, sia di quanto sarà disposto dalla legge statale, sia infine dei principi di diritto costituzionale già vigenti.

Da tale assunto la difesa della Regione resistente deduce che, qualora venissero stipulate intese al di fuori di tali principi e regole, lo Stato potrebbe far valere la lesione delle proprie prerogative davanti alla Corte attraverso lo strumento del conflitto di attribuzioni, già più volte utilizzato in questa materia.

Sempre secondo la difesa della Regione, riguardo al contrasto dell'art. 48 impugnato con taluni articoli dello statuto regionale, si tratterebbe di una censura non motivata, della quale sarebbe impossibile individuare il contenuto, e in ogni caso infondata, dato che le disposizioni dello statuto indicate fondano e certo non contraddicono la capacità regionale di stipulare intese con altri soggetti, al fine del migliore esercizio delle proprie funzioni.

Quanto alle intese con la Repubblica austriaca, la Regione deduce un ulteriore motivo di totale ed assoluta infondatezza, dal momento che si tratta di Paese membro dell'Unione europea e nell'ambito di materie in tutto o in parte ad essa devolute, che hanno quindi perduto carattere internazionalistico e non attengono alla politica estera.

A tale proposito, la Regione rileva come l'ordinamento abbia da tempo riconosciuto alle relazioni tra regioni e istituzioni dell'Unione carattere «interno e collaborativo». Nel quadro dell'Unione europea ed entro le sue regole non esiste e non potrebbe esistere quindi un limite di «politica estera» che impedisca alla Regione Friuli-Venezia Giulia di coordinare la sua attività con le istituzioni austriache per il migliore esercizio delle sue funzioni, secondo una regola di diritto comunitario che non potrebbe essere negata.

Infine la difesa della Regione osserva che l'invito, rivoltole in ricorso, a «non procedere all'attuazione della legge stessa in pendenza di giudizio» sarebbe del tutto irrituale, oltre che ingiusto ed arbitrario, dovendosi al più intendere come invito «a non stipulare le intese cui la legge si riferisce».

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale dell'art. 48 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), che attribuisce al Presidente della Regione il potere di stipulare intese con la Slovenia e con l'Austria al fine del coordinamento delle attività in materia di difesa del suolo nei bacini idrografici transfrontalieri, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *a*), e nono comma, della Costituzione, degli artt. 1, 4, 5 e 6 dello statuto approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e dell'art. 3 del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia).

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri la disposizione impugnata, pur prevedendo che le intese con la Slovenia e l'Austria vengano stipulate «in conformità ai principi di cui all'art. 117 nono comma della Costituzione», non rispetterebbe i limiti stabiliti dalla norma costituzionale, secondo la quale sono possibili «intese» solo con enti territoriali interni ad altri Stati e non con questi ultimi, e le intese possono essere concluse soltanto «nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato», leggi che ad oggi non sono ancora state emanate.

2. — La questione è in parte inammissibile ed in parte infondata.

3. — Preliminarmente va osservato che il ricorso indica, quali parametri della ritenuta illegittimità costituzionale, l'art. 117, secondo comma, lettera *a*) e nono comma, della Costituzione, gli artt. 1, 4, 5 e 6 dello statuto regionale di cui alla legge cost. n. 1 del 1963 e l'art. 3 del d.P.R. n. 469 del 1987.

L'atto introduttivo del presente giudizio non fornisce alcuna motivazione in ordine alle ragioni per le quali la disposizione impugnata della legge regionale violerebbe il secondo comma, lettera *a*), dell'art. 117 Cost., le varie norme dello statuto di autonomia della regione citate, e le relative norme di attuazione stabilite con il d.P.R. n. 469 del 1987.

In proposito questa Corte ha più volte affermato (sentenza n. 384 del 1999; cfr. anche, *ex plurimis*, sentenze n. 85 del 1990 e n. 261 del 1995) che non solo il ricorso deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, «deve cioè indicare dove siano poste o da dove si possano o si debbano ricavare le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità», ma deve inoltre «contenere una seppur sintetica argomentazione di merito, a sostegno della richiesta declaratoria d'incostituzionalità della legge».

Mancando in ricorso, come eccepito dalla difesa della Regione Friuli-Venezia Giulia, qualsiasi specifica motivazione in ordine ai parametri che sono solo apoditticamente indicati, con la sola eccezione di quello di cui all'art. 117, nono comma, Cost., la questione deve ritenersi, *in parte qua*, inammissibile.

4. — Restano da esaminare le censure del Presidente del Consiglio dei ministri che si fondano sulla pretesa violazione dell'art. 117, nono comma, Cost.

La disposizione regionale impugnata è inserita in un testo di legge avente lo scopo di provvedere al riassetto organizzativo e funzionale delle attività della Regione Friuli-Venezia Giulia per la difesa del suolo e del demanio idrico, secondo una competenza per materia che appartiene pacificamente alla stessa regione e non è in contestazione tra le parti.

In tale contesto ed a questi fini la legge del Friuli-Venezia Giulia prevede tra l'altro la possibilità di stipulare intese con lo Stato per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla laguna di Marano-Grado, e intese con la Regione del Veneto per le attività che riguardano i fiumi Tagliamento e Livenza lungo i tratti che fanno da confine ai due ambiti territoriali regionali (art. 47 della legge regionale cit.).

La disposizione successiva, che è oggetto della presente impugnazione, prevede la possibilità di stipulare intese, non diversamente da quelle con lo Stato e la regione confinante, nel rispetto dell'art. 117, nono comma, Cost., anche con l'Austria e la Slovenia, «al fine del coordinamento delle attività in materia di difesa del suolo nei bacini idrografici transfrontalieri».

Al di là dell'inesatto *nomen iuris* adottato nella legge regionale («intese» in luogo di «accordi», come indicato dall'art. 117, nono comma, Cost. per gli atti regionali stipulati con altri Stati), la disposizione si limita soltanto ad attribuire la competenza in materia al Presidente della Regione, senza in alcun modo incidere sui limiti costituzionali indicati.

Ancora non può ritenersi, come richiesto nel ricorso, che sia necessario attendere una legge statale ordinaria di attuazione dell'art. 117, nono comma, Cost., per stabilire a chi, nell'ambito delle istituzioni della regione Friuli-Venezia Giulia, spetti la competenza per tali stipulazioni.

La violazione della norma costituzionale è prospettata nel ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri solo in via ipotetica e la dogianza è volta a censurare intese ed accordi con altri Stati che non risultano in alcun modo stipulati.

Ed ancora la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) — che prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica per favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana — nulla dispone in ordine alle competenze interne agli ordinamenti delle singole regioni per la stipula di tali accordi.

La censura risulta del tutto infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, agli artt. 1, 4, 5 e 6 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e all'art. 3 del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia);

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, nono comma, Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

03C0818

N. 243

Ordinanza 30 giugno - 15 luglio 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Regressione del procedimento - Termini massimi di fase - Limite al computo dei periodi di custodia cautelare sofferti in una fase o grado diversi - Afferito contrasto con il principio della garanzia della libertà personale - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 303, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 13.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 303, comma 2, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze del 25 luglio 2002 della Corte di cassazione - sezioni unite penali e del 3 ottobre 2002 del Tribunale - sezione per il riesame di Milano, iscritte rispettivamente al n. 434 e al n. 545 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, 1^a serie speciale, dell'anno 2002 e nella edizione straordinaria, 1^a serie speciale, del 27 dicembre 2002.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nelle camere di consiglio del 26 febbraio 2003 e del 21 maggio 2003 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che con ordinanza in data 25 luglio 2002 le sezioni unite penali della Corte di cassazione hanno sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 13 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 303, comma 2, del codice di procedura penale, «nella parte in cui impedisce di computare ai fini dei termini massimi di fase determinati dal successivo articolo 304, comma 6, i periodi di detenzione sofferti in una fase o in un grado diversi da quelli in cui il procedimento è regredito»;

che il giudice *a quo* riferisce di essere stato investito della interpretazione delle disposizioni censurate allorché, intervenuta l'ordinanza n. 529 del 2000 di questa Corte, si erano nuovamente verificati i medesimi contrasti che una precedente sentenza delle sezioni unite (la n. 4 del 2000, Musitano), si era proposta di risolvere;

che l'ordinanza ricorda come, con la sentenza n. 292 del 1998, la Corte costituzionale, disattendendo la costante lettura invalsa nella giurisprudenza, aveva ritenuto che un'interpretazione adeguata del sistema normativo consentiva di concludere che l'art. 304, comma 6, del codice di procedura penale, costituiva limite estremo e meccanismo di chiusura della disciplina della custodia cautelare, sicché il superamento del doppio dei termini di fase era causa di scarcerazione anche nelle ipotesi di regressione del procedimento (art. 303, comma 2, cod. proc. pen.);

che, prosegue il remittente, sorgeva tuttavia contrasto in sede di legittimità non già sulla possibilità di aderire alla decisione di questa Corte, bensì sul modo con cui calcolare il termine finale in caso di regressione: parte della giurisprudenza riteneva che si dovesse considerare tutta la detenzione comunque sofferta dall'inizio di una determinata fase o grado fino al provvedimento che dispone il regresso, sommandola con quella successiva, mentre altre pronunce affermavano che si dovessero congiungere alla detenzione in atto nella fase o grado in cui il procedimento era regredito solo i periodi di privazione della libertà già subiti nella fase o nel grado medesimo;

che le sezioni unite — si ricorda ancora nell'ordinanza — con la sentenza Musitano accoglievano la seconda soluzione interpretativa, sul rilievo che l'art. 303, comma 2, del codice di procedura penale, nello stabilire che, in caso di regressione, i termini «decorrono di nuovo», evidentemente esclude che i termini stessi abbiano continuato a decorrere;

che quella sentenza ha quindi affermato che il codice aveva accolto una concezione monofasica o endofasica, come era desumibile dal fatto che il legislatore distingue fra termine di fase e termine complessivo, mentre in nessuna disposizione verrebbe in considerazione un periodo «interfasico», con la conseguenza che, quando l'art. 303, comma, 2, cod. proc. pen., fa riferimento ai termini che decorrono di nuovo, a questi si possono sommare, nel rispetto dell'art. 304, comma 6, solo entità omogenee, e cioè i periodi trascorsi nella stessa fase;

che l'anzidetta sentenza delle sezioni unite, sebbene dichiari esplicitamente di non aver reperito nella ricordata pronuncia di questa Corte alcun suggerimento circa il sistema di computo dei termini, offrirebbe, in vari passaggi della motivazione, argomenti idonei a collegare l'interpretazione prescelta ai principi costituzionali che questa Corte aveva affermato, e cioè il principio di proporzionalità e quello della riduzione al minimo necessario del sacrificio della libertà personale;

che ad avviso del remittente, che riprende e sviluppa argomenti riferibili alla precedente sentenza delle sezioni unite, la proporzionalità dei termini di custodia cautelare non può razionalmente prescindere dalle attività previste nella singola fase, durante la quale deve essere consentito, permanendo la custodia, il compimento di specifici atti processuali, con la conseguenza che imputare alla fase in cui il procedimento regredisce l'intervallo in cui non era dato svolgere le attività proprie di quella fase significherebbe scardinare l'assetto delle esigenze che erano state contemperate;

che anche il principio della riduzione al minimo del sacrificio della libertà personale verrebbe, secondo questa logica, rispettato, poiché il periodo trascorso nella fase intermedia verrebbe bensì «sterilizzato», ma non perduto, in quanto «accreditato» alla fase di competenza ed a questa sommato quando il procedimento l'avrà raggiunta;

che in questo modo il sacrificio per il soggetto sarebbe comunque di carattere transitorio e non potrebbe paragonarsi — in un equilibrato bilanciamento degli interessi — agli effetti di rottura del sistema che il criterio del cumulo indifferenziato irragionevolmente è in grado di provocare;

che tuttavia questa interpretazione costituzionalmente plausibile appare azzardata alla luce della ordinanza n. 529 del 2000 di questa Corte, dalla quale sorgerebbe anzi il dubbio che il criterio della cumulabilità dei soli segmenti omogenei contrasti con le suindicate disposizioni costituzionali, in quanto la Corte ha comunque affermato che il cumulo di tutti i periodi è il solo coerente con l'art. 13 Cost., che impone di privilegiare la soluzione che riduca al minimo il sacrificio della libertà personale;

che pertanto le sezioni unite, sul presupposto «che l'art. 303, comma 2, cod. proc. pen. esprime una norma che, sia pure considerando i principi più volte ricordati e quindi — forse — in contrasto con essi, impedisce di addizionare, nel calcolo del doppio del termine finale di fase, periodi di detenzione sofferti in fasi o gradi diversi da quelli in cui il procedimento è regredito», chiedono a questa Corte, «nel rispetto delle reciproche attribuzioni, di intervenire sulla disposizione indicata con una pronunzia caducatoria, se il dubbio dovesse rivelarsi fondato»;

che identica questione è stata sollevata dal Tribunale - sezione per il riesame di Milano con ordinanza del 3 ottobre 2002, negli stessi termini e con le medesime argomentazioni sviluppate dalla Corte di cassazione;

che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata;

che infatti, ad avviso della difesa erariale, la questione, avendo ad oggetto la legittimità di una certa interpretazione della norma che, propugnata da una precedente decisione della Corte di cassazione, è stata espresamente ritenuta non corretta dall'ordinanza n. 529 del 2000, si ridurrebbe ad un quesito meramente interpretativo, che i rimettenti avrebbero dovuto risolvere adottando l'interpretazione conforme a Costituzione, ancorché non condivisa;

che l'Avvocatura dello Stato osserva, in via subordinata, che, quand'anche fosse vero quanto sostenuto nelle ordinanze di rimessione, «il dettato dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen. che residuerebbe come non toccato dalle precedenti pronunce della Corte [...] ben potrebbe avere una propria giustificazione in riferimento alla struttura del processo penale e al canone generale dell'autonomia dei termini di fase ispirato a principi egualmente meritevoli di tutela, quale, in primis, l'esigenza di tutela della collettività», profilo, questo, che sembrerebbe non essere stato preso in considerazione dai rimettenti.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano la medesima questione, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 303, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata dalle sezioni unite penali della Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui impedisce di computare ai fini dei termini massimi di fase determinati dal successivo art. 304, comma 6, cod. proc. pen., i periodi di detenzione sofferti in una fase o in un grado diverso da quelli in cui il procedimento è regredito, è manifestamente inammissibile, e analoga decisione deve riguardare l'ordinanza del Tribunale - sezione per il riesame di Milano che ne ricalca l'iter argomentativo;

che infatti, più che motivare la non manifesta infondatezza della questione, entrambe le ordinanze di rimessione si propongono di dimostrare la coerenza con i parametri evocati dell'opposta soluzione secondo la quale, in caso di regressione del procedimento, devono essere computati soltanto i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi omogenee;

che i giudici a quibus muovono dalla premessa che, secondo la sentenza di questa Corte n. 292 del 1998, l'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale costituisce limite estremo e meccanismo di chiusura della disciplina della custodia cautelare, sicché il superamento del doppio dei termini di fase è causa di scarcerazione anche nelle ipotesi di regressione del procedimento (art. 303, comma 2, cod. proc. pen.);

che in particolare i remittenti ricordano che nella citata sentenza la soluzione indicata discendeva dall'applicazione dei principi di proporzionalità dei termini di custodia cautelare e di riduzione al minimo necessario del sacrificio della libertà personale;

che, va soggiunto, poco dopo questa Corte era tornata sulla questione con l'ordinanza n. 429 del 1999, la quale riaffermava come soluzione costituzionalmente obbligata quella secondo cui il superamento di un periodo di custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione determina la perdita di efficacia della custodia anche se quei termini hanno iniziato a decorrere nuovamente a seguito della regressione del processo;

che era poi intervenuta la sentenza Musitano (Cass., sez. un., n. 4 del 2000), per la quale, quando l'articolo 303, comma 2, fa riferimento ai termini che decorrono di nuovo, a questi si potrebbero sommare solo entità omogenee, e cioè periodi di custodia cautelare trascorsi nella stessa fase;

che ben due ordinanze di questa Corte avevano però ribadito come costituzionalmente vincolata, in forza del valore espresso dall'art. 13 Cost., l'interpretazione secondo cui la custodia cautelare perde efficacia allorquando la sua durata abbia superato un periodo pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione, anche nei casi di regressione del procedimento (ordinanza n. 214 del 2000), e non avevano mancato di avvertire che l'orientamento seguito è il solo coerente con l'art. 13 Cost., il quale impone di privilegiare la soluzione interpretativa che riduca al minimo il sacrificio della libertà personale (ordinanza n. 529 del 2000);

che nonostante la univocità delle pronunce di questa Corte, i remittenti sostengono che nella ricordata sentenza Musitano vi fosse un evidente collegamento tra l'interpretazione prescelta circa il computo dei termini in caso di regressione e i principi costituzionali affermati da questa Corte nella ricordata sentenza n. 292 del 1998;

che invero, si sostiene nelle ordinanze di rimessione, il principio di proporzionalità dovrebbe essere inteso nel senso di consentire, permanendo la custodia cautelare, il compimento di specifici atti processuali, e ciò impedirebbe di imputare alla fase in cui il procedimento regredisce un periodo di restrizione della libertà personale durante il quale non è dato svolgere le attività proprie di quella fase;

che, secondo i giudici *a quibus*, anche se in caso di regressione non vengono conteggiati i periodi di detenzione sofferti in fasi non omogenee, la garanzia dell'art. 13 Cost. e il principio del minor sacrificio della libertà personale non risulterebbero vanificati, poiché tali periodi verrebbero computati in futuro, quando il procedimento avrà raggiunto la fase successiva;

che dunque, per affermare la soluzione posta a base dell'odierna questione, le ordinanze di rimessione non adducono una lettura degli articoli 303, comma 2, e 304, comma 6, cod. proc. pen. condotta alla stregua della sola legislazione ordinaria, ma muovono proprio da una interpretazione dei principi costituzionali che presidiano la materia, subordinando però il principio di proporzionalità all'appagamento delle esigenze della fase processuale e riducendo il principio del minor sacrificio della libertà personale ad una sorta di «credito di libertà» spendibile nelle eventuali fasi successive;

che peraltro non viene qui in rilievo l'accezione, più o meno ristretta, dei principi costituzionali che i remittenti assumono, quanto la struttura argomentativa delle ordinanze di rimessione, che si fondano sull'interpretazione contenuta nell'ordinanza n. 529 del 2000 di questa Corte, proprio mentre riservano ad essa, sul piano della consistenza di quei principi, critiche severe;

che tanto meno può essere ritenuto ammissibile un simile approccio alla giustizia costituzionale se si considera che l'ordinanza delle sezioni unite, oltre ad apparire perplessa (in una motivazione tutta protesa, nella sostanza, a dimostrare l'infondatezza della questione, il denunciato contrasto si riduce ad un laconico «forse»), si chiude con l'esplicito invito al «rispetto delle reciproche attribuzioni», come se a questa Corte fosse consentito affermare i principi costituzionali soltanto attraverso sentenze caducatorie e le fosse negato, in altri tipi di pronunce, interpretare le leggi alla luce della Costituzione;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 303, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 13 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezioni unite penali, e dal Tribunale - sezione per il riesame di Milano, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

03C0819

N. 244

Ordinanza 30 giugno - 15 luglio 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Custodia cautelare - Durata - Termine massimo - Decorrenza in caso di pluralità di ordinanze restrittive per fatti diversi, in rapporto di connessione qualificata - Afferito contrasto con il principio di definizione legislativa dei limiti massimi di custodia preventiva - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 297, comma 3, come modificato dall'art. 12 della legge 8 agosto 1995, n. 332.
- Costituzione, art. 13, ultimo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 297, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 12 della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), promossi con due ordinanze dell'11 e del 16 ottobre del 2002 dal Tribunale di Torino, iscritte rispettivamente al n. 555 e al n. 577 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1 e n. 3, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 2003 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con ordinanza in data 11 ottobre 2002, il Tribunale di Torino, chiamato a decidere sull'appello presentato da un imputato avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale aveva respinto la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare in atto per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, ha sollevato, in riferimento all'articolo 13, ultimo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale [come modificato dall'art. 12 della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa)], «nella parte in cui, per l'ipotesi di una pluralità di ordinanze restrittive per fatti diversi, è prevista la decorrenza del termine massimo della custodia cautelare, per tutti i reati in rapporto di connessione qualificata, a far tempo dalla data della contestazione più remota, esclusivamente nei casi in cui la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai fatti di successiva contestazione non risultasse dagli atti all'epoca del primo provvedimento; o nella parte, almeno, in cui viene richiesta, ai fini della diversificazione dei termini di decorrenza, la verifica positiva di tempestività delle nuove contestazioni cautelari anche fuori dei casi in cui sia intervenuto provvedimento che dispone il giudizio relativamente ai fatti oggetto di più remota contestazione»;

che il remittente premette in fatto che l'ordinanza della quale è stata chiesta la dichiarazione di inefficacia è stata emessa in data 26 giugno 2002 in relazione al reato di cui agli artt. 110 del codice penale e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), e che nei confronti del medesimo indagato era stata disposta, in relazione al reato di rapina, altra misura cautelare in data 27 novembre 1999;

che la richiesta di dichiarazione di inefficacia della misura cautelare, osserva il giudice *a quo*, era motivata sulla base del rilievo che tutti gli elementi posti a fondamento della stessa erano noti al pubblico ministero sin da prima della celebrazione del giudizio per il reato di rapina, per il quale l'imputato aveva riportato condanna, ed era stata respinta dal GIP perché gli indizi del concorso esterno nell'associazione a delinquere finalizzata al commercio internazionale di sostanza stupefacente erano emersi solo successivamente all'arresto in flagranza per il reato di rapina, sicché, prima di quel momento, l'autorità giudiziaria non era in grado di formulare a carico dell'imputato l'ipotesi di reato poi contestata con il provvedimento restrittivo del 26 giugno 2002;

che in proposito il tribunale, tenuto conto del fatto che gli indizi relativi al secondo reato si desumevano dalle intercettazioni di conversazioni effettuate prima della emissione della ordinanza cautelare del 1999, ma trascritte successivamente e in ogni caso prima del rinvio a giudizio per il reato di rapina, sostiene che, poiché i fatti contestati con l'ordinanza cautelare del 2002 erano già desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio, dovrebbe trovare applicazione «la prima parte dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.», che prevede, in tale ipotesi, la retrodatazione del termine iniziale di decorrenza dei termini di durata massima della misura cautelare al giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza, con la conseguenza che, nel caso di specie, i termini sarebbero già decorsi, dovendosi computare il termine dalla data del 27 novembre 1999;

che ciò precisato in fatto, il remittente rileva che l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nella sua formulazione attuale, oltre a prevedere che la retrodatazione dei termini di custodia cautelare si ha non soltanto nei casi di ordinanze relative allo stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ma anche nel caso di fatti diversi, quando sussista connessione ai sensi dell'art. 12, lettere *b*) e *c*), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, purché i fatti diversi siano stati commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza, stabilisce altresì che la disposizione stessa non si applica quando i fatti diversi non erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per i reati rispetto ai quali sussiste il prescritto rapporto di connessione;

che il giudice *a quo* ricorda che questa Corte, con sentenza n. 89 del 1996, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede il medesimo regime della decorrenza della seconda misura sia nell'ipotesi di artificioso ritardo della nuova contestazione cautelare, sia nel caso in cui il successivo provvedimento sia stato tempestivo in relazione al momento in cui il fatto è stato accertato;

che, ad avviso del remittente, dalla motivazione della sentenza della Corte costituzionale emergerebbe che il nuovo testo dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. mostra l'intendimento del legislatore di stabilire — anche nel caso di distinte ordinanze relative a fatti diversi, limitatamente alle situazioni di connessione qualificata ivi indicate — la regola della comune decorrenza dalla prima ordinanza dei termini di durata delle misure applicate, e ciò senza attribuire alcun peso alla circostanza che, a quell'epoca, tali fatti fossero già noti al pubblico ministero in tutti i loro elementi rilevanti a livello cautelare ovvero gli fossero già sconosciuti;

che tuttavia, osserva il giudice *a quo*, in relazione a tale soluzione, in base alla quale deve escludersi qualsiasi margine di valutazione circa la tempestiva richiesta da parte del pubblico ministero delle misure cautelari successive alla prima, con riferimento ai predetti fatti diversi, sarebbero state formulate riserve, soprattutto per quel che riguarda la congruità, in chiave di ragionevolezza, della regola come desunta dall'art. 297, comma 3, in particolare perché questa disposizione, così interpretata, non distinguendo a seconda della tempestività o meno dell'iniziativa del pubblico ministero in ordine alle misure cautelari successive alla prima, ancorché per fatti diversi, finirebbe per introdurre una sorta di presunzione assoluta di indebito prolungamento della custodia cautelare, sulla scorta di un meccanismo che non lascerebbe spazio ad alcun apprezzamento circa la sussistenza di una colpevole inerzia o di un artificioso ritardo del pubblico ministero nel richiedere la misura cautelare per il fatto diverso connesso a quello anteriormente contestato;

che in altri termini, prosegue il remittente, un meccanismo processuale, quale quello previsto dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., risulterebbe del tutto ragionevole soltanto quando si verificassero situazioni di differimento *contra legem*, dovute ad inerzie o ritardi o ad altre improprie dilazioni nell'iniziativa del pubblico ministero in ordine all'adozione di provvedimenti cautelari tutti immediatamente azionabili, mentre in assenza di tali presupposti fattuali il medesimo meccanismo apparirebbe del tutto privo di ragionevolezza, in quanto l'alterazione (in chiave di retrodatazione del *dies a quo* di decorrenza) degli ordinari criteri di computo dei termini delle diverse misure, quali risultano dai commi 1 e 2 dell'art. 297 cod. proc. pen., non troverebbe giustificazione nella esigenza di controbilanciare il rischio di un surrettizio svuotamento della garanzia rappresentata dalla definizione per legge dei termini massimi di durata delle misure cautelari;

che tale orientamento interpretativo, osserva il remittente, si sarebbe definitivamente consolidato con la pronuncia delle sezioni unite 17 luglio 1997, Atene, la quale ha risolto in senso positivo il contrasto insorto sulla effettiva possibilità di estendere, alla luce della novella del 1995, il già esistente regime derogatorio del principio generale di autonomia delle ordinanze cautelari a situazioni cautelari afferenti a procedimenti diversi, utilizzando il riferimento alla desumibilità dagli atti non già come espressione del criterio ispiratore della norma, ma quale fondamentale e oggettivo parametro cui ancorare, al di là di valutazioni di tipo soggettivistiche, l'operatività dell'istituto;

che, ad avviso del Tribunale di Torino, il criterio della desumibilità dagli atti, concretamente ed efficacemente adottabile in un contesto processuale caratterizzato dalla intervenuta conclusione delle indagini preliminari relative al fatto o ai fatti oggetto della originaria contestazione cautelare (vertendosi in tale ipotesi in una situazione processuale ormai cristallizzata e integralmente conoscibile dalle parti), comporterebbe invece obiettive e insuperabili difficoltà ove riferito ad una ipotesi, quale quella delineata nella prima parte del comma 3, che inerisce ad una situazione processuale in divenire, non integralmente conoscibile dalle parti ed essenzialmente sottoposta, per quanto attiene alle possibili implicazioni di ordine indiziario, ad una insindacabile valutazione dell'organo inquirente, unico *dominus* delle scelte investigative di segno accusatorio concretamente prospettabili;

che, infatti, prosegue sul punto il remittente, la desumibilità dagli atti di ipotesi delittuose ulteriori rispetto a quelle per le quali si sta procedendo costituirebbe, in molti casi, il frutto di una elaborazione logico-deduttiva svolta dall'organo inquirente sulla base di una valutazione squisitamente soggettiva e non efficacemente apprezzabile *a posteriori* in termini di obiettiva e inoppugnabile evidenza, e ciò senza considerare che l'impiego di tale criterio diverrebbe ancor più complesso perché, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione, non è sufficiente che entro i limiti temporali di cui al primo e al secondo periodo del comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen. sia stata acquisita e risulti dagli atti la mera notizia o il fatto-reato, essendo invece indispensabile che sussista il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sin dall'epoca della emissione della prima ordinanza cautelare (ovvero dall'epoca del rinvio a giudizio: art. 297, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.);

che, ad avviso del giudice *a quo*, la interpretazione sopra richiamata si discosterebbe nettamente dall'orientamento seguito dalla Corte costituzionale nella sentenza 28 marzo 1996, n. 89, in quanto «attribuire alla norma in esame un implicito richiamo — anche fuori dei casi in cui sia intervenuto un provvedimento che dispone il giudizio relativamente ai fatti oggetto di una più remota contestazione — alla tardività della contestazione cautelare più recente quale presupposto imprescindibile per la retrodatazione dei termini di durata massima della misura, comporta, in assenza di parametri normativamente predeterminati, una situazione di incertezza in ordine alla data di decorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate successivamente per fatti in rapporto di connessione qualificata rispetto a quelli di più remota contestazione, con conseguente indeterminatezza della durata complessiva delle misure stesse»;

che la disposizione censurata si porrebbe quindi in contrasto con l'art. 13, ultimo comma, Cost., il quale, nel riservare alla legge la determinazione dei limiti massimi alla carcerazione preventiva, «demanda al legislatore non soltanto la scelta dei criteri di computo della durata massima della custodia cautelare, ma anche la impostazione di tali criteri secondo schemi operativi atti a precludere qualsivoglia margine di incertezza e discrezionalità in sede applicativa, sgombrando il campo da scomode e pericolose interferenze con ambiti endoprocedimentali governati da scelte discrezionali di taluna delle parti ed ancorando gli ambiti di decorrenza ad eventi endoprocesuali assolutamente certi ed obiettivi»;

che, quanto alla rilevanza, il remittente osserva che, «in applicazione della legge vigente così come sopra interpretata, non dovrebbe essere riconosciuta *ex art.* 303 cod. proc. pen. l'inefficacia sopravvenuta della misura cautelare in corso di esecuzione»;

che, con altra ordinanza in data 16 ottobre 2002, il Tribunale di Torino ha sollevato la medesima questione nel corso del procedimento avente ad oggetto l'appello di un imputato avverso l'ordinanza con la quale il GIP presso il medesimo tribunale aveva rigettato la richiesta di dichiarazione di inefficacia della misura cautelare applicata nei suoi confronti in data 26 giugno 2002, in relazione ai reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 110 cod. pen., 73 e 80 del medesimo d.P.R., per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare;

che il tribunale premette che il soggetto era stato arrestato il 27 novembre 1999 per il concorso nei reati di detenzione e porto di un'arma, di rapina e di lesioni e che dalle conversazioni telefoniche intercettate, comunicate al pubblico ministero dopo l'arresto, emergevano indizi di colpevolezza in ordine al reato di associazione criminale dedita al traffico di sostanza stupefacente;

che, riferisce il remittente, con sentenza in data 22 novembre 2000, l'imputato era stato condannato per i reati di porto e ricettazione dell'arma, mentre in relazione alle altre imputazioni era stata emessa una pronuncia di non luogo a procedere, e che nei suoi confronti, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in data 26 giugno 2002;

che, prosegue il giudice *a quo*, la richiesta di dichiarazione di inefficacia della misura per decorrenza dei termini — formulata in applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., sul presupposto che tutti gli elementi sui quali si fondava la seconda ordinanza cautelare erano noti al pubblico ministero anteriormente al rinvio a giudizio per il reato di porto e ricettazione di un'arma —, era stata rigettata dal GIP sulla base del rilievo che, prima della emissione del primo provvedimento cautelare avrebbero dovuto sussistere i presupposti legittimanti l'emissione del secondo provvedimento;

che, ad avviso del tribunale, poiché i fatti ai quali si riferiva l'ordinanza cautelare della quale era stata richiesta la dichiarazione di inefficacia per decorrenza dei termini massimi erano già desumibili dagli atti, dovrebbe trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., con la retrodatabilità del termine iniziale di decorrenza dei termini massimi della misura cautelare al giorno in cui era stata eseguita o notificata la prima ordinanza, sicché i termini dovrebbero ritenersi già decorsi;

che, sulla base di tali premesse in fatto, il Tribunale di Torino, con provvedimento di tenore identico al precedente, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nei medesimi termini già riportati;

che ha spiegato intervento in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile;

che, ad avviso della difesa erariale, il Tribunale di Torino, nella sostanza, ritiene che la valutazione *ex ante* (cioè, da parte del p.m.) della desumibilità dagli atti, prima del rinvio a giudizio, del fatto ragione dell'ordinanza custodiale, non potrebbe essere condotta con criteri oggettivi, dipendendo anche dalla soggettività dell'organo procedente e dalla complessità degli accertamenti (anche nel loro divenire), con conseguente incertezza, nella fattispecie, dei limiti massimi della carcerazione preventiva;

che, per come posta, secondo l'Avvocatura, la questione sarebbe inammissibile, in quanto il remittente, incentrandola sulla desumibilità o meno dagli atti, da parte del pubblico ministero, dei fatti oggetto dell'ordinanza custodiale, finisce per demandare alla Corte l'interpretazione della fattispecie concreta dei giudizi *a quibus*: se cioè quei fatti fossero o meno desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio, dimenticando che è proprio il giudice del merito a dover valutare se il fatto sia desumibile dagli atti prima del rinvio a giudizio;

che non a caso, conclude l'Avvocatura, il remittente chiede che vengano fissati i criteri applicativi della norma denunciata secondo schemi operativi atti a precludere qualsivoglia margine di incertezza e di discrezionalità in sede applicativa, sgombrando il campo da scomode e pericolose interferenze con ambiti endoprocedimentali governati da scelte discrezionali di taluna delle parti ed ancorando gli ambiti di decorrenza ad eventi endoprocesuali assolutamente certi ed obiettivi.

Considerato che le due ordinanze del Tribunale di Torino pongono la medesima questione di legittimità costituzionale, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che la questione di legittimità costituzionale concerne l'articolo 297, comma 3, del codice di procedura penale [come modificato dall'articolo 12 della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa)], il quale, «nella parte in cui, per l'ipotesi di una pluralità di ordinanze restrittive per fatti diversi, prevede la decorrenza del termine massimo della custodia cautelare, per tutti i reati in rapporto di connessione qualificata, a far tempo dalla data della contestazione più remota, esclusivamente nei casi in cui la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai fatti di successiva contestazione non risultasse dagli atti all'epoca del primo provvedimento; o nella parte, almeno, in cui viene richiesta, ai fini della diversificazione dei termini di decorrenza, la verifica positiva di tempestività delle nuove contestazioni cautelari anche fuori dei casi in cui sia intervenuto provvedimento che dispone il giudizio relativamente ai fatti oggetto di più remota contestazione», violerebbe l'art. 13, ultimo comma, della Costituzione, perché determinerebbe una situazione di incertezza in ordine alla data di decorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate successivamente per fatti in rapporto di connessione qualificata, rispetto a quelli di più remota contestazione;

che la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per diverse e concorrenti ragioni;

che, in primo luogo, dalla formulazione di entrambi i dispositivi delle ordinanze di rimessione emerge che l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. viene censurato in quanto, per l'ipotesi di una pluralità di ordinanze restrittive per fatti diversi in rapporto di connessione qualificata, prevederebbe la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare dalla data di contestazione più remota «esclusivamente» nei casi in cui la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai fatti di successiva contestazione «non» risultasse dagli atti all'epoca;

che, forse per un errore imputabile alla trascrizione, si censura una norma che non si ricava dal tenore letterale dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., il quale prevede che la retrodatazione della decorrenza dei termini relativi alla successiva ordinanza al momento di emissione della prima, «non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma»;

che analogamente, per quanto riguarda la questione proposta in via subordinata, l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., viene censurato attribuendogli una portata prescrittiva che la disposizione non possiede, giacché si assume che esso richieda «la verifica positiva di tempestività delle nuove contestazioni cautelari anche fuori dei casi in cui sia intervenuto provvedimento che dispone il giudizio relativamente ai fatti oggetto di più remota contestazione»;

che per superare i dubbi circa l'esatta consistenza del quesito si potrebbe ipotizzare che, essendo il dispositivo delle ordinanze in esame modulato alla stregua di quello della ordinanza che ha introdotto il giudizio di legittimità costituzionale deciso con la sentenza n. 89 del 1996, il Tribunale di Torino abbia voluto riproporre, nella sostanza, la medesima questione, e in questo senso potrebbero essere lette le critiche che a quella sentenza vengono mosse;

che tuttavia a chiarire l'intendimento del remittente non soccorrono le argomentazioni della parte motiva delle ordinanze, nelle quali, per un verso, ci si duole del fatto che la non desumibilità dagli atti della più recente contestazione, prima che sia intervenuto il provvedimento di rinvio a giudizio, non sarebbe di facile accertamento in quanto, in molti casi, sarebbero necessarie complesse valutazioni, non riducibili alla mera rilevazione di una *notitia criminis*, per poter pervenire alla richiesta della misura cautelare; per altro verso, si invoca l'esigenza di certezza del termine massimo di custodia cautelare a garanzia della effettività della prescrizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 13 Cost; certezza che non può avversi, o comunque è contraddittorio invocare, quando si intenda valorizzare la complessità di quegli accertamenti ai fini della desumibilità o meno dagli atti, poiché in questa prospettiva l'incertezza deriverebbe proprio dal fatto di dover distinguere i casi di intempestività della contestazione dovuti a inerzia o trascuratezza da quelli derivanti dall'obiettiva difficoltà delle indagini;

che se invece, nonostante le evidenziate incertezze e contraddizioni nella motivazione, il remittente avesse inteso ribadire l'enunciazione della sentenza n. 89 del 1996, ispirata all'esigenza di certezza dei termini di custodia cautelare (come porterebbe a ritenere la circostanza che sia formalmente evocato a parametro il solo ultimo comma dell'art. 13 della Costituzione), a fronte di temperamenti operati dalla giurisprudenza di legittimità, di cui si riferisce nella motivazione stessa, non vi sarebbe stata alcuna necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale, giacché l'interpretazione della legge in conformità alla Costituzione non è certo preclusa ai giudici comuni;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 297, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 12 della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), sollevata, in riferimento all'articolo 13, ultimo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

03C0820

N. 245

Ordinanza 30 giugno - 15 luglio 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Costituzione in giudizio - Deposito del relativo atto fuori termine - Inammissibilità.

- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 3.

Sanzioni amministrative - Sanzioni pecuniarie - Ipotesi di successione nel tempo di leggi diverse - Inapplicabilità della legge posteriore più favorevole al responsabile della violazione (ovvero del principio del *favor rei*) - Aserita irragionevole disparità di trattamento rispetto al più favorevole regime delle sanzioni amministrative tributarie e valutarie - Questioni identiche ad altre già rigettate - Assenza di profili ulteriori - Manifesta infondatezza.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 1; d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 52, comma 1, come modificato dall'art. 7, comma 12, del d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389.

- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 111, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e 52, comma 2 (*rectius*: comma 1), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive

91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), come modificato dall'art. 7, comma 13 (*rectius*: comma 12), del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio), promossi con ordinanze del 6 maggio 2002 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Pietro Ferrara ed altra e la Provincia di Milano e del 23 luglio 2002 dal giudice di pace di Trino nel procedimento civile vertente tra Domenico Novo e il Prefetto di Vercelli, iscritte ai nn. 383 e 553 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, 1^a serie speciale, dell'anno 2002 e nella edizione straordinaria, 1^a serie speciale, del 27 dicembre 2002.

Visti l'atto di costituzione di Pietro Ferrara nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2003 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che, con ordinanza del 6 maggio 2002 (r.o. n. 383 del 2002), il Tribunale di Milano, nel corso di un giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di costituzionalità (a) dell'art. 1, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), «ovvero» (b) dell'art. 7, comma 13 [*rectius*: comma 12], del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio), che ha modificato l'art. 52, comma 2 (*rectius*: comma 1), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), «entrambi nella parte in cui non prevedono che, se la legge in vigore al momento in cui fu commessa la violazione e quella posteriore stabiliscono sanzioni amministrative diverse, si applichi la legge più favorevole al responsabile, salva la definitività del provvedimento di irrogazione o l'intervenuto pagamento»;

che il giudizio *a quo* ha ad oggetto l'ordinanza con la quale la Provincia di Milano ha ingiunto all'opponente, legale rappresentante di un'impresa di carrozzeria, il pagamento della somma di lire 5.025.000 a titolo di sanzione amministrativa, per avere inviato il modello unico di dichiarazione (MUD), relativo ai rifiuti speciali prodotti e smaltiti dall'impresa nell'anno 1994, con un ritardo di quattro giorni rispetto al termine stabilito dalla legge;

che il rimettente rileva che, successivamente al tempo della violazione contestata all'opponente, l'art. 7, comma 12, del decreto legislativo n. 389 del 1997, integrando la norma sanzionatoria dell'inosservanza dell'obbligo (art. 52, comma 1, del citato decreto legislativo n. 22 del 1997), ha stabilito per l'ipotesi di ritardo nella comunicazione, purché effettuata entro sessanta giorni dal termine prescritto, una sanzione amministrativa sensibilmente inferiore rispetto a quella originaria;

che tuttavia, prosegue il rimettente, benché la legge posteriore stabilisca una sanzione di entità diversa e più vantaggiosa per il responsabile rispetto a quella prevista dalla legge in vigore al momento della violazione, tale modifica legislativa non potrebbe incidere in senso favorevole al ricorrente, a ciò ostendo, in materia di illeciti amministrativi, i principi di legalità, di irretroattività e di divieto dell'analogia, quali espressi, secondo costante giurisprudenza di legittimità, dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole;

che, a fondamento delle questioni sollevate, il giudice *a quo* richiama i recenti interventi del legislatore con i quali, in materia di successione di leggi nel tempo, è stato esteso a particolari tipologie di illeciti amministrativi il principio — proprio della materia penale (art. 2, terzo comma, cod. pen.) — dell'applicazione della legge più favorevole al responsabile della violazione;

che, in particolare, tale principio è stato introdotto sia nel sistema delle sanzioni amministrative tributarie, a opera dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), sia nel sistema delle sanzioni amministrative valutarie, a opera dell'art. 23-bis, comma 3, del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria), introdotto dalla legge 7 novembre 2000, n. 326 (Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di sanzioni per le violazioni valutarie);

che tali scelte, prosegue il giudice *a quo*, sarebbero espresive di un «fenomeno che pare ormai porsi in termini di evoluzione ordinamentale» che troverebbe conferma, tra l'altro, nell'intervenuta abrogazione dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), che prevedeva l'ultrattività delle norme penali finanziarie, a opera dell'art. 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), oltre che in iniziative legislative, non portate a compimento per la fine della legislatura, volte a introdurre, proprio nella disciplina del decreto legislativo n. 22 del 1997, la regola dell'applicazione della legge più favorevole al responsabile;

che, alla luce di tali premesse, e dopo avere ricordato che analoghe questioni sono state sollevate dallo stesso tribunale con precedenti ordinanze dell'11 aprile 2001 (r.o. n. 473 del 2001) e del 21 gennaio del 2002 (r.o. n. 144 del 2002), il rimettente reputa la sollevata questione di costituzionalità non manifestamente infondata (a) per l'irragionevole disparità di trattamento sanzionatorio che le norme denunciate verrebbero a determinare per fatti di identica natura commessi a distanza di pochi mesi e poi contestualmente giudicati, e (b) per la ingiustificata differenziazione della disciplina concernente i fatti oggetto del giudizio *a quo*, cui sarebbe applicabile il principio *tempus regit actum* nella rigida interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata, rispetto a «settori contigui dell'ordinamento sanzionatorio amministrativo (tributario e valutario) oltreché penale», per i quali vige il diverso principio di retroattività della legge posteriore più favorevole;

che, con ordinanza del 23 luglio 2002 (r.o. n. 553 del 2002), il giudice di pace di Trino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di costituzionalità dell'art. 1 della legge n. 689 del 1981, nella «parte di esclusione dell'applicazione del *favor rei* alle sanzioni amministrative»;

che il giudizio principale ha ad oggetto l'opposizione a un'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per la violazione dell'art. 74 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), disposizione nel frattempo abrogata dall'art. 3, comma 1, del d.P.R. 9 novembre 1998, n. 433 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze zuccherine, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

che tuttavia, prosegue il rimettente, l'intervenuta abrogazione dell'illecito contestato all'opponente non può giovare a quest'ultimo, poiché, alla luce dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, espressi dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, le sanzioni previste devono trovare applicazione in relazione ai fatti commessi durante la vigenza della norma che stabilisce la violazione;

che il giudice *a quo* ritiene che la mancata estensione del principio dell'applicabilità della disciplina posteriore più favorevole anche alla materia degli illeciti amministrativi si ponga in contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, «poiché tale istituto è invece applicabile in materia penale (art. 2, commi secondo e terzo, cod. pen.) ed ora anche in materia tributaria (art. 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212)» e, di conseguenza, «visti gli artt. 3, 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione», solleva la questione di legittimità costituzionale nei termini sopra indicati;

che nel giudizio di cui al r.o. n. 383 del 2002 ha depositato atto di costituzione il ricorrente nel giudizio principale, concludendo per l'accoglimento della questione sollevata;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza delle questioni.

Considerato che (a) il Tribunale di Milano (r.o. n. 383 del 2002) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di costituzionalità dell'art. 1, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), «ovvero» dell'art. 7, comma 13 (*rectius*: comma 12), del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio), di modifica dell'art. 52, comma 2 (*rectius*: comma 1), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), nella parte in cui dette norme non prevedono che, se la legge in vigore al momento in cui fu commessa la violazione e quella posteriore stabiliscono sanzioni amministrative pecuniarie diverse, si applichi la legge più favorevole al responsabile della violazione, e che (b) il giudice di pace di Trino (r.o. n. 553 del 2002) dubita, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 689 del 1981 nella «parte di esclusione dell'applicazione del *favor rei* alle sanzioni amministrative»;

che, preliminarmente, deve essere dichiarato inammissibile, perché depositato oltre il termine stabilito dagli artt. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'atto di costituzione depositato dalla parte privata nel giudizio iscritto al r.o. n. 383 del 2002;

che le due ordinanze di rimessione sollevano questioni in parte coincidenti e sorrette da analoghe argomentazioni, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e definiti con unica pronuncia;

che, chiamata a pronunciarsi su identiche questioni di costituzionalità sollevate dagli stessi rimettenti, questa Corte, con le ordinanze n. 140 del 2002 — in relazione alla questione sollevata dal Tribunale di Milano — e n. 501 del 2002 — in relazione alla questione sollevata dal giudice di pace di Trino —, ne ha dichiarato la manifesta infondatezza, escludendo il contrasto delle norme denunciate con gli invocati parametri costituzionali;

che nelle richiamate decisioni questa Corte ha affermato che in materia di sanzioni amministrative pecuniarie non è dato rinvenire, in caso di successione di leggi nel tempo, un vincolo costituzionale nel senso dell'applicazione della legge posteriore più favorevole, rientrando nella discrezionalità del legislatore — nel rispetto del limite della ragionevolezza — modulare le proprie scelte secondo criteri di maggiore o minore rigore a seconda delle materie oggetto di disciplina;

che, inoltre, il differente e più favorevole trattamento non irragionevolmente riservato dal legislatore alla disciplina delle sanzioni amministrative tributarie e valutarie, trovando fondamento nell'innegabile peculiarità sostanziale che caratterizza le rispettive materie, non si presta a essere messo a raffronto con la disciplina dettata dalle norme impugnate né tantomeno a essere esteso in via generale, trasformandosi da eccezione in regola;

che, quanto al profilo della differenza di trattamento di violazioni analoghe commesse in tempi diversi, questa Corte ha infine osservato come tale eventualità costituisca la semplice conseguenza, sul piano applicativo, del principio di stretta legalità che sorregge la materia delle sanzioni amministrative pecuniarie, principio che non può, per quanto sopra rilevato, ritenersi in contrasto con i parametri costituzionali invocati dai rimettenti (ordinanza n. 140 del 2002);

che, non essendo stati proposti profili ulteriori rispetto a quelli già presi in esame dalla Corte nelle indicate pronunce, le questioni sollevate devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), come modificato dall'art. 7, comma 12, del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano e dal giudice di pace di Trino con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

03C0821

N. 246

Ordinanza 30 giugno - 15 luglio 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Pensioni - Termine quinquennale per la proposizione della domanda di pensione privilegiata ordinaria - Elevamento a dieci anni dalla cessazione dal servizio, in caso di morbo di Parkinson e non anche in caso di sclerosi multipla - Afferita irragionevole disparità di trattamento - Questione già decisa nel senso della manifesta inammissibilità - Assenza di motivi nuovi - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 169, secondo comma.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 169, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza dell'11 giugno 2002 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, sul ricorso proposto da Giuseppe Russo contro Ministero della difesa, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 1^a serie speciale - n. 37 dell'anno 2002.

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 2003 il giudice relatore Francesco Amirante;

Ritenuto che nel corso di un giudizio — promosso da un aviere in congedo, affetto da sclerosi multipla, avverso il provvedimento di diniego della domanda per il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria — la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 169, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato);

che la norma impugnata, nello stabilire (al primo comma) che la domanda per l'ottenimento della pensione privilegiata debba essere inoltrata entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, prevede (al secondo comma) che detto termine sia elevato a dieci anni in caso di morbo di Parkinson, con ciò determinando, a parere del giudice *a quo*, un'obiettiva situazione di irragionevolezza;

che, ad avviso della remittente, tale situazione impone di sottoporre nuovamente all'esame di questa Corte l'odierna questione, già affrontata e ritenuta manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 300 del 2001;

che in particolare la norma, nell'elevare a dieci anni dalla cessazione dal servizio il termine di proponibilità della domanda di pensione privilegiata in caso di parkinsonismo, muove dal presupposto che tale malattia sia di difficile diagnosi, ma tale difficoltà si ripropone nei medesimi termini in riferimento alla sclerosi multipla, malattia dai mutevoli esordio e decorso, non accertabile con sicurezza tramite esami clinici, nonostante i significativi progressi compiuti dalla scienza medica;

che pertanto, atteso l'indubbio parallelismo ravvisabile tra la sclerosi multipla ed il morbo di Parkinson — patologie entrambe di difficile diagnosi, a decorso lento e latente — la Corte dei conti ritiene che la norma impugnata, nel consentire l'innalzamento del termine a dieci anni per il solo caso del parkinsonismo, sia in evidente contrasto con il principio di ragionevolezza, che imporrebbe l'estensione di tale più ampio termine anche al caso della sclerosi multipla;

che la questione è rilevante perché, in caso di accoglimento, la domanda di pensione privilegiata dovrebbe essere accolta, in quanto proposta dopo i cinque ma prima dei dieci anni dalla cessazione dal servizio.

Considerato che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 169, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce (al primo comma) che i pubblici dipendenti affetti da sclerosi multipla debbano presentare la domanda per l'ottenimento della pensione privilegiata entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, a differenza dei soggetti affetti dal morbo di Parkinson per i quali è previsto (al secondo comma) l'innalzamento del suddetto termine da cinque a dieci anni;

che la Corte remittente, mentre non censura la scelta del legislatore di far decorrere il termine per la domanda di pensione privilegiata dalla data di cessazione dal servizio indipendentemente dalle modalità di manifestazione della malattia, sospetta invece di illegittimità costituzionale la norma per non aver equiparato la sclerosi multipla al morbo di Parkinson;

che detta questione, nei termini di cui sopra, è già stata scrutinata da questa Corte e dichiarata manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 300 del 2001, nella quale si è affermato che «la scelta di prorogare i termini della domanda per l'una o per l'altra malattia, sulla base di sicuri dati scientifici, appartiene indubbiamente alla discrezionalità del legislatore»;

che l'odierna ordinanza di rimessione, pur soffermandosi dettagliatamente sugli aspetti diagnostici e clinici della sclerosi multipla, non aggiunge motivi di censura sostanzialmente nuovi o diversi da quelli già scrutinati dalla Corte nell'ordinanza sopra menzionata;

che pertanto anche la presente questione deve ritenersi manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 169, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

03C0822

N. 247

Ordinanza 30 giugno - 15 luglio 2003

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del Tribunale di Roma, sezione IV penale - Riproposizione di ricorso già giudicato improcedibile per tardività - Inammissibilità.

- Deliberazione della Camera dei deputati 11 novembre 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati dell'11 novembre 1999 (doc. IV-quater, n. 86) relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Roberto Pennisi, promosso dal Tribunale di Roma, sezione IV penale, con ricorso del 13 dicembre 2002, depositato il 6 febbraio 2003 ed iscritto al n. 236 del registro ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 2003 il giudice relatore Valerio Onida;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi per il reato di diffamazione aggravata, il Tribunale di Roma, sezione IV penale, con ricorso del 13 dicembre 2002, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione adottata in data 11 novembre 1999 (doc. IV-quater, n. 86), con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso detto procedimento riguardano opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, come tali insindacabili a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che i fatti attribuiti al deputato Sgarbi consistevano in alcune dichiarazioni ritenute offensive della reputazione del magistrato Roberto Pennisi, diffuse tramite un comunicato stampa ANSA e pubblicate sul quotidiano Il Giornale di Calabria in data 31 maggio 1994;

che la Camera dei deputati aveva approvato la predetta delibera dell'11 novembre 1999 in conformità della proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, la quale aveva osservato che «le frasi pronunciate dal collega Sgarbi erano in stretta ed immediata connessione con l'esito di un procedimento penale che, all'epoca del suo inizio, aveva gravemente leso la reputazione degli indagati, alcuni ex membri del Parlamento, sottoposti ad una lunga custodia cautelare ed esposti con grande enfasi alla pubblica berlina. Si trattava, dunque, di una critica tutta politica sulla conduzione, da parte dell'accusa, di un procedimento penale nel quale le tesi della medesima si erano rivelate del tutto infondate, non senza aver arrecato, tuttavia, un grave *vulnus* non solo alla reputa-

zione degli interessati, ma anche al rapporto tra opinione pubblica e classe politica. Ciò sia pure in assenza di un collegamento specifico con atti o documenti parlamentari, che comunque deve ritenersi implicito, attesa l'ampiezza e la diffusione che ebbe a suo tempo la discussione tanto sugli organi di stampa quanto, in generale, nel dibattito politico. Inoltre, le frasi vanno inquadrare nel contesto della costante ed intensa battaglia politica che il collega Sgarbi svolge, in Parlamento e al di fuori di esso, contro l'uso distorto degli strumenti giudiziari»;

che il Tribunale di Roma, con una prima ordinanza del 14 dicembre 1999, aveva già sollevato conflitto di attribuzione, il quale era stato tuttavia dichiarato dalla Corte inammissibile con ordinanza n. 264 del 2000, in considerazione della mancanza nell'atto introttivo dello stesso di qualsiasi riferimento agli specifici fatti per cui si procedeva e alla loro esatta qualificazione giuridica, nonché del difetto, sia nel dispositivo sia nella motivazione, del *petitum*;

che il Tribunale di Roma proponeva quindi un secondo conflitto con ricorso in data 10 ottobre 2000: la Corte, con ordinanza n. 265 del 17 luglio 2001, lo dichiarava ammissibile, «impregiudicata ogni ulteriore decisione definitiva (a contraddittorio integro) anche in ordine alla ammissibilità del ricorso», ma, con sentenza n. 172 del 2002, dichiarava improcedibile il ricorso per tardività del relativo deposito nella cancelleria della Corte, avvenuto oltre il termine di venti giorni dall'ultima notificazione;

che con il presente ricorso, sulla cui ammissibilità questa Corte è ora chiamata a pronunciarsi, lo stesso Tribunale, dopo aver dato atto delle pregresse vicende, ripropone il medesimo conflitto, ritenendo, in via preliminare, che non si sarebbe formata alcuna preclusione o decadenzia; e sostenendo, nel merito, l'illegittimità della deliberazione della Camera dei deputati, con conseguente lesione delle attribuzioni dell'organo giurisdizionale investito del giudizio sulla responsabilità penale del deputato Sgarbi, perché — si assume — adottata in palese carenza di specifici profili di collegamento tra l'espletamento della funzione parlamentare e le opinioni espresse da Vittorio Sgarbi.

Considerato che questa Corte ha di recente statuito (sentenza n. 116 del 2003, seguita dalle ordinanze nn. 153, 188, 189 e 214 del 2003) che non è consentita la riproposizione del conflitto dichiarato improcedibile a seguito del mancato rispetto dei termini processuali imposti per la notifica e il deposito del ricorso, e ciò per la «esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti»;

che, pertanto, l'attuale ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, con cui il Tribunale di Roma ripropone nei confronti della Camera dei deputati un conflitto di attribuzione già dichiarato improcedibile per tardività del deposito degli atti, va dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma, sezione IV penale, nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA,

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

03C0823

N. 248

Ordinanza del 30 giugno - 15 luglio 2003

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni nel corso di un comizio elettorale rese da un parlamentare - Procedimento penale a suo carico - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del Tribunale di Catania - Delibazione preliminare - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati 18 dicembre 2002.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 18 dicembre 2002 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'onorevole Benito Paolone nei confronti di Vincenzo Bianco, promosso dal Tribunale di Catania, in composizione monocratica (4^a sezione penale), con ricorso depositato il 28 gennaio 2003 ed iscritto al n. 235 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 2003 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il Tribunale di Catania, in composizione monocratica (4^a sezione penale), con ricorso depositato il 28 gennaio 2003 presso la cancelleria di questa Corte, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in riferimento alla deliberazione dell'Assemblea in data 18 dicembre 2002, in base alla quale talune affermazioni pronunciate dal deputato Benito Paolone nei confronti di Vincenzo Bianco, per le quali pende dinanzi al medesimo giudice procedimento penale per il delitto di cui all'art. 595 del codice penale, concernono opinioni espresse dal deputato nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare, con conseguente insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il giudice ricorrente espone, in punto di fatto, che l'on. Paolone veniva tratto a giudizio, con decreto di citazione del 29 ottobre 2001, per rispondere del delitto di diffamazione — aggravata dall'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale a causa dell'adempimento delle proprie funzioni ed attribuendo allo stesso fatti determinati — per aver offeso l'onore e la reputazione di Vincenzo Bianco, nella qualità di Sindaco del Comune di Catania, proferendo al suo indirizzo talune espressioni (analiticamente riportate nell'atto introduttivo del presente giudizio per conflitto) nel corso di un comizio elettorale tenutosi nella piazza Cavour di Catania nell'ambito della campagna elettorale svoltasi, in epoca anteriore e prossima al 30 novembre 1997, per la elezione del sindaco di detto comune «e più precisamente nel corso di una discussione afferente temi attinenti alla gestione amministrativa della città e alle scelte urbanistiche»;

che nel ricorso si evidenzia ancora che, nel corso del giudizio penale instauratosi, il Presidente della Camera dei deputati, in data 24 dicembre 2002, trasmetteva al tribunale precedente la deliberazione assunta dall'Assemblea in data 18 dicembre 2002, la quale, in conformità alla richiesta della Giunta per le autorizzazioni, dichiarava che le affermazioni rese dall'on. Paolone nei confronti del Bianco erano da considerare espresse nell'esercizio delle proprie funzioni di membro del Parlamento ai sensi dell'art. 68 della Costituzione ed a seguito di ciò la parte civile costituitasi chiedeva che fosse appunto sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati avverso la menzionata deliberazione;

che, tanto premesso, il ricorrente sostiene che, «per le modalità del fatto, per il contesto politico delle espressioni pronunciate, per la campagna elettorale in atto», deve essere escluso qualsiasi collegamento funzionale tra le espressioni pronunciate dall'on. Paolone e la sua «attività parlamentare vera e propria», non potendosi ascrivere al novero degli atti tipici della funzione parlamentare «quelle attività che, se pur in senso lato connesse

con l'esercizio delle funzioni parlamentari, ne risultano tuttavia estranee poiché concernenti attività extra parlamentare svolta all'interno dei partiti (manifestazioni di pensiero espresse in comizi, cortei, trasmissioni radio televisive o durante lo svolgimento di scioperi);

che, pertanto, ad avviso del giudice ricorrente, nel caso di specie il solo collegamento astrattamente ipotizzabile tra espressioni pronunciate ed esercizio della funzione parlamentare è quello di carattere «soggettivo», per il fatto che le prime provengono «da una persona fisica che è anche membro del Parlamento»;

che, argomenta ancora il tribunale, neppure la circostanza per cui, a seguito della vicenda in questione, l'on. Paolone ebbe a richiedere, in sede parlamentare, una serie di atti di sindacato ispettivo proprio su pretese illegittimità dell'amministrazione comunale di Catania, consentirebbe di qualificare — sia pure in ragione della «identità di argomenti tra le opinioni incriminate e quelle riportate in sede parlamentare» — come svolta nell'esercizio delle funzioni proprie del membro del Parlamento qualsiasi attività posta in essere da quest'ultimo «e in qualunque sede tale sua qualità sia rilevante»;

che, in conclusione, il ricorrente sostiene «che le opinioni siano state espresse nel corso di un comizio elettorale e perciò al di fuori dell'esercizio delle funzioni parlamentari», chiedendo dunque, in assenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 68 della Costituzione, l'annullamento della delibera di insindacabilità della Camera dei deputati.

Considerato che, in questa fase, la corte è chiamata, a norma dell'articolo 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare esclusivamente l'ammissibilità del ricorso, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;

che, sotto il profilo soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del Tribunale di Catania a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene;

che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione della Camera dei deputati ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo, il giudice ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'adozione, da parte della Camera dei deputati, della menzionata deliberazione di insindacabilità;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui risoluzione spetta alla competenza della corte, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione definitiva (a contraddittorio integro), anche in ordine all'ammissibilità del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservato ogni definitivo giudizio,

1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Catania, in composizione monocratica (4^a sezione penale), nei confronti della Camera dei deputati;

2) dispone:

a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Catania, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni, previsto dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

03C0824

N. 249

Ordinanza del 30 giugno - 15 luglio 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incidente probatorio - Richiesta - Presentazione dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari e prima dell'inizio dell'udienza preliminare - Omessa previsione - Afferita violazione del diritto di azione e difesa e del principio di parità delle parti nel processo - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., artt. 392 e 393.
- Costituzione, artt. 3, 24, e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 392 e 393 del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina con ordinanza del 7 maggio 2002, iscritta al n. 554 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, edizione straordinaria, 1^a serie speciale, del 27 dicembre 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 2003 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 392 e 393 del codice di procedura penale, «come modificati dalla sentenza n. 77 del 10 marzo 1994 della Corte costituzionale, nella parte in cui non prevedono che la richiesta di incidente probatorio possa essere presentata anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 405, comma 2, cod. proc. pen., e prima dell'inizio della fase dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 416 cod. proc. pen.»;

che il rimettente premette che, a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, i difensori degli indagati avevano chiesto al giudice per le indagini preliminari di disporre con le forme dell'incidente probatorio, *ex art. 392, comma 2, cod. proc. pen.*, una perizia particolarmente complessa che, se disposta nel dibattimento, ne avrebbe potuto determinare una sospensione superiore a sessanta giorni;

che il giudice *a quo* rileva che, a norma dell'art. 393, commi 1 e 3, cod. proc. pen., la richiesta di incidente probatorio avanzata dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari non può essere accolta, non essendo possibile, in una situazione in cui il pubblico ministero non ha ancora chiesto il rinvio a giudizio, fare applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 1994;

che tuttavia, proprio sulla base di quanto affermato nella menzionata sentenza, l'impossibilità di fare ricorso all'incidente probatorio nel periodo intercorrente tra la scadenza dei termini delle indagini preliminari e l'effettivo esercizio dell'azione penale determinerebbe il contrasto delle norme censurate con gli articoli 3, 24 e 111 Cost., in quanto l'irragionevole preclusione della possibilità di assumere «prove indispensabili anche prima del dibattimento» viola il diritto di azione e difesa, impedisce «lo svolgimento di un giusto processo» e crea «uno squilibrio tra le parti», essendo inibito alla difesa chiedere l'incidente probatorio se il pubblico ministero non presenta la richiesta di rinvio a giudizio entro il termine di cui all'art. 405, comma 2, cod. proc. pen;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata sulla scorta delle considerazioni già espresse dalla Corte in relazione ad analoga questione nell'ordinanza n. 368 del 2002.

Considerato che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina dubita, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli articoli 392 e 393 del codice di procedura penale in quanto non prevedono che la richiesta di incidente probatorio possa essere presentata anche dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 405, comma 2, cod. proc. pen. per la conclusione delle indagini preliminari e prima dell'inizio dell'udienza preliminare, durante la quale, invece, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 1994, è consentita la richiesta di incidente probatorio;

che, in relazione a questioni analoghe a quella oggetto del presente giudizio, la Corte ha precisato che la *ratio* dell'estensione operata dalla sentenza n. 77 del 1994 va ricercata nell'esigenza di «garantire l'effettività del diritto delle parti alla prova, che sarebbe altrimenti irrimediabilmente perduta ove la necessità di assicurare una prova indifferibile sorga per la prima volta dopo la richiesta di rinvio a giudizio, e che pertanto è il pericolo della perdita irrimediabile della prova a imporre l'assunzione anticipata» (v. ordinanze n. 368 del 2002 e n. 118 del 2001);

che da questa premessa consegue, da un lato, che ove tale esigenza si presenti tra la conclusione delle indagini e l'inizio dell'udienza preliminare, «non potrebbe non essere assicurata alle parti, anche in tale fase, la facoltà di richiedere l'assunzione della prova in via di incidente»; dall'altro, «che sarebbe palesemente incongruo differire la *vocatio in ius* per l'assunzione di una prova per la quale non sia ravvisabile alcun pericolo nel ritardo»;

che anche il caso ora all'esame della Corte si riferisce ad una perizia che dovrebbe essere assunta *ex art. 392, comma 2, cod. proc. pen.*, cioè ad una prova che non è tra quelle suscettibili di essere esposte al rischio di irrimediabile dispersione, mentre è esclusivamente in considerazione di tale rischio che la Corte ha ravvisato l'esigenza di «garantire l'effettività del diritto delle parti alla prova», a sua volta espressione del diritto di difesa;

che consentire l'assunzione mediante incidente probatorio di prove non esposte al rischio di irrimediabile dispersione anche dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari comporterebbe una profonda alterazione dei rapporti tra tale fase e il giudizio, nonché una irragionevole dilatazione della durata delle indagini e, quindi, dei tempi del procedimento (v. ancora ordinanza n. 368 del 2002);

che, in assenza del pericolo di perdita irrimediabile della prova, anche le censure prospettate dal rimettente in riferimento agli articoli 3 e 111 Cost. si rivelano prive di fondamento;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

03C0825

N. 250

Ordinanza 30 giugno - 15 luglio 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Ufficio di testimone - Incompatibilità, con facoltà di astensione dal deporre, del coindagato per il medesimo fatto, non in concorso con l'imputato, la cui posizione sia stata archiviata - Afferito contrasto con il principio del contraddittorio tra le parti - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., artt. 61, 197, comma 1, lettera *a*), e 210.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 61, 197, comma 1, lettera *a*), e 210 del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dalla Corte d'assise di Agrigento con ordinanza in data 11 ottobre 2002, iscritta al n. 575 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 2003 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che la Corte d'assise di Agrigento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 61, 197, comma 1, lettera *a*), e 210 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono l'incompatibilità con l'ufficio di testimone, e la conseguente facoltà di non rispondere, «per le persone già indagate per il medesimo fatto, non in concorso con l'imputato, la cui posizione sia stata successivamente archiviata perché ritenute estranee al fatto»;

che il giudice *a quo* premette di procedere nei confronti di un soggetto imputato del reato di omicidio in relazione al quale erano state inizialmente sottoposte ad indagini altre persone la cui posizione era stata definita con decreto di archiviazione;

che il pubblico ministero aveva chiesto la citazione di tali soggetti come testimoni, ritenendo che la situazione del «coindagato per il medesimo reato la cui posizione era stata archiviata non rientrava, a rigore, in nessuna delle ipotesi di incompatibilità con l'ufficio di testimone», non essendo ad essa riferibili i casi, richiamati dall'art. 197, comma 1, lettera *b*), cod. proc. pen., di reati connessi o collegati *ex art. 12, comma 1, lettera c)*, o 371, comma 2, lettera *b*), dello stesso codice, «che presuppongono una pluralità di reati», né le ipotesi di cui all'art. 197, comma 1, lettera *a*), riguardanti il coimputato del medesimo reato o l'imputato in procedimento connesso *ex art. 12, comma 1, lettera a)*, concernenti il solo coimputato (o coindagato) «in concorso»;

che la corte rimettente, non condividendo l'interpretazione del pubblico ministero, ammetteva l'esame ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., rilevando che tale disciplina era estensibile *ex art. 61 cod. proc. pen.* alla persona sottoposta alle indagini e che il provvedimento di archiviazione non era sufficiente a mutare la veste degli esaminandi, attesa la possibilità di una riapertura delle indagini *ex art. 414 cod. proc. pen.*

che, a seguito della dichiarazione di tali soggetti di avvalersi della facoltà di non rispondere, il pubblico ministero aveva eccepito, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 Cost., l'illegittimità costituzionale degli artt. 61, 197, comma 1, lettera *a*), e 210 cod. proc. pen;

che il giudice *a quo*, rilevato che la formulazione dell'art. 197, comma 1, lettera *a*), cod. proc. pen., nel fare riferimento ai coimputati del medesimo reato comprende necessariamente «tutti i soggetti sottoposti ad indagini in relazione ad un determinato fatto di reato e non consente di distinguere tra soggetto coindagato perché presunto correo e soggetto autonomamente e alternativamente indagato per lo stesso fatto criminoso», ritiene che le disposizioni censurate si pongano in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto disciplinano in modo identico posizioni processuali sostanzialmente diverse, quali sono quella della persona inizialmente sottoposta ad indagini «in alternativa» all'imputato nei cui confronti si procede, e della quale è stata poi accertata la completa estraneità al fatto, e quella della persona indagata in concorso con l'imputato nel medesimo reato;

che sarebbe inoltre violato l'art. 111 Cost., in quanto la disciplina censurata, attribuendo irragionevolmente al dichiarante (estraneo al fatto contestato all'imputato) la facoltà di non rispondere, sottrae una fonte di prova al contraddittorio tra le parti;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in quanto la Corte d'assise, avendo ammesso l'esame a norma dell'art. 210 cod. proc. pen., avrebbe già fatto applicazione delle norme censurate, e comunque infondata, dovendo essere garantiti i soggetti processuali nei cui confronti è sempre possibile disporre la riapertura delle indagini.

Considerato che il rimettente dubita, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 61, 197, comma 1, lettera *a*), e 210 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono l'incompatibilità con l'ufficio di testimone, e la conseguente facoltà di non rispondere, delle persone già indagate per il medesimo fatto, ma non in concorso con l'imputato, la cui posizione sia stata successivamente archiviata perché ritenute estranee al fatto;

che questa Corte ha avuto recentemente occasione di pronunciarsi su una questione avente ad oggetto la disciplina che prevede l'incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone di un soggetto nei cui confronti venga pronunciato un provvedimento di archiviazione a norma dell'art. 411 cod. proc. pen. in relazione a un reato connesso o collegato a quello per cui si procede (ordinanza n. 76 del 2003);

che, nel dichiarare la questione manifestamente inammissibile, la Corte ha tra l'altro rilevato che il provvedimento di archiviazione, pronunciato con qualsiasi «formula», potrebbe in astratto essere sempre superato dalla riapertura delle indagini, e che comunque, ai fini dell'assunzione dell'ufficio di testimone, potrebbero ipotizzarsi soluzioni «differenziate tra loro a seconda, ad esempio, che il soggetto "archiviato" sia stato indagato in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 ovvero per un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera *b*), cod. proc. pen.»;

che la corte, dopo avere osservato che l'art. 411 cod. proc. pen. si riferisce a situazioni non omogenee, «che si atteggiano in modo differente quanto alla loro normale forza di resistenza rispetto ad una eventuale riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen. e potrebbero quindi suggerire una disciplina differenziata in tema di compatibilità con l'ufficio di testimone», ha rilevato che, attesa la natura sostanzialmente unitaria dell'istituto dell'archiviazione previsto dagli artt. 408 e 411 cod. proc. pen., la soluzione della questione di legittimità costituzionale avrebbe comportato «la necessità di definire una disciplina non circoscritta alla situazione oggetto del giudizio *a quo*, ma correlata agli altri casi di archiviazione presenti nell'ordinamento processuale, sì che la corte sarebbe chiamata a compiere una complessa e analitica ricostruzione del sistema delle incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone, svolgendo funzioni ed operando scelte discrezionali che rientrano nelle attribuzioni del legislatore»;

che le medesime considerazioni valgono anche nella ipotesi, oggetto del presente giudizio, di un provvedimento di archiviazione pronunciato a norma dell'art. 408 cod. proc. pen., posta la grande varietà delle situazioni che in concreto possono costituire il presupposto di un provvedimento di archiviazione «nel merito» per infondatezza della notizia di reato;

che, inoltre, poiché i soggetti nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di archiviazione erano indagati per il medesimo fatto per cui si procede, si deve rilevare che questa corte, con ordinanza n. 485 del 2002, anch'essa successiva all'ordinanza di rimessione, ha affermato che «l'incompatibilità a testimoniare per i coimputati del medesimo reato e per le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *a*), cod. proc. pen.» non appare priva di giustificazione «in ragione della peculiare situazione derivante dall'unicità del fatto-reato e dei conseguenti profili di indubbia interferenza con la posizione dell'imputato»;

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 61, 197, comma 1, lettera a), e 210 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'assise di Agrigento, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

03C0826

N. 251

Ordinanza del 30 giugno - 15 luglio 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Responsabilità civile - Circolazione dei veicoli soggetti a obbligo assicurativo - Azione per il risarcimento dei danni - Condizione di proponibilità - Asserito contrasto con il principio di egualianza e ragionevolezza, con il diritto di difesa e con il principio del giusto processo - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con ordinanza del 31 dicembre 2001 emessa dal giudice di pace di Osimo nel procedimento civile vertente tra Raffaella Giovatore contro Mario Berré ed altri, iscritta al n. 561 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 2003 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che in un giudizio civile di risarcimento dei danni causati da incidente stradale — nel corso del quale, a seguito della difesa svolta dai convenuti, deducenti l'integrale responsabilità nella causazione del sinistro del conducente di una terza vettura, l'attore aveva chiamato in causa il conducente ed il proprietario di tale altro veicolo, nonché successivamente anche la relativa compagnia di assicurazione —, con ordinanza emessa il 31 dicembre 2001, il giudice di pace di Osimo (in sede di decisione sull'eccezione dei chiamati in causa di improcedibilità dell'azione nei loro confronti), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), che pone in capo al danneggiato, prima di proporre l'azione, l'onere di richiedere all'assicuratore, almeno sessanta giorni prima, il risarcimento del danno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

che, secondo il rimettente, la norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, «nella parte in cui non prevede che l'atto di citazione ritualmente notificato al terzo chiamato in causa sia equipollente, ai fini della proponibilità dell'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, alla lettera raccomandata con avviso di ricevimento»;

che il giudice di pace osserva come — in riferimento alle descritte diverse modalità con cui hanno avuto ingresso i soggetti del giudizio *a quo* — la disposizione impugnata non concederebbe all'attore la possibilità concreta di dare attuazione all'onere legislativamente impostogli, in quanto la necessità della chiamata in giudizio dell'altra compagnia di assicurazione sarebbe processualmente sorta solo in conseguenza della ricostruzione della dinamica dell'incidente operata dai convenuti;

che l'improcedibilità dell'azione [che andrebbe dichiarata sulla base del costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, in ragione appunto del mancato assolvimento nella fattispecie dell'onere in questione] costringerebbe l'attore a proporre un autonomo giudizio; la qual cosa — secondo il giudice *a quo* — determinerebbe un contrasto con il principio dell'economia processuale e con il *favor* del legislatore per il *simultaneus processus*;

che, in ragione di ciò, si configurerebbe per il rimettente il contrasto della norma con gli evocati parametri, sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza (stante l'irrazionale disparità di trattamento, a seconda che l'azione risarcitoria venga proposta nei confronti di soggetti presenti nel processo fin dal suo inizio, ovvero di soggetti che vi entrano in un momento successivo), nonché del diritto di difesa e del principio del giusto processo (con riguardo anche all'ulteriore svolgimento del giudizio, che così provocherebbe distinzioni penalizzanti);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di infondatezza della sollevata questione.

Considerato che le censure sollevate dal rimettente investono l'art. 22 della legge n. 990 del 1969, secondo cui l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali v'è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano trascorsi sessanta giorni dall'invio all'assicuratore, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, della richiesta risarcitoria da parte del danneggiato;

che questa Corte — già investita del vaglio di costituzionalità della norma impugnata, la quale, anche secondo la costante giurisprudenza di legittimità, pone una condizione di proponibilità della domanda giudiziale — ne ha affermata la legittimità, in considerazione del soddisfacimento delle preminent esigenze di interesse sociale cui la disposizione tende (sentenza n. 24 del 1973);

che, a riguardo, è stato sottolineato come la previsione dello *spatium deliberandi* tra la richiesta stragiudiziale e la azionabilità del diritto miri a porre le imprese e gli istituti assicuratori della r. c. auto in grado di istruire la pratica e raccogliere tutti gli elementi di valutazione e favorire la possibilità di liquidazione dell'indennizzo in via di composizione stragiudiziale; così evitando una troppo sollecita proposizione di giudizi, le cui spese, in caso di soccombenza della impresa convenuta, si risolverebbero in un inutile aggravio del costo di gestione dell'impresa medesima, con riflessi pregiudizievoli per l'intero settore del servizio assicurativo (sentenza n. 19 del 1975) e conseguentemente anche per gli assicurati a cagione dell'inasprimento di tariffe e premi;

che — lungi dal costituire un onere tale da vanificare o pregiudicare la possibilità di agire in giudizio — la norma è, dunque, diretta ad evitare un eccesso nell'esercizio del diritto, a salvaguardia, non solo della posizione soggettiva della parte convenuta, ma anche di interessi generali che con tale diritto sostanzialmente non contrastano (ordinanza n. 132 del 1983);

che l'esigenza di favorire la soluzione preventiva della lite, con l'auspicato sollecito soddisfacimento di entrambe le situazioni sostanziali (così anche da evitare un superfluo sovraccarico dell'apparato giudiziario), fa sì che l'imposizione dell'onere di richiesta a ciò finalizzato, e della conseguente (limitata) dilazione temporale, non si pone in contrasto con l'evocato parametro di cui all'art. 24 Cost., che non comporta necessariamente l'assoluta immediatezza dell'esperibilità del diritto di azione (sentenza n. 276 del 2000);

che, d'altronde, anche il principio del giusto processo (verosimilmente richiamato dal rimettente con riferimento alla previsione della sua ragionevole durata) deve essere letto alla luce di tali considerazioni, in quanto, anche dopo la novella dell'art. 111 Cost., il legislatore continua a disporre di ampia discrezionalità in materia processuale, giacché la tendenziale garanzia della maggiore celerità possibile dei processi deve, tuttavia, tendere pur sempre ad una durata degli stessi che sia appunto «ragionevole», in rapporto anche alle altre tutele costituzionali in materia (ordinanze n. 137 e n. 519 del 2002), a cominciare da quella relativa al diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., comprensivo anche del diritto di non essere inutilmente chiamato in giudizio;

che nemmeno vale il richiamo alla mancata possibilità — a causa della specificità della fattispecie — di celebrare un unico giudizio, in quanto questa Corte ha ripetutamente sottolineato che il *simultaneus processus* non risulta elevato a regola costituzionale, ma costituisce mero espediente processuale, non sempre conveniente o realizzabile (ordinanza 398 del 2000); sicché la sua non attuabilità non riguarda il diritto di azione, né quello di difesa, una volta che la pretesa sostanziale del soggetto interessato possa essere comunque fatta valere nella competente, pur se distinta, sede giudiziaria, con pienezza di contraddittorio e di difesa (ordinanza n. 18 del 1999);

che, infine, quanto alla lamentata violazione dell'art. 3 Cost., è proprio la pronuncia additiva auspicata dal rimettente che provocherebbe un'irragionevole differenziazione della posizione dei soggetti convenuti, in relazione ad un criterio meramente fattuale, legato esclusivamente al diverso momento della loro *vocatio* in giudizio;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata sotto tutti i profili evocati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal giudice di pace di Osimo, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 252

Ordinanza del 30 giugno - 15 luglio 2003

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentare - Dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese da un parlamentare nel corso di interviste a organi di stampa - Giudizio civile per risarcimento danni - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione della Corte d'appello di Roma, prima sezione civile - Delibrazione preliminare di ammissibilità - Esistenza della materia di un conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati 29 settembre 1998.
- Costituzione, artt. 68, primo comma, e 102; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Francesco AMIRANTE, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 29 settembre 1998 relativa all'insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Roberto Maroni nei confronti di Roberto Napoli, promosso dalla Corte d'appello di Roma, sezione I civile, con ricorso depositato il 17 dicembre 2002 ed iscritto al n. 232 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 2003 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile per risarcimento danni, instaurato da Roberto Napoli contro il deputato Roberto Maroni a causa di dichiarazioni asseritamente diffamatorie pronunciate da quest'ultimo nei riguardi del primo, la Corte d'appello di Roma, sezione I civile, con atto depositato il 17 dicembre 2002, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera, adottata nella seduta del 29 settembre 1998 (doc. IV-quater, n. 36), con la quale l'Assemblea, approvando la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento civile concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento, con conseguente insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che la ricorrente — investita dell'appello avverso la decisione di primo grado del Tribunale di Roma che aveva ritenuto improcedibile la domanda di risarcimento, alla stregua della richiamata delibera dell'Assemblea — espone che i fatti oggetto del giudizio di merito sono costituiti da dichiarazioni rese dal deputato nel corso di interviste a diversi quotidiani, nel contesto delle quali il parlamentare, commentando una precedente intervista resa da Roberto Napoli (il quale aveva fatto riferimento ad «un incontro dell'ex Ministro dell'interno Maroni presso la sede del SISDE nel Natale 1995 con il capo del SISDE generale Marino in un *roof garden* costato sette miliardi»), aveva affermato: che i giudici «avrebbero dovuto fare attenzione alle stupidaggini di questo mediocre cialtrone Napoli»; che lo stesso «stava spargendo fesserie, spazzatura, forse per rientrare al SISDE, forse per rastrellare qualche soldo» (intervista a Il Messaggero del 5 gennaio 1996); «quel Napoli è un cialtrone, racconta frottole»; «state attenti all'attendibilità delle notizie che questo mediocre cialtrone propina su di me e su Di Pietro» (intervista a Il Giornale del 5 gennaio 1996); «non vedete che ha uno stile inconfondibile? Quello dei Malpica e dei Broccoletti», «il pattume dei vecchi servizi [...] il vero problema non mi pare il cialtrone Napoli» (intervista a L'indipendente del 14 e 15 gennaio 1996); frasi poi ripetute dal deputato nel corso di altri interventi effettuati presso varie reti televisive (RAI, Mediaset, TMC);

che la ricorrente, non condividendo l'orientamento seguito dal primo giudice di merito, solleva conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla citata delibera, ritenendo che l'Assemblea, mal esercitando il potere a essa conferito dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, abbia leso le prerogative costituzionali dell'autorità giudiziaria, previste e garantite dall'art. 102 della Costituzione, in quanto le dichiarazioni in questione, rese a organi di stampa e a strutture televisive al di fuori della sede parlamentare, non sarebbero in alcun modo collegate allo svolgimento dell'attività parlamentare del deputato, non risultando che «della questione il deputato Maroni abbia mai trattato nella sede parlamentare, neanche a livello di mero argomento»;

che in particolare, richiamando la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale relativa al tema dell'insindacabilità delle opinioni espresse da membri delle Camere nell'esercizio delle loro funzioni, la Corte d'appello sottolinea come non possa dirsi sussistente, nel caso di specie, alcun collegamento funzionale tra le dichiarazioni rese dall'on. Maroni e la sua attività di parlamentare, integrando quelle frasi piuttosto l'esercizio della comune libertà di pensiero, nel quadro di una «polemica diretta e personale con il Napoli», potendosi d'altra parte dubitare che tali dichiarazioni «costituiscano svolgimento, anche generico, di attività politica»;

che, ritenendo in conclusione arbitrario il riconoscimento della prerogativa dell'insindacabilità, la Corte d'appello ricorrente, «vertendosi in materia di interferenza dell'esercizio del potere conferito alla Camera dei deputati dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria previste e garantite dall'art. 102 della Costituzione», solleva conflitto di attribuzione, chiedendo l'annullamento della delibera sopra richiamata.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare preliminarmente, senza contraddirittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, in riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi indicati nel primo comma dello stesso art. 37, restando impregiudicata ogni decisione definitiva, anche relativamente all'ammissibilità;

che, sotto l'aspetto soggettivo, la Corte d'appello è legittimata a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare definitivamente — nel procedimento del quale essa è investita — la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio di funzioni giurisdizionali svolte in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita (da ultimo, tra molte, ordinanza n. 194 del 2003, n. 379 del 2002);

che anche la Camera dei deputati, che ha adottato la deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata a essere parte del conflitto costituzionale, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che essa impersona, in relazione all'applicabilità della prerogativa dell'insindacabilità (da ultimo, ordinanza n. 210 del 2003);

che, sotto l'aspetto oggettivo del conflitto, la Corte d'appello di Roma lamenta la lesione delle proprie attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza dell'adozione, da parte della Camera dei deputati, di una deliberazione che ha affermato — in modo ritenuto arbitrario, perché non corrispondente ai criteri che la Costituzione stabilisce — l'insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto costituzionale di attribuzione, la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte, restando impregiudicata ogni decisione definitiva anche in ordine all'ammissibilità del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Roma, sezione I civile, nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe;

Dispone:

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte d'appello di Roma, sezione I civile, ricorrente;*

b) *che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 253

Sentenza 2 - 18 luglio 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Misure di sicurezza - Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario - Proscioglimento di imputati infermi di mente incapaci totali (per delitti comportanti una pena editto superiore nel massimo a due anni) - Ordine di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Rigo automatismo della misura disposta dal giudice - Esclusione della possibilità di disporre una diversa misura di sicurezza (quale la libertà vigilata) idonea ad assicurare adeguate cure e il controllo della pericolosità sociale dell'infermo - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Cod. pen., art. 222.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

Misure di sicurezza - Assegnazione a una casa di cura e custodia - Applicabilità della misura agli infermi per vizio parziale di mente, condannati a pena diminuita, e non anche agli imputati prosciolti per totale incapacità psichica - Non fondatezza della questione.

- Cod. pen., art. 219, primo e terzo comma.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 219, primo e terzo comma (Assegnazione a una casa di cura e di custodia), e 222 (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario) del codice penale, promosso con ordinanza del 10 luglio 2002 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova, iscritta al n. 514 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2003 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 10 luglio 2002 e pervenuta a questa Corte il 5 novembre 2002, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova, chiamato a pronunciarsi nelle forme del rito abbreviato sulla responsabilità penale di un imputato maggiorenne, in relazione ai delitti di cui agli articoli 56, 609-bis, 609-ter e 582 codice penale (tentata violenza sessuale aggravata e lesione personale), ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 219, primo e terzo comma del codice penale (Assegnazione a una casa di cura e di custodia), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e dell'art. 222 del codice penale (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario), in riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione.

2. — Premette il giudice *a quo* che l'imputato è stato ritenuto, a seguito di perizia psichiatrica eseguita in incidente probatorio, totalmente incapace di intendere e di volere, e che ne è stata esclusa la pericolosità sociale solo se «ricoverato in una comunità per psicotici».

Sulla base di tale situazione, la difesa ha eccepito l'incostituzionalità dell'art. 219, primo e terzo comma, cod. pen., nella parte in cui, rispettivamente, non vi si prevede il ricovero in casa di cura e di custodia anche per chi sia prosciolto per infermità psichica, e sia di scarsa pericolosità sociale, e non vi si prevede la possibilità per il giudice di applicare la libertà vigilata anche a chi sia stato prosciolto per infermità psichica e sia di scarsa pericolosità sociale.

Il giudice *a quo* ritiene non manifestamente infondata la questione così proposta, posto che la disciplina di legge ancorerebbe la scelta in ordine alla misura di sicurezza da adottare ad un criterio (la gravità del reato) espressivo della funzione retributiva, anziché di prevenzione speciale della misura stessa.

In secondo luogo, e soprattutto, aggiunge il remittente, essa farebbe dipendere il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto non da un accertamento in concreto, ma da un indice astratto e presuntivo, connesso alla distinzione tra vizio totale e vizio parziale di mente (e alla conseguente maggiore pericolosità dell'imputato nel primo, piuttosto che nel secondo caso), privo di «alcun supporto scientifico».

La necessaria applicazione all'imputato, sulla base di tali condizioni, della misura di sicurezza detentiva di cui all'art. 222 cod. pen. si porrebbe, ad avviso del remittente, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Viene altresì censurato, su conforme eccezione del pubblico ministero, alla luce degli articoli 3 e 32 della Costituzione, l'art. 222 cod. pen., nella parte in cui, imponendo la misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, non prevede l'applicabilità al maggiorenne affetto da vizio totale di mente della libertà vigilata.

Per un primo profilo, secondo il remittente verrebbe così a manifestarsi disparità di trattamento rispetto alla condizione del minore non imputabile, cui possono essere applicate le misure, dotate di valenza terapeutica «più soddisfacente», del ricovero in una casa di cura e di custodia e della libertà vigilata (articoli 232 e 224 cod. pen.), posto che in entrambi i casi si tratterebbe di difendere la collettività da un individuo al tempo stesso pericoloso e penalmente irresponsabile.

L'evoluzione della psichiatria e della farmacologia, poi, garantirebbero di poter conseguire tale obiettivo mediante la misura, più efficace terapeuticamente, della libertà vigilata, anziché tramite il ricorso alle forme segreganti dell'ospedale psichiatrico giudiziario.

Per un secondo profilo, la disposizione censurata precluderebbe la possibilità di impiegare «soluzioni coerenti con le valutazioni medico-legali»: nel caso di specie, l'imputato potrebbe proficuamente, secondo il giudice *a quo*, permanere in comunità di recupero, mentre le prescrizioni proprie del regime di libertà vigilata, «con possibilità di ricorrere a misure segreganti, qualora venisse meno la volontà dell'imputato di sottoporsi alle cure necessarie», rafforzerebbero l'efficacia del trattamento.

Difatti, aggiunge il remittente, il regime di cura cui l'imputato è sottoposto risulta adeguato alle esigenze terapeutiche e, nel contempo, tutela la collettività in misura soddisfacente.

La rigidità dei criteri imposti dalle disposizioni censurate in ordine alla scelta della misura di sicurezza si tradurrebbe, perciò, nel vizio denunciato.

3. — Non vi è stata costituzione in giudizio delle parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. — Nel corso di un giudizio abbreviato nei confronti di un soggetto ritenuto, in sede di perizia, totalmente incapace di intendere e di volere per infermità psichica, nonché socialmente pericoloso solo se non ricoverato in una comunità per psicotici, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 219 (Assegnazione a una casa di cura e di custodia), primo e terzo comma, e, in riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione, dell'articolo 222 (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario) del codice penale.

L'art. 219 è denunciato nella parte in cui, nel prevedere che il condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per vizio parziale di mente sia ricoverato in una casa di cura e di custodia (primo comma), con possibilità di sostituire a detta misura, a certe condizioni, quella della libertà vigilata (terzo comma), non contempla le stesse possibilità nei riguardi del soggetto prosciolto per totale incapacità di intendere e di volere a causa di infermità psichica, la cui pericolosità sociale non sia tale da richiedere la misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. L'art. 222 è a sua volta denunciato nella parte in cui, nei riguardi del soggetto prosciolto per infermità psichica, giudicato socialmente pericoloso, impone sempre di adottare la misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, senza consentire (come invece è previsto per il minore non imputabile dagli articoli 224 e 232, primo e secondo comma, del codice penale) di adottare altre misure, e in specie quella della libertà vigilata, con eventuali prescrizioni.

Il giudice remittente ritiene che la rigidità dei criteri imposti dalla legge per l'adozione della misura segregante del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario nel caso di maggiorenne totalmente incapace e socialmente pericoloso, e la conseguente impossibilità di ricorrere, come invece è previsto per il seminfermo di mente e per il minore non imputabile, ad altre misure, stabilendo la legge una presunzione di maggiore pericolosità dei soggetti

affetti da vizio totale di mente, non confortata da alcun supporto scientifico, realizzino una irragionevole disparità di trattamento rispetto a dette analoghe situazioni; ancorino l'adozione della misura di sicurezza a un criterio (la gravità astratta del reato) che finisce per attribuire ad essa funzione retributiva anziché di prevenzione speciale; e impediscano l'adozione di soluzioni idonee a difendere la collettività e insieme a curare adeguatamente un soggetto pericoloso ma penalmente irresponsabile (dove la violazione dell'art. 32 della Costituzione).

2. — La questione è fondata.

Non è da oggi che la Corte è stata investita di questioni di legittimità costituzionale volte a censurare l'inadeguatezza della disciplina che la legge penale prevede nel caso degli infermi di mente che commettono fatti costituenti oggettivamente reato (il solo art. 222 del codice penale risulta oggetto di ben 18 decisioni della Corte, dal 1967 ad oggi). Una volta risolto il problema, inizialmente assai dibattuto, della necessaria «attualizzazione» della valutazione di pericolosità sociale (sentenza n. 139 del 1982), sono state ripetutamente sottoposte alla Corte questioni tendenti a mettere in dubbio la legittimità sul piano costituzionale della previsione della misura «obbligatoria» del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, spesso facendo leva anche sulla legislazione che, a partire dalla legge 13 maggio 1978, n. 180 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari ed obbligatori), ha cercato di far fronte al problema dell'assistenza ai malati di mente superando l'antica prassi del ricovero in strutture segreganti come erano i manicomì: infatti gli ospedali psichiatrici giudiziari (nuovo nome dei manicomì giudiziari) sono rimaste le ultime strutture «chiuse» per la cura di infermi psichiatrici.

La specificità di questa misura di sicurezza sta, ovviamente, nella circostanza che essa è prevista nei confronti di persone che, per essere gravemente infermi di mente, non sono in alcun modo penalmente responsabili, e dunque non possono essere destinatari di misure aventi un contenuto anche solo parzialmente punitivo. La loro qualità di infermi richiede misure a contenuto terapeutico, non diverse da quelle che in generale si ritengono adeguate alla cura degli infermi psichici. D'altra parte la pericolosità sociale di tali persone, manifestatasi nel compimento di fatti costituenti oggettivamente reato, è valutata prognosticamente in occasione e in vista delle decisioni giudiziarie conseguenti, richiede ragionevolmente misure atte a contenere tale pericolosità e a tutelare la collettività dalle sue ulteriori possibili manifestazioni pregiudizievoli. Le misure di sicurezza nei riguardi degli infermi di mente incapaci totali si muovono inevitabilmente fra queste due polarità, e in tanto si giustificano, in un ordinamento ispirato al principio personalista (art. 2 della Costituzione), in quanto rispondano contemporaneamente a entrambe queste finalità, collegate e non scindibili (*cfr.* sentenza n. 139 del 1982), di cura e tutela dell'infermo e di contenimento della sua pericolosità sociale. Un sistema che rispondesse ad una sola di queste finalità (e così a quella di controllo dell'infermo «pericoloso»), e non all'altra, non potrebbe ritenersi costituzionalmente ammissibile.

Di più, le esigenze di tutela della collettività non potrebbero mai giustificare misure tali da recare danno, anziché vantaggio, alla salute del paziente (*cfr.* sentenze n. 307 del 1990, n. 258 del 1994, n. 118 del 1996, sulle misure sanitarie obbligatorie a tutela della salute pubblica): e pertanto, ove in concreto la misura coercitiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario si rivelasse tale da arrecare presumibilmente un danno alla salute psichica dell'infermo, non la si potrebbe considerare giustificata nemmeno in nome di tali esigenze.

Fino ad oggi però la Corte si è trovata di fronte a questioni volte o ad un intento meramente caducatorio, il cui accoglimento avrebbe condotto ad un vuoto di tutela, o più spesso a richiedere la introduzione di una nuova disciplina di creazione giurisprudenziale, non ancorata a contenuti normativi già esistenti: così che essa si è indotta a pronunciarne la infondatezza, o più spesso la inammissibilità, vuoi perché non disponeva degli strumenti necessari per intervenire nel senso indicato, vuoi perché le questioni prospettavano profili di fattuale inadeguatezza delle strutture di ricovero più che di inadeguatezza delle previsioni normative (*cfr.* sentenza n. 139 del 1982, ordinanze n. 24 del 1985, n. 111 del 1990, n. 333 del 1994, n. 396 del 1994, sentenze n. 111 del 1996 e n. 228 del 1999, ordinanza n. 88 del 2001). È tuttavia significativo che in più occasioni la Corte abbia avvertito l'esigenza di indicare, là dove era possibile, soluzioni pratiche adeguate (*cfr.* ordinanza n. 111 del 1990, relativa all'attiguo tema della misura del ricovero del seminfermo di mente in casa di cura e custodia), e soprattutto di esprimere la propria valutazione circa il «non soddisfacente trattamento riservato all'infermità psichica grave (...) specie quando è incompatibile con l'unico tipo di struttura custodiale oggi prevista» (sentenza n. 111 del 1996), nonché circa l'opportunità di una «attenta revisione» dell'intera disciplina in questione, «sia alla stregua dei dubbi avanzati intorno all'istituto stesso dell'ospedale psichiatrico giudiziario, sia alla stregua di una valutazione relativa all'adeguatezza di tale istituzione in relazione ai mutamenti introdotti sin dalle leggi 13 maggio 1978, n. 180 e 23 dicembre 1978, n. 833 per il trattamento dei soggetti totalmente infermi di mente» (sentenza n. 228 del 1999).

Solo nei confronti dei minori infermi di mente la Corte ha potuto giungere alla caducazione della norma che anche nei loro riguardi prevedeva il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, facendo leva sulla necessità costituzionale di un trattamento differenziato dei soggetti minorenni (*cfr.* sentenza n. 324 del 1998).

3. — L'odierna questione si pone con connotati diversi da quelli di altre del passato. Il remittente non invoca qui né la semplice eliminazione della misura di sicurezza, né la sua sostituzione con misure alternative di creazione giurisprudenziale, e nemmeno riferisce la sua censura ad una inadeguatezza di fatto delle strutture degli ospedali psichiatrici giudiziari. Denuncia invece il rigido «automatismo» della regola legale che impone al giudice, in caso di proscioglimento per infermità mentale per un delitto che comporti una pena edittale superiore nel massimo a due anni, di ordinare il ricovero dell'imputato in ospedale psichiatrico giudiziario per un periodo minimo di due anni, o per un periodo più lungo in relazione all'entità della pena edittale prevista, senza consentirgli di disporre, in alternativa, misure diverse, pur quando in concreto tale prima misura non appaia adeguata alle caratteristiche del soggetto, alle sue esigenze terapeutiche e al livello della sua pericolosità sociale: a differenza di quanto avviene sia nel caso del seminfermo di mente (per il quale l'art. 219, terzo comma, prevede, a certe condizioni, la sostituibilità della misura del ricovero in casa di cura e custodia con quella della libertà vigilata), sia nel caso del minore non imputabile (per il quale l'art. 224 del codice penale contempla la possibilità di disporre la libertà vigilata in alternativa al ricovero in riformatorio giudiziario: e in proposito *cfr.* sentenza n. 1 del 1971, che ha eliminato l'obbligo, in certi casi, di ordinare il ricovero in riformatorio giudiziario, nonché sentenza n. 324 del 1998, che esclude l'applicabilità ai minori della misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario).

In sostanza ciò che viene denunciato come incostituzionale è il vincolo rigido imposto al giudice di disporre comunque la misura detentiva (tale è il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario: art. 215, primo comma, n. 3, cod. pen.) anche quando una misura meno drastica, e in particolare una misura più elastica e non segregante come la libertà vigilata, che è accompagnata da prescrizioni imposte dal giudice, di contenuto non tipizzato (e quindi anche con valenza terapeutica), «idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati» (art. 228, secondo comma, cod. pen.), appaia capace, in concreto, di soddisfare contemporaneamente le esigenze di cura e tutela della persona interessata e di controllo della sua pericolosità sociale.

La legge qui adotta un modello che esclude ogni apprezzamento della situazione da parte del giudice, per imporgli un'unica scelta, che può rivelarsi, in concreto, lesiva del necessario equilibrio fra le diverse esigenze che deve invece necessariamente caratterizzare questo tipo di fattispecie, e persino tale da pregiudicare la salute dell'infermo: ciò che, come si è detto, non è in alcun caso ammissibile.

Non sono poche le ipotesi nelle quali la Corte è dovuta intervenire a correggere od eliminare automatismi di tal genere, nelle quali l'apprezzamento da parte del giudice della situazione concreta, e la conseguente possibilità per il giudice stesso di adottare diverse determinazioni nell'ambito delle previsioni legali, è apparso l'unico modo per realizzare il bilanciamento di diverse esigenze costituzionali (*cfr.* ad esempio sentenze n. 343 del 1987, n. 306 del 1993, n. 186 del 1995, n. 504 del 1995, n. 173 del 1997, n. 445 del 1997), in particolare con riguardo all'esigenza di flessibilità e di individualizzazione della risposta penale relativa ai soggetti minori (*cfr.* sentenze n. 46 del 1978, n. 222 del 1983, n. 128 del 1987, n. 78 del 1989, n. 182 del 1991, n. 143 del 1996, n. 109 del 1997, n. 403 del 1997, n. 16 del 1998, n. 450 del 1998 e n. 436 del 1999).

La situazione dell'infermo di mente che abbia compiuto atti costituenti oggettivamente reato, ma non sia responsabile penalmente in forza appunto della sua infermità, è per molti versi assimilabile a quella di una persona bisognosa di specifica protezione come il minore. Anche per l'infermo di mente l'automatismo di una misura segregante e «totale», come il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, imposta pur quando essa appaia in concreto inadatta, infrange l'equilibrio costituzionalmente necessario e viola esigenze essenziali di protezione dei diritti della persona, nella specie del diritto alla salute di cui all'art. 32 della Costituzione.

In conclusione, mentre solo il legislatore (la cui inerzia in questo campo, caratterizzato da scelte assai risalenti nel tempo e mai riviste alla luce dei principi costituzionali e delle acquisizioni scientifiche, non può omettersi di rilevare ancora una volta) può intraprendere la strada di un ripensamento del sistema delle misure di sicurezza, con particolare riguardo a quelle previste per gli infermi di mente autori di fatti di reato, e ancor più di una riorganizzazione delle strutture e di un potenziamento delle risorse, questa Corte non può sottrarsi al più limitato compito di eliminare l'accennato automatismo, consentendo che, pur nell'ambito dell'attuale sistema, il giudice possa adottare, fra le misure che l'ordinamento prevede, quella che in concreto appaia idonea a soddisfare le esigenze di cura e tutela della persona, da un lato, di controllo e contenimento della sua pericolosità sociale dall'altro lato.

Deve pertanto essere dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 222 del codice penale nella parte in cui preclude al giudice, che in concreto ravvisi l'inidoneità della misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario a rispondere alle predette esigenze, di adottare un'altra fra le misure previste dalla legge, e in specie la misura della libertà vigilata, accompagnata, ai sensi dell'art. 228, secondo comma, del codice penale, da prescrizioni idonee nella specie ad evitare le occasioni di nuovi reati.

Non richiede invece alcun intervento additivo l'art. 219 del codice penale, pure denunciato dal remittente, ma in realtà costituente, nello schema della questione da lui posta, piuttosto un *tertium comparationis*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 222 del codice penale (*Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario*), nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 219, primo e terzo comma, del codice penale (*Assegnazione a una casa di cura e di custodia*), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

03C0847

N. 254

Ordinanza 2 - 18 luglio 2003

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio civile per risarcimento danni a carico di un parlamentare, a seguito di sue dichiarazioni, asseritamente diffamatorie, rilasciate nel corso di trasmissioni televisive - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Napoli, prima sezione civile - Riproposizione di conflitto già dichiarato improcedibile per tardivo deposito degli atti - Inammissibilità.

- Deliberazione della Camera dei deputati 21 luglio 1998.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 21 luglio 1998 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi (doc. IV-quater, n. 29) nei confronti del dott. Gennaro Costagliola, promosso dalla Corte d'appello di Napoli, sezione prima civile, con ricorso depositato il 1° febbraio 2002 ed iscritto al n. 208 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 29 gennaio 2003 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ricorso del 2 gennaio 2002, pervenuto alla cancelleria della Corte costituzionale a mezzo del servizio postale il 1º febbraio 2002, la Corte d'appello di Napoli, prima sezione civile, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata nella seduta del 21 luglio 1998 (doc. IV-quater, n. 29), con cui la Camera, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha affermato che le dichiarazioni rilasciate dal deputato Sgarbi nel corso di trasmissioni televisive e in un'intervista ad un quotidiano, ritenute diffamatorie, per le quali è in corso il giudizio di risarcimento dei danni promosso dagli eredi del magistrato Gennaro Costagliola, concernono opinioni espresse dal deputato nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che la Corte d'appello premette di avere già in precedenza, nel corso del medesimo procedimento, sollevato conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale in relazione alla predetta delibera parlamentare, sostenendo che la Camera avesse valutato erroneamente le condizioni e i presupposti richiesti dall'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che tale conflitto era stato dichiarato ammissibile dalla Corte con ordinanza n. 469 del 2000; nella fase di merito, tuttavia, il ricorso era stato dichiarato improcedibile, con sentenza n. 247 del 2001, per tardività del relativo deposito nella cancelleria della Corte, avvenuto oltre il termine di venti giorni dall'ultima notificazione;

che con il presente ricorso, sulla cui ammissibilità questa Corte è ora chiamata a pronunciarsi, la stessa Corte d'appello, ritenendo che non si sarebbe formata alcuna preclusione o decadenza, ripropone il medesimo conflitto, chiamando questa Corte a pronunciarsi in ordine al corretto uso del potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione da parte della Camera dei deputati.

Considerato che questa Corte ha di recente statuito (sentenza n. 116 del 2003, seguita dalle ordinanze nn. 153, 188, 189 e 214 del 2003) che non è consentita la riproposizione del conflitto dichiarato improcedibile a seguito del mancato rispetto dei termini processuali imposti per la notifica e il deposito del ricorso, e ciò per la «esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti»;

che, pertanto, l'attuale ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, con cui la Corte d'appello di Napoli ripropone nei confronti della Camera dei deputati un conflitto di attribuzione già dichiarato improcedibile per tardività del deposito degli atti, va dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Napoli, prima sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

03C0848

N. 255

Ordinanza 2 - 18 luglio 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Autorizzazione a disporre la comparizione delle persone sottoposte a giudizio (ovvero sottoscrizione della citazione a giudizio) - Esclusione della relativa richiesta da parte di soggetto diverso da quello chiamato a testimoniare - Difetto assoluto di motivazione della questione sollevata - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, artt. 11, comma 2, e 20, comma 2.
- Costituzione, art. 111, secondo e terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 2, e 20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Giudice di pace di Mazara del Vallo con ordinanza del 20 novembre 2002, iscritta al n. 23 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 2003 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Giudice di pace di Mazara del Vallo ha sollevato, in riferimento all'art. 111, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 2, e 20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), «nella parte in cui non è previsto che a richiedere l'autorizzazione a disporre la comparizione delle persone sottoposte a giudizio avanti il giudice di pace sia soggetto diverso da quello chiamato a testimoniare, e nella parte in cui non è previsto che a sottoscrivere la citazione a giudizio sia ufficiale di polizia giudiziaria diverso da quello chiamato a testimoniare»;

che il rimettente, «ritenuto che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal difensore dell'imputato — avuto riguardo alla doppia veste assunta dalla polizia giudiziaria in ordine all'attività di cui all'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 274 e all'art. 20, comma 2, stessa legge — appare fondata anche con riferimento all'art. 197, comma 1, lettera d), cod. proc. pen.», ha trasmesso gli atti alla Corte costituzionale e disposto la sospensione del procedimento;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza e comunque infondata.

Considerato che l'ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo* ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza (v. da ultimo ordinanze n. 231 del 2003 e n. 461 del 2002);

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 2, e 20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di Mazara del Vallo, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2003.

Il Presidente: ZAGREBELSKY

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

03C0849

N. 256

Ordinanza 2 - 18 luglio 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta del pubblico ministero - Facoltà del difensore di interloquire su tale richiesta e controdedurre sull'evidenza della prova - Asserito contrasto con i principî del giusto processo e del contraddittorio tra le parti - Assenza di profili diversi da quelli già valutati con altre pronunce - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 455.
- Costituzione, artt. 24 e 111, secondo e quarto comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 455 del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Nola con ordinanza del 2 ottobre 2002, iscritta al n. 24 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 2003 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 2 ottobre 2002 il Tribunale di Nola ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 455 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, prima della decisione del giudice, la richiesta di giudizio

immediato del pubblico ministero sia comunicata al difensore dell'imputato «al fine di consentirgli di valutare, ed eventualmente controdedurre, circa la sussistenza della condizione dell'evidenza della prova, presupposto indefetibile dell'ammissibilità del giudizio immediato»;

che ad avviso del rimettente la mancata previsione della facoltà del difensore di interloquire sulla richiesta del pubblico ministero violerebbe i principi del giusto processo enunciati dall'art. 111, secondo e quarto comma, Cost., in base ai quali «il processo deve svolgersi nel contraddittorio delle parti ed in condizioni di parità», riferibili non solo «alla fase processuale, nella quale si forma la prova, in relazione alla quale la necessità del contraddittorio è espressamente prevista dal quarto comma dell'art. 111», ma all'intero procedimento penale, e quindi anche alla fase delle indagini preliminari;

che, quanto alla rilevanza, il rimettente osserva che dall'accoglimento della questione «potrebbe derivare la nullità del decreto di giudizio immediato, rilevabile anche d'ufficio ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen.».

Considerato che il Tribunale di Nola dubita, in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 455 del codice di procedura penale, in quanto tale norma non consente alla difesa di interloquire sulla richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero;

che con ordinanze n. 127 del 2003 e n. 371 del 2002 questa Corte ha dichiarato manifestamente infondate questioni analoghe sollevate in relazione ai medesimi parametri costituzionali;

che in tali ordinanze la Corte ha in particolare rilevato che «il presupposto del previo interrogatorio svolto con l'osservanza delle garanzie di cui agli artt. 453, comma 1, e 375, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. — cui è condizionata la valida instaurazione del giudizio immediato e la cui ritualità, formale e sostanziale, è sindacabile dal giudice del dibattimento — assicura alla persona sottoposta alle indagini la possibilità di esercitare le più opportune iniziative defensionali e di interloquire per contestare la fondatezza dell'accusa e contrastare, quindi, l'eventuale emissione del decreto che dispone il giudizio immediato» (ordinanza n. 127 del 2003);

che nella citata decisione questa Corte ha concluso nel senso che «sotto il profilo della possibilità di esercitare il diritto di difesa al fine di evitare l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato non può pertanto ravisarsi alcuna violazione dei parametri evocati»;

che, infine, «il principio per il quale il processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, non è evocabile in relazione alle forme introduttive del giudizio (v., per quanto riguarda il giudizio abbreviato, sentenza n. 115 del 2001), le quali, per quanto concerne il giudizio immediato, trovano giustificazione nelle peculiari esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali che connotano tale rito alternativo» (ordinanza n. 127 del 2003);

che, non risultando profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con le pronunce richiamate, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 455 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Nola, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2003.

Il Presidente: ZAGREBELSKY

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

03C0850

N. 257

Ordinanza 2 - 18 luglio 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento per decreto - Mancata possibilità per la difesa di intervenire sulla richiesta avanzata dal pubblico ministero di decreto penale di condanna - Asserito contrasto con i principî del giusto processo e del contraddittorio tra le parti - Assenza di profili diversi o ulteriori, rispetto a quelli già valutati con precedenti pronunce - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 459.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Avellino con ordinanza del 22 aprile 2002, iscritta al n. 28 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 2003 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 22 aprile 2002 il Tribunale di Avellino ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che «il giudice per le indagini preliminari, prima di emettere decreto penale di condanna, debba consentire alla difesa l'intervento perché possa eventualmente esplicare le proprie argomentazioni difensive»;

che il tribunale — secondo cui l'accoglimento della questione comporterebbe la nullità del decreto penale di condanna opposto, emesso *inaudita altera parte*, e la conseguente regressione del procedimento — ritiene che la disciplina della fase processuale che segue la richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto penale di condanna sia in evidente contrasto con i principî del giusto processo;

che sarebbero in particolare violati l'art. 111, terzo comma, Cost., che garantisce il «rispetto del contraddittorio anche nella fase delle indagini» e comunque certamente nel momento in cui, mediante l'esercizio dell'azione penale, si dà ingresso alla fase processuale, nonché l'art. 24 Cost., in quanto la disciplina censurata priva la difesa della possibilità di interloquire sulla richiesta dell'accusa, in vista di una decisione del giudice per le indagini preliminari di rigetto della richiesta stessa o di proscioglimento dell'imputato a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata, riportandosi all'atto di intervento spiegato nel giudizio relativo alla questione decisa con l'ordinanza di questa Corte n. 21 del 2003.

Considerato che il rimettente dubita della legittimità costituzionale della disciplina del procedimento per decreto, in quanto non consente alla difesa dell'imputato di interloquire sulla richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto di condanna;

che la questione è del tutto simile a quelle, sollevate dal medesimo rimettente, dichiarate manifestamente infondate con le ordinanze n. 132 e n. 8 del 2003;

che in tali decisioni la Corte ha «ribadito che il procedimento monitorio, configurato come rito a contraddittorio eventuale e differito ed improntato a criteri di economia processuale e di massima speditezza, non si pone in contrasto con l'art. 24 della Costituzione», in quanto in tale procedimento «l'esigenza di garantire la conoscenza dell'indagine [...] si trasferisce [...] sulla fase processuale, conseguente all'esercizio dell'opposizione, operando il decreto solo quale mezzo di contestazione dell'accusa definitiva [...], che è essenziale per garantire il diritto di difesa»;

che il decreto penale costituisce soltanto «una decisione preliminare», in relazione alla quale «l'esperimento dei mezzi di difesa, con la stessa ampiezza dei procedimenti ordinari, si colloca nel vero e proprio giudizio che segue all'opposizione», «dovendo ritenersi principio consolidato (v. ordinanza n. 203 del 2002 in materia di giudizio immediato) che l'esercizio del diritto di difesa è suscettibile di essere regolato in modo diverso per essere adattato alle esigenze delle specifiche caratteristiche dei singoli procedimenti, purché di tale diritto siano assicurati lo scopo e la funzione»;

che, in riferimento all'art. 111 Cost., la Corte ha rilevato che «il dettato costituzionale, da un lato, non impone affatto che il contraddittorio si esplichi con le medesime modalità in ogni tipo di procedimento e, soprattutto, che debba sempre essere collocato nella fase iniziale del procedimento stesso, dall'altro non esclude che il diritto dell'indagato di essere informato nel più breve tempo possibile dei motivi dell'accusa a suo carico possa essere variamente modulato in relazione alla peculiare struttura dei singoli riti alternativi»;

che, svolgendo il decreto la «funzione di informazione dei motivi dell'accusa», al fine di consentire «l'inistaurazione del contraddittorio tra accusa e difesa» e di porre «l'imputato nelle condizioni di operare una scelta consapevole tra l'opposizione e l'acquiescenza al decreto», la disciplina in esame non si pone in contrasto con i parametri evocati;

che, non risultando profili diversi o ulteriori rispetto a quelli già valutati con le ordinanze richiamate, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Avellino, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2003.

Il Presidente: ZAGREBELSKY

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

03C0851

N. 258

Ordinanza 2 - 18 luglio 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Testimonianza indiretta - Divieto di rendere dichiarazioni *de relato* per gli appartenenti alla polizia giudiziaria - Assunto contrasto con i principî di egualianza e di ragionevolezza e di parità delle parti nel processo e con il diritto di difesa - Assenza di profili nuovi rispetto a quelli già valutati con precedenti pronounce - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 195, comma 4.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112.

Processo penale - Testimonianza - Contestazioni nell'esame testimoniale - Utilizzazione al solo fine di valutare la credibilità del teste - Afferito contrasto con i principî sulla funzione del giudice e sulla legge penale sostanziale, oltreché con i principî sui diritti inviolabili e di ragionevolezza - Assenza di profili nuovi rispetto a quelli già valutati con precedenti pronounce - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 500.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 195, comma 4, e 500 del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Potenza con ordinanza del 12 giugno 2001, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 2003 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 12 giugno 2001 il Tribunale di Potenza ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, nonché, in riferimento agli stessi parametri (eccettuato l'art. 97 Cost.), questione di legittimità costituzionale dell'art. 500 del medesimo codice;

che, per quanto concerne la questione di costituzionalità dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., il tribunale premette che la norma censurata vieta all'ufficiale di polizia giudiziaria, indicato come teste dal pubblico ministero, di riferire sulle dichiarazioni, regolarmente verbalizzate, rese nel corso delle indagini preliminari da alcuni testimoni già escusci in precedenti udienze;

che, nel merito, il rimettente ritiene che il divieto per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere *a*) e *b*), cod. proc. pen., violi gli artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 Cost., e cioè i principî costituzionali posti a garanzia della «egualianza tra le persone, formale e sostanziale (art. 3)»; della «ragionevolezza delle previsioni legislative (art. 3)»; del «diritto di difesa, nell'accezione di difesa non solo dell'imputato ma anche delle persone offese dai reati (art. 24)»; del «diritto alla sicurezza dei consociati e correlativo dovere per lo Stato di mantenere la pace tra di essi, dovere cui è strumentale la repressione dei reati, la ricerca dei responsabili e l'accertamento giusto e rapido della responsabilità penale degli imputati colpevoli e della innocenza di quelli incolpe-

voli (artt. 2, 3, 25, 97, 111 e 112»; del «principio della non dispersione dei mezzi di prova nell'interesse della giustizia e della ricerca nel processo penale della verità storica e non già di quella meramente processuale (artt. 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112»; del «principio della parità tra accusa e difesa (artt. 3, 24, 111 e 112»;

che in particolare, ad avviso del giudice *a quo*, «la eccezione posta dal comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen. alla generale disciplina dell'art. 195 e alla capacità di testimoniare appartenente ad ogni persona» sarebbe irragionevole sulla base delle stesse considerazioni svolte nella sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 1992;

che tali ragioni non potrebbero ritenersi superate per effetto del mutato quadro costituzionale, in quanto neppure il principio del contraddittorio nella formazione della prova, introdotto nell'art. 111 Cost., sarebbe sufficiente a giustificare il divieto per l'appartenente alla polizia giudiziaria di rendere dichiarazioni *de relato*, dal momento che tale prova verrebbe assunta in udienza, davanti a un giudice terzo e imparziale;

che, quanto alla questione relativa all'art. 500 cod. proc. pen., la disposizione, nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite al fascicolo per il dibattimento e possono concorrere, unitamente ad altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, a fondare il convincimento del giudice, sarebbe viziata dagli stessi profili di illegittimità costituzionale individuati dalla Corte nella sentenza n. 255 del 1992, dal momento che, nonostante il mutato assetto normativo, il fine ineludibile del processo penale resterebbe quello della ricerca della verità storica e non meramente processuale, dovendosi comunque assicurare «al giudice la piena conoscenza dei fatti onde consentirgli di pervenire ad una giusta decisione»;

che la norma censurata, prevedendo invece che le dichiarazioni oggetto di contestazione possono essere valutate soltanto ai fini della credibilità del teste anche nel caso in cui questi non sia in grado di rispondere perché non ricorda, impedisce «al giudice di avere piena conoscenza dei fatti che deve giudicare e limita, sino a snaturarla, la peculiare funzione del giudice penale (artt. 101 e 111 Cost.); priva di efficacia la legge penale sostanziale (art. 25 Cost.); lede il diritto costituzionale di azione della parte pubblica e della parte civile (artt. 3, 24 e 112 Cost.); svuota di effettiva tutela i diritti inviolabili dell'individuo riconosciuti dalla Costituzione e salvaguardati dalla legge penale (artt. 2, 25, 112 Cost.)», violando così anche il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.);

che la disposizione censurata non troverebbe giustificazione nel nuovo art. 111 Cost. poiché il «meccanismo della acquisizione delle precedenti dichiarazioni nell'ipotesi in cui permanga difformità all'esito della lettura-contestazione» non inciderebbe in alcun modo sul principio del contraddittorio nella formazione della prova, né sui principi di oralità e immediatezza, comunque salvaguardati dal meccanismo dell'esame e del controesame del teste condotto dalle parti, ma violerebbe il principio del libero convincimento del giudice e i principi posti a garanzia della parità tra le parti, del diritto di azione, del diritto di difesa delle parti civili e, infine, dei diritti fondamentali dell'individuo, come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (artt. 2, 3, 24, 25, 112 Cost.);

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che le questioni siano dichiarate infondate, riportandosi all'atto di intervento depositato nel giudizio deciso con la sentenza n. 32 del 2002.

Considerato che il Tribunale di Potenza dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 195, comma 4, e 500 cod. proc. pen., il primo nella parte in cui vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di rendere testimonianza sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere *a*) e *b*), dello stesso codice, ed il secondo nella parte in cui consente di utilizzare i verbali usati per le contestazioni solo al fine di valutare la credibilità del teste;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte, con l'ordinanza n. 293 del 2002, ha dichiarato manifestamente infondate questioni identiche sollevate dal medesimo rimettente, richiamando, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., la sentenza n. 32 del 2002 e la successiva ordinanza n. 292 del 2002 e, in relazione alla questione di costituzionalità dell'art. 500 (commi 2 e 7) cod. proc. pen., l'ordinanza n. 36 del 2002;

che ulteriori analoghe questioni aventi ad oggetto, rispettivamente, l'art. 195, comma 4, e, sotto diverse angolazioni, l'art. 500 cod. proc. pen. sono state dichiarate manifestamente infondate con le ordinanze n. 489 e n. 325 del 2002 e con le ordinanze n. 473, n. 431 e n. 365 del 2002;

che, non risultando profili nuovi rispetto a quelli già valutati con le richiamate pronunce, le questioni vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 195, comma 4, e 500 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Potenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2003.

Il Presidente: ZAGREBELSKY

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

03C0852

N. 259

Ordinanza 2 - 18 luglio 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanzioni amministrative - Ordinanze-ingiunzione - Giudizi di opposizione - Competenza territoriale del giudice del luogo della commessa violazione e non del luogo di residenza dell'opponente - Asserito contrasto con i principî del giusto processo e di imparziale amministrazione e con il diritto di difesa - Assenza di nuovi profili rispetto a quelli già valutati con precedenti decisioni - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza del 14 settembre 2002 emessa dal giudice di pace di Santhià nel procedimento civile vertente tra Ivan Lionetti e il Comune di Roma, iscritta al n. 31 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 - 1^a serie speciale - dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 2003 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che nel corso di un giudizio — proposto, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in opposizione avverso contestazioni di violazioni di norme del Codice della strada, commesse fuori dalla circoscrizione territoriale del giudice adito, nel cui ambito, invece, risiede l'opponente — il Giudice di pace di Santhià, con ordinanza emessa il 14 settembre 2002, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 22, «nella parte in cui [nelle controversie contro ordinanze-ingiunzioni e verbali di contestazione] obbliga l'opponente ad adire il giudice del luogo in cui è stata commessa la presunta violazione, anziché di quello di residenza del ricorrente»;

che — affermata la rilevanza della sollevata questione, dovendo egli altrimenti dichiarare la propria incompetenza territoriale nel giudizio *a quo* — il rimettente, a sostegno della non manifesta infondatezza, fa proprie e trascrive pressoché integralmente le motivazioni di diritto svolte dal Giudice di pace di Orbetello in altro incidente di costituzionalità (dichiarato dalla Corte manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, con l'ordinanza n. 20 del 2002);

che, in particolare, il giudice *a quo* — premesso che l'art. 98 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), ha riattribuito al giudice di pace la competenza per materia sulle opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni di cui all'impugnato art. 22 — ritiene la questione non manifestamente infondata, in quanto la disciplina del giudizio di opposizione, «con particolare riguardo all'obbligo di adire il giudice del luogo in cui è stata commessa la presunta violazione», privilegia il foro della amministrazione e rende «particolarmente difficoltoso al ricorrente esercitare direttamente il suo diritto di difesa, in violazione degli artt. 24 e 111, comma 2, della Costituzione»;

che infatti, secondo il rimettente, l'attribuzione della competenza al foro della commessa violazione contrasta con i principi del giusto processo e della buona ed imparziale amministrazione della giustizia, «di cui anche alla Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali», non essendo al presunto responsabile garantita una posizione paritaria rispetto alla amministrazione;

che inoltre la regola di competenza territoriale (vantaggiosa per l'amministrazione, i cui funzionari sarebbero facilitati dalla vicinanza all'ufficio giudiziario nel reperimento delle prove e nell'attività processuale) si giustifica solo nelle controversie di opposizione rimaste di competenza del tribunale, mentre penalizza l'opponente nelle controversie per violazioni di minore gravità attribuite al giudice di pace;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità e comunque di infondatezza della sollevata questione.

Considerato che questa Corte è già stata investita del vaglio di identiche questioni — riguardanti l'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, censurato nella parte in cui attribuisce la cognizione dell'opposizione in materia di sanzioni amministrative alla competenza per territorio del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, anziché di quello di residenza dell'opponente — e le ha dichiarate manifestamente infondate, in riferimento ai medesimi parametri evocati, con le ordinanze n. 459 del 2002, n. 75 e n. 193 del 2003;

che, in assenza di prospettazione di nuovi o diversi profili di incostituzionalità, anche l'odierna questione dev'essere decisa nello stesso modo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Santhià, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2003.

Il Presidente: ZAGREBELSKY

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

03C0853

N. 260*Ordinanza 2 - 18 luglio 2003*

Giudizio per la correzione di errore materiale.

Sentenza n. 201 depositata l'11 giugno 2003 - Errore materiale nel Considerato in diritto, all'ultimo capoverso del punto 4 - Correzione.

- Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 21.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 201 dell'11 giugno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 2003 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ravvisata la necessità della correzione di un errore materiale occorso nella redazione della sentenza n. 201 del 2003.

Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI**LA CORTE COSTITUZIONALE**

Dispone che nella sentenza 11 giugno 2003, n. 201, sia così corretto il seguente errore materiale: nel secondo periodo dell'ultimo capoverso del punto 4 del Considerato in diritto, le parole «per tre comuni capoluogo di provincia» sono sostituite con le parole «per i comuni capoluogo di provincia».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2003.

Il Presidente e redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

03C0854

N. 261

Ordinanza 2 - 18 luglio 2003

Giudizio per la correzione di errore materiale.

Sentenza n. 533 depositata il 20 dicembre 2002 - Errore occorso nel punto 1) del dispositivo - Correzione.

- Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 21.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;

Judici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza 20 dicembre 2002, n. 533.

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 2003 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Rilevato che nel punto 1) del dispositivo della sentenza 20 dicembre 2002, n. 533, la declaratoria di illegittimità costituzionale è riferita all'articolo 19 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, e non già al solo comma 1 del medesimo articolo 19;

Ravvisata la necessità della correzione di tale errore materiale.

Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che nella sentenza 20 dicembre 2002, n. 533, sia così corretto il seguente errore materiale: nel punto 1) del dispositivo le parole «dell'articolo 19» sono sostituite con le parole «dell'articolo 19, comma 1,».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2003.

Il Presidente: ZAGREBELSKY

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

03C0855

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 46

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 maggio 2003
(della Regione Toscana)*

Agricoltura - Delega al Governo per la modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste - Principi e criteri direttivi - Estensione del sistema di concertazione permanente fra Stato e Regioni all'esame dei progetti regionali rilevanti a fini di tutela della concorrenza, previsione di un apposito procedimento di notifica al Ministero competente, nonché attribuzione al Governo del potere di presentare i progetti ritenuti conformi alle norme nazionali sulla concorrenza agli organismi comunitari e di seguirne la fase di approvazione - Denunciata invasione della potestà legislativa residuale e delle competenze amministrative spettanti alle Regioni in materia di agricoltura - Esorbitanza dalla competenza statale in materia di tutela della concorrenza - Estromissione delle Regioni dalla fase di negoziazione con la Commissione europea in ordine all'istituzione o modifica di regimi di aiuto - Incidenza sull'attuazione del diritto comunitario in materie di spettanza regionale.

- Legge 7 marzo 2003, n. 38, art. 1, comma 2, lett. b).
- Costituzione, artt. 117, commi secondo, quarto e quinto, e 118.

Agricoltura - Delega al Governo per la modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste - Principi e criteri direttivi - Previsione di interventi diretti a favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca - Denunciata invasione della potestà legislativa residuale delle Regioni in materia di agricoltura.

- Legge 7 marzo 2003, n. 38, art. 1, comma 2, lett. i).
- Costituzione, art. 117, comma quarto.

Agricoltura - Delega al Governo per la modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste - Principi e criteri direttivi - Previsione di interventi diretti a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura, anche (anziché solo) attraverso l'adozione di una disciplina tributaria e previdenziale adeguata - Denunciata invasione della potestà legislativa residuale delle Regioni in materia di agricoltura.

- Legge 7 marzo 2003, n. 38, art. 1, comma 2, lett. l).
- Costituzione, art. 117, commi secondo e quarto.

Agricoltura - Delega al Governo per la modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste - Principi e criteri direttivi - Revisione della normativa per il supporto dello sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo, anche (anziché solo) per incentivare l'emersione dell'economia irregolare e sommersa - Denunciata invasione della potestà legislativa residuale delle Regioni in materia di agricoltura.

- Legge 7 marzo 2003, n. 38, art. 1, comma 2, lett. m).
- Costituzione, art. 117, commi secondo e quarto.

Agricoltura - Delega al Governo per la modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste - Principi e criteri direttivi - Ridefinizione degli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura e alla pubblicità dei prodotti alimentari e dei mangimi - Denunciata invasione della potestà legislativa residuale delle Regioni in materia di agricoltura e di commercio - Esorbitanza dalla competenza statale in materia di tutela della salute - Incidenza sull'attuazione del diritto comunitario in materie di spettanza regionale.

- Legge 7 marzo 2003, n. 38, art. 1, comma 2, lett. n).
- Costituzione, art. 117, commi secondo, terzo, quarto e quinto.

Agricoltura - Delega al Governo per la modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste - Principi e criteri direttivi - Previsione di strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attività di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualità e ai prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica - Denunciata invasione della potestà legislativa delle Regioni in materia di agricoltura - Inconfigurabilità di un interesse unitario nazionale che legittimi l'intervento statale.

- Legge 7 marzo 2003, n. 38, art. 1, comma 2, lett. *r*).
- Costituzione, art. 117, commi secondo e quarto.

Agricoltura - Delega al Governo per la modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste - Principi e criteri direttivi - Promozione, sviluppo, sostegno e ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dagli imprenditori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti, anche (anziché solo) attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale - Denunciata invasione della potestà legislativa delle Regioni in materia di agricoltura.

- Legge 7 marzo 2003, n. 38, art. 1, comma 2, lett. *s*).
- Costituzione, art. 117, commi secondo e quarto.

Agricoltura - Delega al Governo per la modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste - Principi e criteri direttivi - Razionalizzazione del sistema dei controlli sull'attività di pesca marittima e riforma del fondo di solidarietà nazionale per gli interventi in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamità naturali o avversità meteomarine - Denunciata invasione di competenze regionali in materia.

- Legge 7 marzo 2003, n. 38, art. 1, comma 2, lett. *v*) e *z*).
- Costituzione, art. 117, commi secondo e quarto.

Agricoltura - Delega al Governo per la modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste - Principi e criteri direttivi - Revisione delle attività di pesca e di acquacoltura, nonché delle attività connesse a quelle di pesca - Denunciata invasione della competenza residuale regionale in materia.

- Legge 7 marzo 2003, n. 38, art. 1, comma 2, lett. *aa*).
- Costituzione, art. 117, comma quarto.

Agricoltura - Delega al Governo per la modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste - Principi e criteri direttivi - Semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione, supporto allo sviluppo occupazionale nel settore della pesca, ed individuazione di misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura - Denunciata invasione della competenza residuale regionale in materia.

- Legge 7 marzo 2003, n. 38, art. 1, comma 2, lett. *bb*), *cc*), e *dd*).
- Costituzione, art. 117, comma quarto.

Agricoltura - Delega al Governo per la modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste - Prevista emanazione di regolamento per l'attuazione dei futuri decreti legislativi finalizzati al riassetto delle disposizioni legislative vigenti in materia e alla distinzione di esse in

rapporto alle competenze statali e regionali - Denunciata esorbitanza *pro parte* dalla potestà regolamentare dello Stato.

- Legge 7 marzo 2003, n. 38, art. 1, comma 5.
- Costituzione, art. 117, comma sesto.

Agricoltura - Delega al Governo per la modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste - Procedimento di adozione e approvazione della normativa delegata - Prevista acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome - Denunciata mancanza di meccanismi di codecisione paritaria tra Stato e Regioni - Inosservanza della procedura rinforzata prevista dalla legge costituzionale n. 3/2001 per i progetti di legge riguardanti le materie di legislazione regionale concorrente - Violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

- Legge 7 marzo 2003, n. 38, art. [2, *recte*:] 1, comma 6.
- Costituzione, art. 117, comma quarto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 11.

Agricoltura - Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità - Istituzione, dotazione e modalità di funzionamento del

Fondo per la ricerca nel settore - Previsione, altresì, di un contributo statale per il sostegno allo sviluppo della produzione biologica e per l'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali e su quelli a denominazione protetta - Attribuzione a successivi decreti ministeriali della ripartizione e dell'individuazione delle spese ammissibili - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale e delle competenze spettanti alle Regioni in materia di agricoltura.

- Legge 7 marzo 2003, n. 38, art. 3 (modificativo dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, già modificato dall'art. 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
- Costituzione, artt. 117 e 119.

Ricorso della Regione Toscana, in persona del Presidente *pro tempore*, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 378 del 14 aprile 2003, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dagli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni e presso lo studio di quest'ultimo eletivamente domiciliato in Roma, via del Viminale n. 43;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma lettere *b), i), l), m), n), r), s), v), z), aa), bb), cc), dd)*, nonché del quinto e sesto comma dello stesso art. 1 e dell'art. 3 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura.

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2003 è stata pubblicata la legge n. 38/2003, recante disposizioni in materia di agricoltura, composta di tre articoli.

Il primo conferisce la delega al Governo per emanare uno o più decreti legislativi volti a completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.

L'art. 2 conferisce la delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo recante la revisione della disciplina in materia di produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.

L'art. 3 modifica l'art. 59 della legge n. 488/1999, già modificato con la legge n. 388/2000, istituendo il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità.

In base al nuovo riparto di competenze delineato dall'art. 117 Cost., dopo la modifica del Titolo V, l'agricoltura è materia non riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma della disposizione citata, né attribuita alla potestà legislativa concorrente Stato-regioni ai sensi del terzo comma della medesima norma. Conseguentemente la potestà legislativa in materia è rimessa, in via residuale ai sensi del quarto comma del citato art. 117 Cost., esclusivamente alle regioni, che la esercitano nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato potrà dunque legittimamente intervenire solo per la disciplina di eventuali aspetti della materia riconducibili ad uno dei titoli trasversali indicati nel secondo comma del richiamato art. 117 Cost.

Le disposizioni impugnate della legge in oggetto, tuttavia, non appaiono conformi ai suddetti criteri di riparto di attribuzioni, con conseguente lesione delle competenze regionali per i seguenti motivi di

D I R I T T O

1. — Illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma lettera *b), i), l), m), n), r), s), v), z), aa), bb), cc), dd)*, nonché del quinto e sesto comma, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., dell'art. 11 della legge costituzionale n. 3/2001, nonché del principio di leale collaborazione.

1. a) Il secondo comma dell'art. 1, tra i principi e criteri direttivi per l'emanazione dei futuri decreti legislativi di disciplina della materia, dispone, alla lettera *b)* che la concertazione tra lo Stato e le regioni debba avere per oggetto anche l'esame dei progetti regionali rilevanti ai fini della tutela della concorrenza, prevedendo a tal fine un apposito procedimento di notifica del progetto regionale al Ministero competente. Il Governo, ove ritenga il progetto notificato conforme alle norme nazionali in materia di concorrenza, «libera» le regioni da ogni ulteriore onere, cura la presentazione del progetto e segue il procedimento di approvazione del medesimo presso gli organismi comunitari.

La disposizione contrasta con le competenze, legislative ed amministrative, regionali in materia di agricoltura, senza che, a tal fine, il richiamo alla tutela della concorrenza possa legittimare l'intervento statale.

È infatti noto che in materia di agricoltura, già nel vigore del previgente Titolo V, le regioni sono attivamente intervenute con l'erogazione di finanziamenti, prevalentemente stanziati a livello comunitario, per incentivare la produzione agricola.

Per la tutela della concorrenza, gli aiuti previsti sono sempre stati notificati alla Commissione europea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità economica europea. Com'è noto, infatti, l'art. 87, paragrafo 1 del trattato dispone che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. I successivi paragrafi 2 e 3 dello stesso art. 87 definiscono gli aiuti che possono considerarsi compatibili con il mercato comune. Per la valutazione di tale compatibilità gli aiuti vengono notificati alla Commissione europea ai sensi del richiamato art. 88, par. 3 del trattato.

Per assicurare l'esatto adempimento della suddetta notifica del regime di aiuto, la regione ricorrente ha emanato un'apposita legge regionale (legge regionale 29 novembre 1996, n. 91) con cui ha disciplinato puntualmente il procedimento per la notifica alla Commissione dell'Unione europea di ogni proposta relativa all'istituzione o modifica di regimi di aiuto.

È quindi indubbio che la tutela della concorrenza è assicurata dal rigido controllo effettuato in via preventiva a livello comunitario delle forme di aiuto.

Inoltre con l'espressione di cui alla lettera *e*) del secondo comma dell'art. 117 Cost., il Costituente ha inteso attribuire al legislatore statale la potestà di dettare norme per disciplinare interventi sul mercato volti a correggere eventuali fenomeni distorsivi — quali ad esempio l'abuso di posizione dominante o le concentrazioni di imprese — destinati a turbare il libero operato della legge del mercato. Ma dettare norme di tal natura non significa certo prevedere l'esame puntuale del Ministero sui progetti regionali, con l'eventuale potere di voto sui progetti stessi: tale esame, infatti, si risolve in un controllo sulla singola azione della regione, che non trova alcun supporto costituzionale.

La norma in esame quindi utilizza la tutela della concorrenza in modo surrettizio per espropriare le regioni delle loro competenze di presentazione del progetto direttamente agli organismi comunitari e di cura della successiva fase dell'approvazione del medesimo progetto.

Ciò appare particolarmente lesivo delle attribuzioni regionali in materia di agricoltura, perché tende ad estromettere le regioni dalla procedura di rapporto diretto con gli organismi comunitari per l'ammissione di progetti regionali.

In denegata ipotesi, ove il richiamo alla tutela della concorrenza fosse inteso in senso legittimante la previsione di un potere puntuale di controllo del Ministero sui singoli progetti regionali, resterebbe comunque l'illegittimità costituzionale del secondo periodo della lettera *b*) in esame. In tale ipotesi, infatti, sarebbe sufficiente la notifica al Ministro competente il quale potrebbe consentire l'ulteriore corso del progetto ove non ravvisi lesione della concorrenza. Non si comprende perché invece si preveda che in caso di riscontro positivo da parte del Ministro, debba essere il Governo — che in modo ambiguo e non richiesto «libera» le regioni da ogni onere — a curare la presentazione del progetto e a seguire il procedimento di approvazione del medesimo presso gli organismi comunitari.

L'esperienza dei progressi anni insegnava che la fase di negoziazione con la Commissione europea per l'approvazione di un regime di aiuto assume spesso aspetti tecnici molto complessi che solo i soggetti interessati possono risolvere direttamente. È arduo pensare che tale trattativa con la Commissione possa essere svolta per conto delle regioni da parte dell'autorità centrale.

Pertanto la totale estromissione delle regioni dalla fase di negoziazione con la Commissione europea in merito ai progetti regionali è fortemente lesiva delle attribuzioni regionali in materia di agricoltura e ciò anche considerando che alle regioni spetta l'attuazione del diritto comunitario nelle materie di propria competenza, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, Cost.

Per i suddetti motivi la censurata disposizione è incostituzionale per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

1. *b*) Degli ulteriori principi e criteri direttivi indicati nell'art. 1, secondo comma, appaiono lesivi delle attribuzioni regionali quelli contenuti:

nella lettera *i*): qui infatti si prevede che i futuri decreti legislativi interverranno per favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca: si tratta degli interventi di sostegno finanziario alle imprese che già nel passato hanno costituito oggetto di azioni delle regioni e che rientrano pienamente nelle attribuzioni regionali in materia di agricoltura ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.;

nella lettera *l*): favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura è aspetto non riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma Cost. Si potrà ammettere l'intervento statale solo (e non già, come prevede la norma «anche») con riferimento all'adozione della disciplina tributaria e previdenziale, in quanto tali aspetti si ricollegano alle competenze statali in materia di previdenza sociale e di sistema tributario dello Stato. L'inserimento della parola «anche» rende ammissibile l'intervento statale in materia di aiuti in agricoltura per i giovani, in contrasto con la competenza residuale e dunque esclusiva delle regioni in agricoltura;

nella lettera *m*), attinente alla normativa per il supporto dello sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo: tale materia è di attribuzione regionale sia per l'aspetto attinente l'agricoltura che per la tutela del lavoro. Si potrà ammettere che lo Stato disciplini tali aspetti solo (e non già, come prevede la norma «anche per», che è dizione evidentemente idonea ad estendere senza limiti l'intervento statale) per incentivare l'emersione dell'economia irregolare e sommersa, dato che tale emersione involge profili attinenti all'ordinamento civile, nonché alla disciplina penale, comportando la necessaria depenalizzazione dei reati connessi con l'economia irregolare e sommersa;

nella lettera *n*) attinente alla ridefinizione degli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura e alla pubblicità dei prodotti alimentari e dei mangimi. Tali profili riguardano la commercializzazione del prodotto agricolo e non vi è dubbio che anche l'allocazione dei prodotti sul mercato rientri nell'agricoltura, con conseguente competenza regionale (a parte il fatto che anche la materia «commercio» non fa parte degli elenchi di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 117 Cost, e dunque rientra nella competenza residuale delle regioni ai sensi del quarto comma dello stesso articolo). Potrà obiettarsi che l'etichettatura dei prodotti dovrà rispondere a regole uguali, per la tutela del consumatore. Ma tale argomento non può spostare la competenza regionale, perché, come correttamente rilevato in dottrina «la disciplina delle informazioni che i produttori danno ai consumatori è riservata alla Unione europea per garantire il mercato unico europeo, ovvero uno spazio senza frontiere nel quale sia assicurata la libera circolazione (anche) delle merci ed in cui sia evitata qualsiasi disparità per quanto riguarda il livello di tutela dei consumatori (direttiva 95/2001 del Parlamento e del Consiglio del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti): sicché la competenza delle regioni si ripropone in quanto ad esse spetta l'attuazione del diritto comunitario nelle materie di propria competenza (art. 117, V comma)» (ALBERTO GERMANO) «La "materia" agricoltura nel sistema definito dall'art. 117 Cost», in *Le Regioni* n. 1/2003, pg. 156). Nell'ipotesi poi in cui si ritenga che la tracciabilità, etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari e dei mangimi possa presentare profili attinenti alla tutela della salute, si rileva che, per tale profilo, lo Stato deve limitarsi a dettare i principi, mentre la dizione della disposizione qui censurata (prevedendo la ridefinizione degli strumenti) prelude più ad un intervento del Governo puntuale e dettagliato che ad una legislazione di principi, in netto contrasto con l'art. 117 Cost.;

nella lettera *r*): non si ravvisa il titolo legittimante dello Stato ad intervenire per disciplinare gli strumenti di coordinamento, indirizzo ed organizzazione delle attività promozionali dei prodotti del sistema agroalimentare. La norma richiama il sistema agroalimentare italiano e l'internazionalizzazione dei prodotti tipici, di qualità ed ottenuti con la produzione biologica, e in tal modo sembra voler fare riferimento ad un interesse unitario nazionale che, però, non può legittimare in via generale l'intervento del legislatore statale, al di fuori dei casi di cui al medesimo art. 117, secondo comma, Cost.;

nella lettera *s*): ove si prevede la promozione, lo sviluppo, il sostegno e l'ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dagli imprenditori agricoli per valorizzare sul mercato i loro prodotti. Anche in tal caso valgono le stesse considerazioni di cui alle precedenti lettere *n*) e *r*). In ipotesi può ritenersi consentito l'intervento statale limitato solo (e non «anche» come prevede la norma) all'istituzione della cabina di regia nazionale con il compito di armonizzare gli interventi e avanzare proposte per il loro sostegno, con riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale;

nelle lettere *v*) e *z*): la delega così ampia per la disciplina dei controlli sull'attività di pesca marittima e sul fondo di solidarietà per gli interventi in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamità naturali o da avversità meteomarine non appare giustificata in base al riparto di attribuzioni del nuovo art. 117 in tema di pesca, ove, eventualmente, l'intervento statale dovrà limitarsi agli aspetti attinenti alla tutela dell'ecosistema;

nella lettera *aa*): non si contesta la definizione della figura dell'imprenditore ittico, perché attinente all'ordinamento civile riservato allo Stato, ma si contesta l'ampia delega prevista per la revisione delle attività di pesca e di acquacoltura, nonché delle attività connesse a quelle di pesca che rientrano nelle competenze regionali ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.;

nelle lettere *bb*), *cc*), *dd*): l'intervento statale potrà ammettersi per gli aspetti concernenti le necessarie modifiche al codice della navigazione, mentre appare eccessivamente ampia la delega prevista anche con riferimento alla semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai rapporti fra imprese ittiche e p.a.; allo svi-

luppo occupazionale nel settore della pesca; alle misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura. In tali casi, infatti, come già rilevato, si verte in un ambito materiale (la pesca e acquacoltura) riservato alla competenza regionale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.

1. c) Il quinto comma dell'articolo in esame prevede l'emanazione di regolamenti per l'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 3, vale a dire di quei decreti legislativi da emanare per riaccorpate tutte le norme in materia di agricoltura, distinguendo tra norme di competenza esclusiva dello Stato, norme contenenti principi fondamentali e norme vigenti fino alla loro modifica da parte delle regioni. Si contesta la previsione dei regolamenti, i quali, ex art. 117, sesto comma Cost., potranno essere emanati solo con riferimento alle fattispecie rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato e non invece per dettare le norme di attuazione relativamente agli aspetti rientranti nella potestà legislativa regionale.

1. d) Il sesto comma dell'art. 2 prevede che sugli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 1 e 3 sia acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Solo a questo si limita il coinvolgimento regionale nella procedura di adozione ed approvazione della futura normativa delegata.

Tale previsione è in contrasto con l'impianto sostanziale dell'art. 117 Cost. L'intervento normativo statale, avendo un'incidenza diretta su materie spettanti al legislatore regionale, dovrebbe seguire e rispettare un procedimento di codecisione paritaria con le regioni. Tale necessità è confermata nel meccanismo di cui all'art. 11 della legge costituzionale n. 3/2001 ove è previsto che la commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata con i rappresentanti delle autonomie territoriali, debba sempre esprimere un parere ad efficacia rinforzata su tutti i progetti di legge riguardanti le materie di legislazione concorrente e l'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali.

Tale norma è immediatamente prescrittiva e vincolante, con conseguente illegittimità dell'impugnata disposizione, perché non prevede che gli emanandi decreti rispettino la procedura di cui al citato art. 11. Ove poi si dovesse ritenere che detto art. 11 non sia direttamente prescrittivo, lo stesso è comunque vincolante per il principio costituzionale ad esso sotteso, vale a dire la garanzia della leale collaborazione tra Stato e regioni in particolare per quanto attiene all'esigenza di assicurare la partecipazione effettiva delle regioni ai procedimenti decisionali dello Stato che possano incidere sulle sfere di autonomia costituzionalmente attribuite alle regioni stesse; conseguentemente è necessario adottare, anche per gli atti normativi del Governo, un meccanismo idoneo a questa finalità che nel caso in oggetto non è previsto.

2. — Illegittimità costituzionale dell'art. 3 per violazione degli artt. 117 e 119 Cost.

La disposizione apporta modifiche all'art. 59 della legge n. 488/1999, già modificato dall'art. 123 della legge n. 388/2000, istituendo il fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali di ricerca in materia di agricoltura biologica e in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali verranno determinate le modalità di funzionamento del fondo e la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese ammissibili.

Si prevede altresì un contributo statale di 15 miliardi per ogni anno del triennio 2001-2003 per il sostegno allo sviluppo della produzione biologica e per l'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine protetta.

È poi stabilito che il fondo di cui al comma 2-bis sia ripartito annualmente con decreto ministeriale, d'intesa con le regioni e le province autonome, sulla base delle proposte di programmi regionali presentati al Ministero, nonché delle priorità stabilite al comma 2-bis.

La disposizione si pone in contrasto con l'art. 119 Cost.

Com'è noto, l'art. 119 Cost., a fronte del nuovo assetto delle competenze istituzionali delineato dagli artt. 117 e 118, ha definito le regole di finanziamento delle regioni, prevedendo che le entrate proprie, le quote di partecipazione al gettito dei tributi erariali (le quali affluiscono alle regioni nel cui territorio sono prodotte) e le quote di partecipazione al fondo perequativo costituiscono le componenti ordinarie del sistema finanziario regionale.

È stato in tal modo costituzionalizzato il principio del congruo finanziamento delle competenze regionali.

A ciò il sesto comma dell'art. 119 aggiunge la possibile destinazione da parte dello Stato di risorse aggiuntive e la previsione di interventi speciali, per le finalità indicate dalla stessa disposizione.

È indubbio che l'attuazione della norma in questione richiederà, in prospettiva, la definizione di un sistema finanziario nuovo che attui il federalismo fiscale. Di certo, però, già da ora devono essere rispettati i criteri introdotti dalla norma: come rilevato in dottrina lo Stato è chiamato ad integrare le entrate proprie delle regioni ed i

proventi delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali con le quote del fondo perequativo — diretto a ridurre, se non ad eliminare, le conseguenze finanziarie delle differenze interregionali nella capacità fiscale per abitante — e con i contributi speciali, commisurati ad indicatori regionali di fabbisogno (P. GIARDA «Le regole del federalismo fiscale nell'art. 119: un economista di fronte alla nuova Costituzione» *Le Regioni* n. 6/2001, pag. 1426 ss.)

Da ciò discende che l'amministrazione statale non può continuare a disciplinare le modalità di erogazione diretta dei finanziamenti per attività inerenti a materie che, come l'agricoltura, sono attribuite alla competenza regionale, perché ciò determina una sicura lesione delle attribuzioni regionali: il rispetto di tali competenze impone invece il trasferimento delle risorse finanziarie disponibili alle regioni alle quali poi compete, nell'esercizio della riconosciuta potestà legislativa nel settore, disciplinare con legge la procedura per l'erogazione delle risorse stesse agli aventi diritto, nonché le tipologie di soggetti e di progetti ammissibili.

Conseguentemente il Fondo previsto nell'impugnata disposizione deve essere decentrato e ripartito, nell'ambito di chiari principi di ridistribuzione delle risorse, tra le regioni.

L'art. 3 in esame, invece, del tutto noncurante della nuova norma contenuta nell'art. 119 Cost., disciplina le finalità del Fondo, la sua ripartizione, rinvia ad un futuro decreto ministeriale le modalità di funzionamento del Fondo stesso e la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese ammissibili, con una normativa dettata a regime, che accorpa le competenze in capo al Ministro delle politiche agricole e forestali, senza alcun rispetto per il nuovo assetto delle competenze regionali costituzionalmente previste, con conseguente lesione dell'autonomia finanziaria regionale e delle attribuzioni delle regioni in materia di agricoltura.

P. Q. M.

Chiede che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma lettere b), i), l), m), n), r), s), v), z), aa), bb), cc), dd), nonché del quinto e sesto comma dello stesso art. 1 e dell'art. 3 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura, per i motivi indicati in ricorso.

Si deposita la delibera di autorizzazione a promuovere il presente giudizio.

Firenze - Roma, addì 9 maggio 2003

Avv. Lucia BORA - Avv. Fabio LORENZONI

03C0553

N. 47

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 maggio 2003
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Ambiente (Tutela dell') - Regione Piemonte - Soggetti gestori di impianti di recupero dei rifiuti - Obbligo di corrispondere un contributo ai comuni sede degli impianti - Ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciato contrasto con i principi e le finalità di cui agli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 22/1997 di attuazione delle direttive comunitarie 91/156/CEE e 91/689/CEE - Invasione della sfera di competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni dello Stato - Irragionevolezza, per la discriminazione del processo produttivo relativo al recupero dei rifiuti rispetto agli altri e per la mancata indicazione di parametri per la quantificazione dell'onere e l'alterazione del regime di concorrenza.

- Legge Regione Piemonte 4 marzo 2003, n. 2, art. 22, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 117, lett. s), e 120.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliato;

Contro il Presidente della Giunta della Regione Piemonte per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 3, della legge regionale 4 marzo 2003 n. 2, pubblicata nel B.U.R. n. 10 del 6 marzo 2003, recante la legge finanziaria per l'anno 2003 in relazione agli articoli 3, 117, lett. s) e 120 della Costituzione.

Con la legge in epigrafe indicata la Regione Piemonte ha approvato la legge finanziaria per l'anno 2003, disponendo integrazioni di entrata e di spesa derivanti da pregresse leggi regionali al fine di adeguarle ad esigenze gestionali.

Tra gli interventi adottati l'art. 22, comma 3, dispone che «i soggetti che gestiscono impianti di rifiuti urbani, speciali assimilati agli urbani e speciali non pericolosi e pericolosi, ad esclusione degli impianti di messa in riserva, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,13 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di recupero. Gli impianti di recupero soggetti al pagamento del contributo, l'eventuale articolazione del pagamento del contributo tra gli impianti interessati dal ciclo dei suddetti rifiuti nonché le tipologie di rifiuto trattati negli stessi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale»

La previsione di un onere specifico a carico di soggetti che recuperano rifiuti è in palese contrasto con le finalità ed i principi recati dagli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 che, in attuazione dei principi comunitari stabiliti nelle direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE, promuovono ed incentivano il recupero dei rifiuti.

Va inoltre considerato che l'impianto normativo del decreto n. 22 del 1997 riserva allo Stato l'indicazione delle misure economiche finalizzate al riciclaggio dei rifiuti nonché tutte le altre iniziative, anche economiche, in materia. Tali previsioni risultano confermate dall'art. 117, lett. s) della Costituzione novellata che individua la «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» come materia di legislazione esclusiva dello Stato.

2. — L'introduzione di una sorta di tassa generalizzata sui quantitativi di rifiuti recuperati in Piemonte, probabilmente finalizzata a superare difficoltà frapposte dai comuni alla localizzazione degli impianti di recupero nel loro territorio, appare inoltre non conforme a ragionevolezza e discriminante sul piano della concorrenza.

Quanto alla ragionevolezza va messo in luce che la disciplina nazionale dei rifiuti (*cfr.* in particolare l'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997), sulla scorta delle indicazioni provenienti dall'Unione europea, tende ad incentivare il recupero dei rifiuti proprio attraverso l'assoggettamento di tali materiali ad un percorso produttivo che li assimili alle materie prime. Riproporre in sede regionale — al livello del soggetto recuperatore — una discriminazione economica tra processi produttivi comporta una reviviscenza di un atteggiamento normativo del tutto superato dalla legislazione europea e nazionale, nel quale la manipolazione dei rifiuti deve costituire sempre e necessariamente un costo (possibilmente collettivo). Altresì incongrua appare la disposizione laddove individua tale costo in una misura determinata solo nel minimo, senza indicazione di parametri razionali cui ancorare l'effettiva quantificazione dell'onere a carico dell'impresa che recupera rifiuti.

Sotto altro profilo la legge regionale del Piemonte, introducendo una tassa sulle sole imprese che operano nel territorio regionale, altera la concorrenza che dovrebbe regolare i rapporti tra le imprese nazionali che, utilizzando come materia prima i rifiuti adeguatamente trattati, producono nuovi beni e servizi. La questione è particolarmente rilevante nel momento in cui tali beni, prodotti dai rifiuti, hanno una destinazione generale al mercato europeo e le tecnologie necessarie per produrli dovrebbero confrontarsi con un mercato per quanto più possibile non alterato da interventi discriminatori e/o protettivi.

P. Q. M.

Il ricorrente chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 3 della legge della Regione Piemonte 4 marzo 2003, n. 2.

Si depositano: copia della legge regionale del Piemonte n. 2 del 4 marzo 2003; copia della delibera consiliare del 18 aprile 2003 e relativi allegati.

Roma, addì 29 aprile 2003

L' AVVOCATO DELLO STATO: Giuseppe FIENGO

03C0554

*Ricorso per questione di leggittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 maggio 2003
(della Provincia autonoma di Trento)*

Agricoltura - Delega al Governo per la modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste - Principi e criteri direttivi - Estensione del sistema di concertazione permanente fra Stato e Regioni all'esame dei progetti regionali rilevanti a fini di tutela della concorrenza, previsione di un apposito procedimento di notifica al Ministero competente, nonché attribuzione al Governo del potere di presentare i progetti ritenuti conformi alle norme nazionali sulla concorrenza agli organismi comunitari e di seguirne la fase di approvazione - Denunciata limitazione del potere delle Province autonome di verificare direttamente la conformità dei propri atti alle regole europee - Alterazione del procedimento legislativo e del regime delle leggi provinciali, ovvero del sistema dei controlli sugli atti amministrativi delle Province autonome (rispettivamente, a seconda che l'obbligo di concertazione riguardi atti aventi carattere legislativo o atti di altro tipo) - Contrasto con le norme statutarie e di attuazione - Ingustificata sostituzione del Governo alla Provincia nei rapporti con l'Unione europea (segnatamente nella procedura comunitaria di controllo degli aiuti) - Contrasto il principio di ragionevolezza e con l'impegno a promuovere le autonomie locali - Esorbitanza dalla competenza statale a determinare i principi fondamentali in materia di rapporti delle Regioni con la UE.

- Legge 7 marzo 2003, n. 38, art. 1, commi 2, lett. b).
- Costituzione, artt. 5 e 117, commi terzo e quarto; Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.), artt. 8, nn. 15) e 21), e 16; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, artt. 8 e 10; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305.

Agricoltura - Delega al Governo per la modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste - Principi e criteri direttivi - Applicabilità della concertazione permanente fra Stato e Regioni anche in relazione a progetti rilevanti ai fini dell'esercizio di competenze esclusive dello Stato e delle Regioni o concorrenti, con previsione di uno specifico procedimento per la prevenzione di controversie - Conseguente obbligatorietà della concertazione (in forma di controllo ministeriale preventivo) per tutti i progetti provinciali, anche di legge, rientranti nelle materie oggetto di delegazione - Denunciata alterazione del procedimento legislativo e del regime delle leggi provinciali, ovvero compressione dell'autonomia organizzativa e amministrativa delle Province autonome (rispettivamente, a seconda che l'obbligo di concertazione riguardi atti aventi carattere legislativo o atti di altro tipo) - Contrasto con le norme statutarie e di attuazione.

- Legge 7 marzo 2003, n. 38, art. 1, comma 2, lett. c).
- Costituzione, artt. 5 e 117, commi terzo e quarto; Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.), artt. 8, nn. 15) e 21), e 16; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, artt. 8 e 10; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305.

Ricorso della Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della giunta provinciale *pro tempore*, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale n. 1078 del 9 maggio 2003 (all. 1), rappresentata e difesa — come da procura speciale del 9 maggio 2003, n. di rep. 25853, rogata dal dott. Tommaso Sussarellu in qualità di Ufficiale rogante della provincia stessa (all. 2) — dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri n. 5, contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lett. b) e c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, Disposizioni in in materia di agricoltura, pubblicata nella G.U. - Serie generale, n. 61 del 14 marzo 2003, per violazione dell'art. 8, n. 15 e 22, e dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972; dell'art. 117, comma 3 e 4, Cost.; degli artt. 8 e 10 legge cost. n. 3/2001; del d.P.R. n. 305/1988; del principio di ragionevolezza e dell'art. 5 Cost., per i profili e nei modi di seguito illustrati.

FATTO

La legge n. 38 del 2003 delega il Governo «ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni..., su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, ... tenendo altresì conto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di politica agricola comune, uno o più decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione del settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste» (art. 1, comma 1).

Già questa norma suscita perplessità, dato che al richiamo al rispetto delle competenze costituzionali delle regioni fa poi seguito una delega ampia (neppure espressamente limitata alla fissazione di principi fondamentali) relativa a materie per lo più rientranti nell'art. 117, comma 4, Cost., cioè nella competenza residuale delle regioni. Questo è, infatti, il caso di tutti i «settori» menzionati dalla norma, esclusa l'«alimentazione», materia di competenza concorrente. Un intervento statale potrebbe giustificarsi, a termini di Costituzione, se effettivamente le norme delegate avessero un contenuto di normazione di principio sul «sostegno all'innovazione per i settori produttivi», materia indicata come concorrente dall'art. 117, comma 3.

La Provincia autonoma di Trento ha, inoltre, potestà primaria in materia di «caccia e pesca» (art. 8, n. 15, dello Statuto) e di «agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico» (art. 8, n. 21): potestà ormai soggetta solo ai limiti di cui all'art. 117, comma 1, Cost., ed a quelli derivanti dai titoli di intervento «trasversali» di cui all'art. 117, comma 2 (ed eventualmente comma 3) in quanto essi siano più ridotti di quelli statutariamente previsti per la potestà primaria.

Dunque, la delega riguarda materie nelle quali lo Stato può intervenire solo fondandosi sugli specifici titoli di cui all'art. 117, comma 2, cioè, ad esempio, incidendo sull'ordinamento civile o fissando livelli minimi di protezione dell'ambiente.

In relazione a tali aspetti, la valutazione della eventuale lesività può in ogni modo essere rinviata all'esame del decreto legislativo una volta che questo sarà stato emanato.

Il comma 2 dell'art. 1, tuttavia, nell'enunciare i principi e criteri direttivi dispone che il decreto legislativo dovrà, «nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e in coerenza con la normativa comunitaria»:

a) prevedere l'istituzione di un sistema di concertazione permanente fra Stato, regioni e province autonome riguardante la preparazione dell'attività dei ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione europea concernenti le materie di competenza concorrente con le regioni e, per quanto occorra, le materie di competenza esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverrà fra il ministro competente per materia in occasione di ogni specifico Consiglio dell'Unione europea e i presidenti di giunta regionale o componenti di giunta regionale allo scopo delegati;

b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera *a*) abbia per oggetto anche l'esame di progetti regionali rilevanti ai fini della tutela della concorrenza, prevedendo a tale fine un apposito provvedimento di notifica al ministero competente. Il Governo, qualora ritenga conforme alle norme nazionali in materia di concorrenza il progetto notificato, libera le regioni da ogni ulteriore onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento di approvazione presso gli organismi comunitari;

c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera *a*) si applichi anche in relazione a progetti rilevanti ai fini dell'esercizio di competenze esclusive dello Stato e delle regioni o concorrenti, con previsione di uno specifico procedimento per la prevenzione di controversie».

In relazione ai disposti del comma 2 va in primo luogo rilevato che essi, nel loro tenore letterale, sembrano perdere il contatto con la specifica materia dell'agricoltura: vi si parla infatti di «attività dei ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione europea concernenti le materie di competenza concorrente con le regioni e, per quanto occorra, le materie di competenza esclusiva delle regioni medesime» (lett. *a*), e si aggiunge che la concertazione si svolgerà, genericamente, con il «ministro competente» (lett. *a*) o che la notifica si farà, di nuovo, al ministero competente» (lett. *b*) o ancor più genericamente si parla di «competenze esclusive dello Stato e delle regioni o concorrenti» (lett. *c*). Solo il riferimento dei principi alla delega di cui al comma 1 consente o impone di mantenere un collegamento con la specifica materia oggetto della delega: rendendo tuttavia incongrue le espressioni sopra segnalate.

In ogni modo, la presente impugnazione non riguarda la concertazione di cui alla lett. *a*) in quanto tale, trattandosi di disposizione che introduce una procedura partecipativa di per sé favorevole alle regioni e province autonome. Essa riguarda invece, per le ragioni che si esporranno, le previsioni di cui alle lett. *b*) e *c*): tali disposi-

zioni sono riferibili alla ricorrente provincia (dato che il meccanismo di concertazione è riferito espressamente anche alle province autonome), benché l'art.1, comma 7, della legge qui impugnata contenga una clausola generale di salvaguardia, facendo «in ogni caso... salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

Prima di esaminare più in profondità le norme impugnate, è opportuno ricordare il quadro normativo relativo ai rapporti fra le regioni e le provincie autonome e la comunità europea.

Tali rapporti sono attualmente regolati dal d.P.R. 31 marzo 1994, Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle regioni e delle province autonome, il cui art. 4 (Rapporti delle regioni con la comunità europea) stabilisce, fra l'altro, che, «sulla base della disposizione dell'art. 60 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, le regioni e le province autonome possono tenere rapporti con gli uffici, organismi e istituzioni comunitarie, ivi compreso il comitato consultivo di cui all'art. 198A del trattato sulla comunità europea ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454, senza gli adempimenti di cui agli articoli 1 e 2, in relazione a questioni che direttamente le riguardino e con attività preparatorie, di informazione e documentazione, in attuazione della politica comunitaria determinata dallo Stato»; e che «le regioni possono, altresì, svolgere attività istruttorie, di informazione e di documentazione dei provvedimenti legislativi sottoposti all'esame della Commissione CE ai fini dell'osservanza dell'art. 93 del trattato sulla comunità europea fermo restando l'obbligo di sottoporre al controllo governativo i provvedimenti medesimi ai sensi dell'art. 127 della Costituzione», aggiungendosi che «i rapporti in questione sono svolti in collegamento con la rappresentanza permanente dell'Italia».

L'art. 60 della legge n. 146/1994, richiamato dalla disposizione appena citata, prevede che «il secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica, per quanto riguarda l'intesa governativa, ai rapporti tra le regioni, le province autonome e gli organismi comunitari, anche se tenuti in sede diversa da quella delle istituzioni della comunità europea» (l'art. 4. comma 2, d.P.R. n. 616/1977, come noto, richiedeva l'intesa governativa per attività promozionali all'estero; esso è stato poi abrogato dall'art. 8, comma 5, legge n. 59/1997).

È dunque pacifco da tempo che le regioni possono entrare direttamente in rapporto con gli organi comunitari. Questo principio ha ora anche un fondamento costituzionale, dato che l'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge cost. n. 3/2001, attribuisce alle regioni la potestà legislativa nella materia «rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni», salvi i principi fondamentali, riservati alla legislazione statale. Dunque, la Costituzione sancisce che le regioni intrattengono rapporti diretti con l'Unione europea, attribuendo allo Stato solo la potestà di dettare principi fondamentali in relazione a tali rapporti.

Ciò premesso, le norme impugnate risultano lesive delle prerogative statutarie e costituzionali della provincia per le seguenti ragioni di

D I R I T T O

1. — Illegittimità dell'art. 1, comma 2, lett. b), legge n. 38/2003.

Come sopra esposto, l'art. 1, comma 2, lett. b) dispone che la concertazione fra il ministro competente per materia e presidente della giunta (o assessore delegato), di cui alla lettera a) del medesimo comma, «abbia per oggetto anche l'esame di progetti regionali rilevanti ai fini della tutela della concorrenza», che si preveda «a tale fine un apposito procedimento di notifica al ministero competente», e che «il Governo, qualora ritenga conforme alle norme nazionali in materia di concorrenza il progetto notificato, libera le regioni da ogni ulteriore onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento di approvazione presso gli organismi comunitari».

Mentre, dunque, la lett. a) prevede una concertazione fra Stato e regioni in relazione all'attività dei ministri in seno al Consiglio dell'Unione europea, la lett. b) prevede la notifica al ministro competente e la concertazione fra ministro e organo regionale in relazione a «progetti regionali rilevanti ai fini della tutela della concorrenza», che debbano essere approvati dagli «organismi comunitari».

La disposizione non specifica quali siano questi organismi comunitari né quali siano le norme europee che richiedano l'approvazione. Dal contesto, tuttavia, si può ipotizzare che nell'ambito di applicazione della lett. b) rientrino i progetti regionali e provinciali volti a istituire aiuti, sottoposti al controllo della Commissione U.E. ex art. 88 (ex 93) Trattato C.E. e che possano rientrarvi anche i progetti volti a dettare le disposizioni di cui all'art. 95, par. 5, Tr. C.E.

La procedura di notifica al Governo ai fini della concertazione potrebbe dunque riferirsi a qualsiasi progetto provinciale (anche di legge) che rientri nelle materie di cui all'art. 1, comma 1, che rilevi al fine della tutela della concorrenza e che debba essere approvato dalla U.E. La disposizione impugnata, inoltre, prevede la sostituzione del Governo alla provincia nel rapporto con l'U.E.

Il principio direttivo non chiarisce se il procedimento di notifica così previsto abbia carattere addizionale (ed eventualmente facoltativo) rispetto alla autonoma attività della provincia o se costituisca la via obbligatoria ed esclusiva.

Nel primo caso, si tratterebbe di un meccanismo di collaborazione tra Stato e regioni e, province autonome, semplicemente alternativo o aggiuntivo rispetto al diretto contatto tra la regione interessata e gli organismi comunitari. Nel secondo, invece, si tratterebbe di un meccanismo limitativo della capacità della provincia di verificare direttamente la conformità dei propri atti alle regole europee. in contrasto con i principi statutari e costituzionali.

Si ipotizzi, innanzi tutto, che i «progetti» di cui alla lett. b) siano disegni di legge provinciale, la legge statale prevederebbe, in sostanza, che al controllo previsto dalle norme comunitarie si aggiunga la necessaria previa approvazione da parte del Governo della legge provinciale. Infatti, il progetto regionale potrebbe ulteriormente procedere (tramite il Governo) solo se il Governo lo ritenesse «conforme alle norme nazionali in materia di concorrenza». Ove dunque si ritenesse che l'approvazione governativa sia necessaria, e che la sua mancanza blocchi il procedimento, la norma in questione introdurrebbe, per la materia oggetto della delega, una forma di controllo preventivo sulle leggi regionali e provinciali. Tale controllo sarebbe inoltre insindacabile.

Ove così dovesse essere intesa la normativa posta dal principio di delega, ne sarebbe chiara la enormità costituzionale. È chiaro infatti che il regime della legge provinciale può trovare la propria disciplina solo nello statuto (o nelle norme costituzionali che lo integrano, come quella della cost. n. 3/2001 che ha soppresso il controllo preventivo sulle leggi regionali). Una legge ordinaria non può introdurre un controllo statale sulla legge provinciale, a pena di violare lo statuto, menomando gravemente la potestà legislativa provinciale. Né, ovviamente, il controllo si potrebbe giustificare per il fatto che il progetto provinciale rileva «ai fini della tutela della concorrenza», cioè incide su una materia presidiata da norme statali, La legge provinciale non può violare le norme nazionali sulla concorrenza come non può violare molte altre norme statali, ma non per questo la legge può istituire un controllo preventivo su di essa, essendo appunto il regime della legge fissato a livello costituzionale, ed avendo le norme costituzionali scelto un controllo successivo di costituzionalità.

Né la norma potrebbe dirsi legittima in relazione ad ipotetici progetti provinciali non aventi carattere legislativa. Anche prescindendo dall'abrogazione dell'art. 125 Cost, e dalla previsione dell'art. 10 legge cost. n. 3/2001. il sistema dei controlli sugli atti amministrativi provinciali è definito dallo statuto e dalle norme di attuazione (v. in particolare il d.P.R. n. 305/1988), e su di esso non può incidere una legge ordinaria.

Quanto, poi, alla sostituzione del Governo alla provincia nei rapporti con l'U.E., le censure qui avanzate — ove tale sostituzione dovesse intendersi come un obbligo, e non come una facoltà — valgono sia che si tratti di progetti di legge sia che si tratti di iniziative provinciali di altro tipo.

Innanzi tutto, tale necessaria sostituzione apparirebbe del tutto irragionevole, dato che essa non si fonda su nessun apprezzabile interesse statale. Anzi, essa interviene proprio quando si è appurato che il progetto provinciale rispetta le norme sulla concorrenza: a questo punto, non si comprende perché la provincia non possa gestire autonomamente i rapporti con l'U.E. ma debba subentrare il Governo.

Può essere utile ricordare che, come visto, attualmente e già prima della legge cost. n. 3/2001 le regioni e le province autonome gestiscono autonomamente i rapporti con l'U.E. ciò è previsto dall'art. 4 d.P.R., 31 marzo 1994, che, fra l'altro, richiama espressamente la procedura di controllo comunitario degli aiuti, stabilendo che «le regioni possono, altresì, svolgere attività istruttorie, di informazione e di documentazione dei provvedimenti legislativi sottoposti all'esame della Commissione C.E. ai fini dell'osservanza dell'art. 93 del trattato sulla comunità europea fermo restando l'obbligo di sottoporre al controllo governativo i provvedimenti medesimi ai sensi dell'art. 127 della Costituzione», e aggiungendo che «i rapporti in questione sono svolti in collegamento con la rappresentanza permanente dell'Italia».

La norma impugnata, dunque, introdurrebbe un elemento di centralizzazione senza alcun apprezzabile interesse che giustifichi ciò, violando, dunque, oltre al principio di ragionevolezza, anche l'art. 5, che prescrive al legislatore di «promuovere» le autonomie locali.

Né la norma in questione potrebbe fondarsi sull'art. 117, comma 3, che include la materia dei «rapporti internazionali e con l'unione europea delle regioni» tra quelle di competenza concorrente. In relazione ai rapporti regioni-U.E. lo Stato può dettare principi fondamentali: ma, a parte i dubbi sul carattere di principio di una disposizione rivolta a prevedere la disciplina delle varie fasi di una procedura di controllo e «sostituzione» statale in casi e materie specifici, va osservato che lo Stato è abilitato dall'art. 117, comma 3, a stabilire i principi fondamentali dei rapporti Regioni-U.E., non a sopprimere tali rapporti, sostituendo il Governo alle regioni per quanto riguarda il controllo comunitario di determinati progetti regionali. Anche tale disposizione risulterebbe dunque violata.

Naturalmente, ogni censura verrebbe meno se si dovesse intendere, al contrario, che la procedura di concertazione, come pure la sostituzione dello Stato alla regione o provincia autonoma nei rapporti con l'Unione europea, hanno carattere facoltativo o addizionale, costituiscono cioè un aumento e non una limitazione della capacità di azione delle regioni o province autonome, che potrebbero ottenere, volontariamente, il supporto dell'azione statale.

2. — Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera *c*), legge n. 38/2003.

L'art. 1, comma 2, lettera *c*) prescrive al Governo di «stabilire che la concertazione di cui alla lettera *a*) si applichi anche in relazione a progetti rilevanti ai fini dell'esercizio di competenze esclusive dello Stato e delle regioni o concorrenti, con previsione di uno specifico procedimento per la prevenzione di controversie».

Tale norma, nella sua genericità, sembra estendere la procedura di concertazione in pratica a tutti i progetti, dato che non si vede quale progetto possa non essere rilevante ai fini di competenze concorrenti o esclusive.

Essa dunque espone qualunque progetto provinciale (rientrante nelle materie oggetto della delega legislativa di cui all'art. 1, comma 1, legge n. 38/2003) all'obbligo di seguire la procedura di concertazione, con dovere di trasmissione al ministro competente ed, eventualmente, di seguire «uno specifico procedimento per la prevenzione di controversie».

Dunque, qualsiasi progetto — in ipotesi persino un progetto di legge — rientrante nelle materie oggetto della delega dovrebbe sottoporsi a questo verifica preventiva. Rispetto al controllo di cui alla lett. *b*) non vi sarebbe qui quel potere di blocco del progetto da parte del Governo; tuttavia, la disposizione verrebbe a prevedere la necessaria sottosposizione dei progetti (anche di legge) alla concertazione con il ministro e, quindi, in sostanza, la necessità di una trattativa fra, provincia e ministro sul contenuto della legge e degli altri atti adottati dalla provincia nelle materie oggetto della legge di delega.

Nella misura in cui incide sul procedimento legislativo, istituendo una concertazione obbligatoria, cioè una forma di controllo preventivo, la lett. *c*) risulta illegittima per le ragioni già esposte a proposito della lett. *b*) cioè per l'inidoneità della legge ordinaria ad alterare il regime della legge provinciale fissato nello statuto.

Nella misura in cui obbliga la provincia autonoma di Trento ad una concertazione obbligatoria-controllo preventivo sugli atti di altro tipo, la norma risulta ugualmente illegittima: infatti, anche se non è attribuito un potere di blocco, comunque la norma limita in modo rilevante l'autonomia organizzativa e amministrativa provinciale, minandone in modo anche grave la tempestività, al di fuori delle previsioni dello statuto, unica fonte competente (come attuato dalle apposite norme) a regolare i rapporti di controllo-coordinamento fra Stato e Provincia autonoma di Trento.

P. Q. M.

Chiede voglia l'eccellenzissima Corte costituzionale dichiarare l'illegittimità costituzionale, dell'art. 1, comma 2, lettere b) e c), legge n. 38 del 2003, per i motivi e profili illustrati nel presente ricorso.

Padova-Roma, addì 10 maggio 2003.

AVV. PROF. Giandomenico FALCON - AVV. Luigi MANZI

03C0573

N. 16

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 2 maggio 2003
(del Consiglio Superiore della Magistratura)*

Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) - Rifiuto opposto dal Ministro della Giustizia di dar corso alla deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura che conferisce l'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo al dott. Adriano Galizzi - Conflitto tra poteri dello Stato sollevato dal C.S.M. - Dedotta lesione della sfera di attribuzioni del C.S.M. in ordine all'adozione dei provvedimenti concernenti lo «status dei magistrati».

- Rifiuto opposto dal Ministro della Giustizia di dar corso alla deliberazione del C.S.M. di conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo al dott. Adriano Galizzi.
- Costituzione, artt. 105, 106, 107 e 110.

Ricorso del Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del vicepresidente *p.t.* prof. Virginio Rognoni (a ciò delegato dal Presidente con decreto in data 1º agosto 2002: doc. n. 1), autorizzato con deliberazione del Consiglio medesimo in data 4 dicembre 2002 (doc. n. 2), rappresentato e difeso dal prof. avv. Alessandro Pace, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Pace-associazione professionale in Roma, piazza delle Muse n. 8, giusta procura speciale per atto del notaio Antonio Bianchi in data 7 gennaio 2003, rep. n. 91970 (doc. n. 3);

Contro il Ministro della giustizia, in persona del Ministro *pro tempore* avente ad oggetto il rifiuto opposto dal Ministro della giustizia di dar corso alla deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura che conferisce l'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo al dott. Adriano Galizzi.

F A T T O

1. — Nella seduta del 9 ottobre 2001 (doc. n. 4), la quinta commissione (conferimento uffici direttivi) del Consiglio Superiore della Magistratura deliberava all'unanimità di proporre al *plenum* del Consiglio il conferimento dell'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo al dott. Adriano Galizzi.

Nella successiva seduta del 16 ottobre 2001 (doc. n. 5), la medesima commissione, dopo aver vagliato i *curricula* professionali dei diversi candidati «in fascia» al predetto ufficio direttivo, concludeva che «il possesso di specifiche professionalità ed esperienza nel settore requirente e comunque penale, congiuntamente ad una adeguata esperienza professionale in altri campi del diritto, l'impegno profuso nei compiti assegnati, valutato in riferimento sia alla quantità (peraltro attestata pure dal Consiglio giudiziario) che alla qualità del lavoro svolto (ulteriormente dimostrata dalla complessità dei processi penali assegnati alla sua cognizione), l'indipendenza ed il prestigio manifestati nonché l'anzianità posseduta, consentono di ritenere il dott. Galizzi il candidato maggiormente idoneo a ricoprire l'incarico direttivo in oggetto».

La commissione deliberava quindi di sottoporre all'on. Ministro della giustizia, ai fini del previsto concerto, le suddette conclusioni assunte all'unanimità, e quindi di proporre per la nomina a procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo il dott. Adriano Galizzi magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente Presidente di sezione presso il Tribunale di Bergamo.

2. — Con nota in data 24 gennaio 2002 (doc. n. 6), il Ministro della giustizia, sen. Roberto Castelli, esponeva quanto segue: «Con riferimento alla proposta di codesta commissione relativa al conferimento dell'Ufficio, direttivo di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo in favore del dott. Adriano Galizzi, rilevo che il fratello di questi, dott. Paolo Maria Galizzi è Presidente di sezione dello stesso Tribunale. Pertanto appare ipotizzabile una causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 19 Ord. Giud. così come disciplinata dalla circolare n. 8160/4 comm. del 9 ottobre 1982 e successive modifiche [doc. n. 7]. In argomento, va ricordato che il punto 1.4 della citata circolare prevede che ai fini della incompatibilità, gli uffici di procura non sia [*recte*: siano] distingui-

bili da quelli giudicanti e che il punto 4.2 indica come ipotesi tra le più significative di incompatibilità ai sensi dell'art. 19, quella di magistrati legati da vincoli di parentela costituenti rispettivamente parte di collegio giudicante e rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero, ipotesi questa, almeno astrattamente paventabile. La parte III della circolare, a tal uopo, ha previsto accertamenti periodici delle situazioni eventualmente riconducibili a casi di incompatibilità, accertamenti che, almeno nell'ipotesi che qui occorre, non sembra siano stati posti in essere. Chiedo pertanto che codesta commissione valuti altresì tali profili».

3. — Nella seduta del 19 febbraio 2002 (doc. n. 8), il relatore, dott. Gallo, comunicava che «è pervenuta una nota del dott. Adriano Galizzi in data 15 febbraio 2002 il quale si impegna, in caso di nomina, ad eliminare ogni possibile incompatibilità con le funzioni esercitate dal proprio fratello».

La quinta commissione deliberava quindi, all'unanimità, «di richiedere al presidente del Tribunale di Bergamo un motivato e specifico parere, di cui al punto 2.2 della circolare n. 8160/4 del 9 ottobre 1982 e succ. modifiche, circa l'eventuale sussistenza di intralci al regolare andamento del servizio che possano derivare dalla presenza del vincolo di parentela fra il proposto, dott. Adriano Galizzi e suo fratello dott. Paolo Maria Galizzi, presidente di sezione presso il Tribunale di Bergamo».

Con nota in data 26 febbraio 2002 (doc. n. 9), il Presidente del Tribunale di Bergamo, nel rappresentare che l'incompatibilità tra il dott. Adriano Galizzi e suo fratello, Paolo Maria Galizzi, presidente della prima sezione civile del medesimo Tribunale, era stata già in passato esclusa dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera in data 16 aprile 1998 (doc. n. 10), aveva evidenziato la necessità di confermare tale giudizio in occasione della proposta di nomina del dott. Adriano Galizzi a procuratore della Repubblica di Bergamo. In particolare, il presidente del Tribunale di Bergamo sottolineava come il problema di un'eventuale incompatibilità poteva al più porsi con riguardo all'intervento del p.m. nel processo civile, posto che il dott. Paolo Maria Galizzi era Presidente di una sezione civile. A parere del presidente del Tribunale, tuttavia, si trattava di un impedimento agevolmente superabile con l'attribuzione degli affari civili e della partecipazione alle udienze del Tribunale civile ad alcuni sostituti, così come in passato aveva fatto il precedente Procuratore della Repubblica dott. Giorgio Brignoli, il quale aveva escluso la propria partecipazione dalle udienze nelle quali s'ipotizzava l'incompatibilità e aveva riservato a sé incarichi in materia penale o di carattere amministrativo o disciplinare.

4. — Nella seduta dell'11 marzo 2002 (doc. n. 11), il relatore, dott. Gallo, esponeva alla quinta commissione che «il presidente del Tribunale di Bergamo ha comunicato che il dott. Adriano Galizzi, in data 15 febbraio 2002, ha sottoscritto una dichiarazione nella quale afferma che, qualora gli venisse conferito l'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, allo scopo di eliminare ogni possibile incompatibilità con il fratello, confermerà in via permanente ed irrevocabile la delega per tutti i pareri e gli interventi in affari civili ai due sostituti, che già vennero delegati dall'ex procuratore della Repubblica dott. Giorgio Brignoli»; sicché «la questione appare risolta in modo soddisfacente mediante l'eliminazione preventiva dei possibili casi di contemporaneo coinvolgimento dei due fratelli». Ciò premesso, il relatore proponeva di confermare la proposta di nomina a favore del dott. Adriano Galizzi.

Dopo ampia discussione, la commissione rinviava la pratica ad altra seduta.

Un ulteriore rinvio veniva deciso nella successiva seduta del 12 marzo 2002 (doc. n. 12).

5. — Nella seduta del 14 marzo 2002 (doc. n. 13), la quinta commissione, dopo un'ampia discussione, deliberava «di chiedere alla settima commissione quante sezioni ci sono al Tribunale di Bergamo e da quanti anni il dott. Paolo Maria Galizzi svolge le funzioni di presidente di sezione presso il suddetto Tribunale».

Nella seduta del 18 marzo 2002 (doc. n. 14), il relatore, dott. Gallo, informava la quinta commissione che era pervenuta la risposta della settima commissione, la quale comunicava che «nel Tribunale di Bergamo ci sono tre sezioni civili e che il dott. Paolo Maria Galizzi svolge le funzioni di presidente di sezione dal 9 maggio 1995».

6. — Nella seduta del 27 marzo 2002 (doc. n. 15), il relatore, dott. Gallo, dopo aver riepilogato l'*iter* della pratica, ricordava che il dott. Adriano Galizzi aveva sottoscritto la già menzionata dichiarazione con la quale s'impegnava ad eliminare ogni possibile incompatibilità con il fratello, confermando in via permanente ed irreversibile la delega ai due sostituti per tutti i pareri e gli interventi in affari civili.

La quinta commissione, dopo un'ampia discussione, proponeva quindi a maggioranza, con cinque voti a favore del dott. Adriano Galizzi ed un voto a favore del dott. Armando Grasso, di proporre al *plenum* del Consiglio Superiore della Magistratura il conferimento dell'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo al dott. Adriano Galizzi.

7. — Nella seduta dell'8 aprile 2002 (doc. n. 16), la quinta commissione — valutati nuovamente i *curricula* professionali dei candidati «in fascia» ed esaminata ancora, alla luce di tutte le precedenti acquisizioni istruttorie, la posizione del dott. Adriano Galizzi — riteneva che «il numero dei componenti l'ufficio giudiziario di Bergamo sia tale da escludere qualsiasi intralcio al regolare andamento del servizio, e che quindi ricorre l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 19 ord. giud. anche tenuto conto dell'impegno assunto dal dott. Galizzi nel senso della eliminazione preventiva dei casi possibili di contemporaneo coinvolgimento suo e del dott. Paolo Maria Galizzi, pur nell'esercizio di funzioni distinte (giudicanti e requirenti) tramite la conferma della delega ai sostituti già incaricati della trattazione dei predetti affari civili».

La commissione ravvisava, pertanto, « valide ragioni per confermare il giudizio già in precedenza formulato nel senso della insussistenza di cause di incompatibilità a carico del dott. Adriano Galizzi quale procuratore di Bergamo, per la contemporanea presenza del fratello Paolo Maria Galizzi» proponendo dunque di nuovo, con cinque voti a favore del dott. Adriano Galizzi ed un voto a favore del dott. Armando Grasso, di nominare procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo il dott. Adriano Galizzi.

8. — Ciò non di meno, con nota del 16 maggio 2002 (doc. n. 17), il Ministro della giustizia rappresentava quanto segue: «Con riferimento alla rinnovata proposta di codesta commissione relativa al conferimento dell'Ufficio direttivo di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo rilevo, quanto alla questione dell'incompatibilità del dott. Adriano Galizzi, già sollevata con la nota del 24 gennaio 2002, che la stessa non parrebbe superata neanche alla luce delle precisazioni ed osservazioni svolte in sede di nuova proposta. E, invero, non risulta dagli atti che il detto magistrato abbia adempiuto all'obbligo — sancito a pena di inammissibilità dalla circolare n. 8160 del 9 ottobre 1982 — di rilasciare la dichiarazione circa eventuali situazioni di incompatibilità all'atto della domanda volta ad ottenere il conferimento dell'ufficio direttivo *de quo*. L'attuale esercizio delle funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Bergamo da parte di entrambi i fratelli Galizzi, a seguito di pregressa situazione di incompatibilità prospettata e superata, ai sensi dell'art. 19, comma 2, ord. giud., non parrebbe sufficiente ad esimere l'attuale aspirante dall'osservanza dell'obbligo sopra ricordato mediante reiterazione della dichiarazione sia che si abbia riguardo al tenore letterale della disposizione che alla differenza sostanziale, con riferimento al regolare andamento del servizio, tra l'attuale concomitante esercizio, nella stessa sede, di funzioni giudicanti semidirettive e quello, che il conferimento di cui trattasi comporterebbe, di funzioni direttive requirenti da parte del dott. Adriano Galizzi e di funzioni semidirettive giudicanti da parte del dott. Paolo Maria Galizzi, presidente di sezione civile. Né può sottacersi che con la soluzione prospettata si verrebbe a creare un rapporto di gerarchia improprio fra procuratore capo e sostituti, due dei quali si troverebbero a trattare, con delega permanente e irrevocabile, gli affari di natura civile senza possibilità di direttive da parte del dirigente dell'Ufficio. Tenuto conto che dall'esame delle tabelle degli uffici del Tribunale di Bergamo si desume che la gran parte delle materie assegnate alla prima sezione civile, presieduta dal fratello del dott. Adriano Galizzi, dott. Paolo Maria, richiedono l'intervento del p.m., non può sfuggire la situazione di disagio in cui si troverebbe ad operare l'ufficio di procura, privato della possibilità di coordinamento e di direttive da parte del vertice in materie, quali quella falimentare e la volontaria giurisdizione, oltremodo delicate. Né detti ostacoli parrebbero agevolmente rimuovibili con l'intervento dell'unico procuratore aggiunto a meno di non voler ipotizzare, nella sostanza, due figure dirigenziali, l'una per il carico di lavoro dell'ufficio collegato alle competenze del fratello del dott. Adriano Galizzi e l'altra, ossia il procuratore capo, per le residue materie. Chiedo, pertanto, che codesta commissione voglia valutare anche i profili sopra espressi».

9. — Nella seduta del 23 maggio 2002 (doc. n. 18), la quinta commissione, dopo aver esaminato le osservazioni del Ministro della giustizia e la circolare n. 6750 del 19 luglio 1985 (doc. n. 19), evidenziava come la dichiarazione di incompatibilità non costituisse condizione di ammissibilità della domanda, bensì soltanto un elemento di valutazione della candidatura, suscettibile — in virtù di quanto espressamente previsto dal punto 6.5 della medesima circolare — di essere allegato alla domanda anche successivamente alla presentazione della stessa. Evidenziava altresì che nel caso di specie «tale elemento sulla base della originaria segnalazione del sig. Ministro è stato accuratamente esaminato e ritenuto irrilevante ai fini di qualsiasi ipotesi di incompatibilità» onde la com-

missione stessa aveva ritenuto di mantenere ferma la proposta di nomina formulata in favore del dott. Adriano Galizzi. Veniva infine rilevato che l'impegno assunto da quest'ultimo a non trattare direttamente gli affari civili della Procura della Repubblica — esattamente come aveva già fatto il precedente procuratore della Repubblica, senza che ciò avesse mai dato luogo ad alcun problema organizzativo o funzionale — «non lo spoglia delle sue prerogative permanendo sempre in capo allo stesso il potere di sostituire, se necessario, i due sostituti attualmente addetti a quel settore mentre la delega in favore del procuratore aggiunto rientra nei poteri organizzativi del Capo dell'ufficio e non risulta d'ostacolo al regolare funzionamento dell'ufficio».

Le determinazioni della commissione venivano quindi comunicate al Ministro della giustizia.

10. — Con nota in data 2 luglio 2002 (doc. n. 20), il Ministro della giustizia così esponeva: «Con riferimento alla rinnovata proposta di codesta commissione relativa al conferimento dell'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, confermo, quanto alla questione dell'incompatibilità del dott. Adriano Galizzi i rilievi già formulati con le note del 24 gennaio 2002 e 16 maggio 2002, evidenziando in particolare la situazione di disagio — se non di "sofferenza" — in cui si troverebbe ad operare l'ufficio di procura, privato della possibilità di coordinamento e di direttive da parte del vertice in materie, quali quella fallimentare e quella concernente la volontaria giurisdizione, oltremodo delicate. Ciò premesso, do il concerto in favore dell'altro magistrato che ha riportato voti, dott. Armando Grasso, negandolo quanto al dott. Adriano Galizzi».

11. — Nella successiva seduta del 4 luglio 2002 (doc. n. 21), la quinta commissione confermava la proposta di nomina a favore del dott. Adriano Galizzi, ritenendo di aver pienamente e correttamente adempiuto all'attività di concertazione col Ministro della giustizia, secondo le modalità additate da codesta ecc.ma Corte nella sent. n. 379 del 1992.

12. — Nella seduta del 10 luglio 2002 (doc. n. 22), il *plenum* del C.S.M., esaminata l'intera attività istruttoria e di concertazione precedentemente svolta dalla quinta commissione, approvava — con 21 voti a favore, 3 contrari e 2 astensioni — la nomina del dott. Adriano Galizzi a procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo.

13. — Con nota in data 20 settembre 2002 (doc. n. 23), il vicepresidente del C.S.M., prof. Virginio Rognoni, rappresentava al Ministro della giustizia come il posto di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo fosse ormai vacante dal 27 giugno 2001 e come da più parti fosse stata evidenziata «l'urgenza della presa in possesso del procuratore nominato per porre termine alla ormai lunga vacanza del deliberato posto direttivo in questione» sollecitando quindi il Guardasigilli, per la parte di sua competenza, ad una «rapida definizione della procedura» volta alla copertura di tale ufficio.

Sennonché, con nota del 25 ottobre 2002 (doc. n. 24), il Ministro della giustizia, nel rispondere alla predetta missiva, ribadiva i rilievi già formulati in ordine alla pretesa incompatibilità del dott. Adriano Galizzi con l'ufficio di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, lamentando altresì che l'attività istruttoria svolta in seno all'organo di autogoverno della magistratura «non appare essere stata improntata, nella sostanza, a leale collaborazione [...] nei confronti del Ministro della giustizia, nel necessario tentativo di pervenire ad una soluzione concordata».

Sulla base di tali rilievi, il Ministro affermava, conclusivamente di non poter dar corso alla controfirma del decreto di nomina, del dott. Adriano Galizzi a procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo.

14. — Nella seduta del 5 novembre 2002 (doc. n. 25), la quinta commissione, ritenuto che nel caso *de quo* l'attività di concertazione fra il C.S.M. e il Ministro della giustizia si fosse svolta — contrariamente a quanto affermato dal Ministro — con le modalità indicate nella già citata sent. n. 379/1992, e cioè nel rispetto dei principi di leale collaborazione tra le istituzioni, proponeva al *plenum* di sollevare conflitto di attribuzione dinanzi a codesta ecc.ma Corte.

15. — Nella successiva seduta del 6 novembre 2002 (doc. n. 26), il Presidente della quinta commissione comunicava che è pervenuta un [*recte*: una] nota in data 31 ottobre 2002 con la quale l'associazione provinciale forense di Bergamo trasmette il deliberato assunto dal direttivo in data 23 ottobre u.s. con il quale si invita il Ministro della giustizia a controfirmare il provvedimento di nomina del dott. Adriano Galizzi quale procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo.

Nella stessa seduta la commissione, con cinque voti a favore ed un astenuto, deliberava di proporre al *plenum* l'elevazione di un conflitto di attribuzione.

Tale proposta veniva in seguito approvata dall'assemblea plenaria del C.S.M. nella seduta antimeridiana del 4 dicembre 2002.

D I R I T T O

1. — Sull'ammissibilità del ricorso.

Il ricorso è senz'altro ammissibile, ricorrendo tutti i requisiti previsti dall'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Sotto il profilo soggettivo, è appena il caso di ricordare come la giurisprudenza di codesta Corte sia ormai costante nel ritenere che il C.S.M. possa essere parte — tanto attivamente, quanto passivamente — di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, essendo esso «l'organo direttamente investito delle funzioni previste dall'art. 105 della Costituzione e il solo competente a esercitarle in via definitiva e in posizione di indipendenza dei altri poteri dello Stato, ai sensi dell'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953» (così la sent. n. 379/1992; ma v. anche, negli stessi termini, le sentt. nn. 419, 435 e 480/1995).

Eguale legittimazione deve pure riconoscersi, sul lato passivo, al Ministro della giustizia, quale diretto titolare delle competenze determinate dall'art. 110 Cost., afferenti all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, il cui illegittimo esercizio determina, nel caso di specie, una menomazione delle competenze inerenti allo *status* dei magistrati attribuite al C.S.M. dall'art. 105 Cost. (in questo senso, v. la già cit. sent. n. 379/1992, a cui *adde* la sent. n. 150/1981).

Sotto il profilo oggettivo, non v'è dubbio che nel caso di specie si controverrà in ordine alla «delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali». In particolare, come si è già accennato, vengono qui in questione le competenze del Ministro della giustizia (art. 110 Cost.) in relazione a quelle spettanti al C.S.M. (art. 105 Cost.), e precisamente la legittimità del rifiuto del Ministro della giustizia di dar corso ad una delibera, adottata dal Consiglio medesimo, di conferimento di un ufficio direttivo.

2. — Nel merito: a) sulla illegittimità del rifiuto del Ministro della giustizia di dar corso alla deliberazione del C.S.M.

2.1. — Il rifiuto del Ministro della giustizia di dar corso alla deliberazione del C.S.M., che conferisce l'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo al dott. Adriano Galizzi, costituisce un atto lesivo delle competenze attribuite al Consiglio medesimo dagli artt. 105, 106, 107 e 110 Cost., i quali rimettono esclusivamente a tale consesso l'adozione di tutti i provvedimenti che attengono allo *status* dei magistrati e ciò a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza nell'ordine giudiziario.

Com'è noto, l'art. 17 della legge n. 195/1958 stabilisce che «[t]utti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro, ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro della giustizia».

Codesta ecc.ma Corte ha già avuto modo di chiarire che, rispetto alle deliberazioni del C.S.M., la previsione dell'intervento ministeriale si giustifica soltanto in funzione della esternazione di una volontà che si forma interamente ed esclusivamente all'interno del Consiglio. Tale intervento, cioè, assolve ad una funzione meramente integrativa dell'efficacia dell'atto, il quale, assumendo in tal modo la forma tipica degli atti amministrativi, diviene assoggettabile agli ordinari controlli giurisdizionali e contabili previsti dall'ordinamento. Da ciò deriva che, ogni qualvolta il C.S.M. adotti provvedimenti concernenti lo *status* di un magistrato, «si determina un dovere giuridico a carico dell'esecutivo [e, specificatamente, del Ministro della giustizia] di renderlo concretamente operante mediante l'emanaione di appositi decreti che ne adottino integralmente il contenuto»; sicché tali provvedimenti, «se nei confronti dei loro destinatari e dei terzi esplicano effetti solo dalla data di emanazione dei decreti, nei rapporti invece con gli organi esecutivi sono, dal momento stesso della loro comunicazione a questi ultimi, produttivi della pretesa da parte dell'organo deliberante alla loro adozione» (così la sent. n. 44/1968, ma v. anche le sentt. nn. 168/1963 e 4/1986, tutte richiamate, da ultimo, nella sent. n. 379/1992).

Ne consegue che il Ministro della giustizia, nel momento in cui è chiamato a dar corso ad una deliberazione adottata dal C.S.M., non soltanto non può vantare alcun potere di assenso alla deliberazione stessa (giacché il contenuto di questa rientra nella piena ed esclusiva autonomia del Consiglio), ma neppure può esercitare su di essa alcun sindacato di legittimità (se non, in ipotesi, nei soli casi estremi di una vera e propria inesistenza giuridica, che nella specie senz'altro non ricorre), dal momento che tale controllo spetta soltanto, giusta le rispettive competenze, alla Corte dei conti (in sede di registrazione del decreto) ed al giudice amministrativo (su ricorso di chi vi abbia interesse) [in questo senso, in dottrina, v. fra gli altri, P. BARILE, *Magistratura e Capo dello Stato*, in AA.VV., *Studi in memoria di C. Esposito I*, Padova, 1978, 551; S. BARTOLE, *Autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario*, Padova, 1964, 294 e 355; V. CARBONE, *Art. 110*, in Gius. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione*, III, Bologna-Roma, 1992, 120; L. PALADIN, voce *Presidente della Repubblica*, in *Enc. dir.*, XXXV, Milano, 1988, 227; G. SILVESTRI, *Giustizia e giudici nel sistema costituzionale*, Torino, 1997, 198; G. VOLPE, voce *Ordinamento giudiziario*, in *Enc. dir.*, XXX, Milano, 1980, 866].

Opinando diversamente, si riconoscerebbe al Ministro della giustizia il potere di intervenire in un ambito (le determinazioni concernenti lo *status* dei magistrati) che il costituente, attraverso la creazione del C.S.M., ha inteso sottrarre *in toto* proprio all'ingerenza dell'esecutivo.

Nel caso che ci occupa, il Ministro della giustizia pretende di coonestare il proprio *non possumus* allegando pretesi motivi di illegittimità che — quand'anche fossero fondati (ma certamente non lo sono: v. *infra*) — potrebbero essere, in ipotesi, oggetto di cognizione esclusivamente da parte dei competenti organi giurisdizionali. Il Ministro, invece, pretende di sostituirsi — in via preventiva — al giudice amministrativo, fino al punto di eccepire (peraltro infondatamente: v. *infra*) che «non risulta dagli atti che il detto magistrato abbia adempiuto all'obbligo — sancito a pena di inammissibilità dalla circolare n. 8160 del 9 ottobre 1982 — di rilasciare la dichiarazione circa eventuali situazioni di incompatibilità all'atto della domanda volta ad ottenere il conferimento dell'ufficio direttivo *de quo!*».

3. — Segue: b) sulla natura giuridica del «concerto» del Ministro della giustizia rispetto al conferimento degli uffici direttivi.

3.1. — Ma v'è di più. L'art. 11, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, stabilisce che sul conferimento degli uffici direttivi il C.S.M. «delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia [ora: Ministro della giustizia], di una commissione formata dei sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti del Parlamento».

Non v'è alcun dubbio che il conferimento di un ufficio direttivo ad un magistrato costituisce un atto di «assegnazione» di quest'ultimo a quell'ufficio. Non di rado, peraltro, ed è esattamente ciò che accade nel caso che ci occupa, tale conferimento si configura anche come un «trasferimento» e come una «promozione». Ci si trova in presenza, dunque, di un provvedimento che incontestabilmente incide sullo *status* del magistrato e che pertanto, in forza dell'art. 105 Cost., spetta esclusivamente al C.S.M.

«Le garanzie costituzionali predisposte per la tutela dello *status* d'indipendenza del magistrati e dell'ordine giudiziario — ha sancito a chiare lettere codesta ecc.ma Corte — ricomprendono nel proprio ambito di applicazione [...] anche la nomina dei magistrati negli uffici direttivi. E, invero, il conferimento di tali uffici, non soltanto incide sullo *status* dei magistrati, poiché concorre a connotare la loro posizione nell'ambito dell'ordinamento giudiziario attraverso la titolarità di poteri specifici concernenti, fra l'altro, le proposte di formazione delle tabelle, l'assegnazione degli affari e, in genere, la «amministrazione della giurisdizione» ma comporta altresì una connessione con l'assegnazione delle funzioni e il trasferimento dei giudici, che, a norma dell'art. 105 della Costituzione, spettano in via esclusiva al Consiglio superiore della magistratura (così sent. n. 379/1992, ma v. anche sent. n. 72/1991).»

Ne consegue che il concerto ministeriale previsto dalla disposizione legislativa poc'anzi richiamata in tanto può ritenersi costituzionalmente legittimo, in quanto non sottenda in alcun modo un intervento suscettibile di limitare la piena autonomia del C.S.M.: un'autonomia che — giova ricordarlo — non è fine a se stessa, ma è strumentale alla necessaria indipendenza della magistratura (art. 104 Cost.).

Ciò è tanto vero che codesta «Corte ha più volte escluso la conformità a Costituzione di interventi ministeriali di carattere determinante sulle decisioni di competenza del Consiglio superiore» (così, di nuovo, sent. n. 379/1992).

In particolare, chiamata a pronunciarsi su un conflitto di attribuzione del tutto analogo a quello che è oggetto della presente controversia, codesta ecc.ma Corte ha avuto modo di precisare che il modulo procedimentale del concerto comporta che la relativa attività debba essere svolta nel rispetto del principio costituzionale di leale cooperazione fra il Ministro della giustizia ed il C.S.M. (in questo senso, v. già la sent. n. 168/1963). Ciò significa che la commissione del C.S.M. «competente a formulare le proposte di conferimento degli incarichi direttivi non può inoltrare le proprie designazioni al *plenum* del Consiglio medesimo se non dopo aver svolto una seria e approfondita opera di concertazione diretta al fine sopra indicato. E, poiché tale attività inerisce a un procedimento comportante il concorso di organi o soggetti distinti nell'esercizio di una funzione pubblica di rilievo costituzionale — i quali pertanto [...] sono tenuti a comportarsi secondo i principi della correttezza nei loro rapporti reciproci e nel rispetto sostanziale dell'altrui autonomo ruolo — e poiché [...] in base agli artt. 105 e 110 della Costituzione, tra Consiglio superiore e Ministro della giustizia sussiste, pur nella salvaguardia delle reciproche competenze, un dovere specifico di collaborazione, il modulo procedimentale del concerto [...] comporta che la relativa attività debba essere svolta nel pieno rispetto del principio costituzionale di leale cooperazione». Ed invero, il concerto del Ministro della giustizia sulla proposta della commissione per gli incarichi direttivi coincide «non già con un atto sostanziale di assenso o di voto ma con un'attività di concertazione finalizzata alla formulazione di una proposta comune». In altre parole, esso «implica un vincolo di metodo, non già di risultato. Ciò significa, innanzitutto, che, anche se al termine della loro attività di concertazione non perverranno in concreto a una proposta unitaria, la commissione e il Ministro sono tenuti a porre in essere una discussione e un confronto realmente orientati al superiore interesse pubblico di operare — a seguito di un esame effettivo ed obiettivo, dialetticamente svolto, di tutti gli elementi ai fini della copertura di quel determinato incarico direttivo — la scelta più idonea. Oltre a dover essere effettive e obiettivamente finalizzate all'interesse pubblico indicato, la discussione e il confronto tra la commissione e il Ministro devono metodologicamente svolgersi in base al principio di leale cooperazione e, in particolare, in base ai paradigmi e alle regole della correttezza nei rapporti reciproci e del rispetto dell'altrui autonomia» (così sent. n. 379/1992, §§ 6 e 7 della motivazione in diritto).

3.2. — Tutto ciò premesso, non appare seriamente contestabile che, nel caso di specie, un siffatto dovere di leale collaborazione sia stato pienamente e correttamente adempiuto dal C.S.M. con la conseguenza che il rifiuto opposto dal Ministro della giustizia deve ritenersi invasivo delle attribuzioni costituzionali del C.S.M.

Come si è già esposto in narrativa, il rifiuto in questione viene espressamente motivato con la circostanza che il dott. Adriano Galizzi è fratello del dott. Paolo Maria Galizzi, il quale attualmente ricopre l'ufficio di Presidente di sezione del Tribunale di Bergamo. Ciò determinerebbe — sempre ad avviso del Ministro — il ricorrere della causa di incompatibilità prevista dall'art. 19 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, in forza del quale i magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al terzo grado non possono far parte della stessa corte, dello stesso tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.

Sennonché, deve anzitutto rilevarsi che tale causa di incompatibilità — per espressa previsione legislativa — non è affatto inderogabile. Per vero, il secondo comma del medesimo art. 19 prevede che essa non operi quando, a giudizio, del Consiglio Superiore della Magistratura (v. art. 65 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916), «per il numero dei componenti il collegio o l'ufficio giudiziario, sia da escludere qualsiasi intralcio al regolare andamento del servizio» (a meno che non ricorra l'ipotesi — questa si inderogabile — di cui al terzo comma dell'art. 19: ma non è questo il caso).

Alla luce di tale previsione, la quinta commissione del C.S.M. ha per l'appunto ritenuto di dover escludere che il vincolo di parentela sussistente fra i dott.ri Adriano e Paolo Maria Galizzi potesse in qualche modo pregiudicare il regolare funzionamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo.

Si tratta — come risulta *de plano* da quanto esposto in narrativa — di una valutazione che non ignora affatto i rilievi del Ministro, ma che, al contrario, si basa su una puntuale e completa attività istruttoria, compiuta anche a seguito di tali rilievi, e che — per di più — è del tutto coerente con la prassi costantemente osservata in materia dal C.S.M.

Per vero, a seguito dei primi rilievi formulati dal Ministro nella nota del 24 gennaio 2002, la quinta commissione — in attuazione di quanto previsto dal punto 2.2 della circolare 9 ottobre 1982, n. 8160 (doc. n. 7, cit.) — deliberava di richiedere al Presidente del Tribunale di Bergamo un motivato e specifico parere circa l'eventuale sussistenza di intralci al regolare andamento del servizio che possano derivare dalla presenza del vincolo di parentela fra il proposto, dott. Adriano Galizzi e suo fratello dott. Paolo Maria Galizzi, presidente di sezione presso il Tribunale di Bergamo.

Nel frattempo, peraltro, era giunta al C.S.M. una lettera con la quale il dott. Adriano Galizzi assumeva formalmente l'impegno ad eliminare, in caso di nomina, «ogni possibile incompatibilità con le funzioni esercitate dal proprio fratello» confermando in via permanente ed irrevocabile la delega per tutti i pareri e gli interventi in affari civili ai due sostituti, esattamente come aveva fatto il precedente Procuratore della Repubblica dott. Giorgio Brignoli. Una soluzione, questa, che lo stesso Presidente del Tribunale di Bergamo, in risposta alla richiesta di parere formulata dal C.S.M., aveva ritenuto tale da escludere ogni possibile disfunzione degli uffici giudiziari di quella città. D'altra parte, già in passato analoghe situazioni di incompatibilità, *ex art. 19 ord. giud.*, tra i fratelli Galizzi era giunta all'esame del C.S.M. ed era stata espressamente esclusa dal *plenum* (v. il già cit. doc. n. 10).

Sotto quest'ultimo profilo, deve inoltre evidenziarsi come la scelta in questione sia perfettamente conforme ad un orientamento costante del C.S.M., il quale — anche sulla scorta di quanto più volte ribadito dal giudice amministrativo — ha sempre ritenuto che la ricorrenza delle cause di incompatibilità *ex artt. 18 e 19 ord. giud.* (le quali, avendo natura eccezionale, sono di stretta interpretazione) dev'essere accertata e valutata (non già in astratto e formalisticamente, bensì) in concreto avendo riguardo al fatto che esse mirano a tutelare (non già un'astratta legalità, ma) l'imparzialità e la credibilità della funzione giudiziaria. A deporre univocamente in questo senso sono sia le circolari adottate dal C.S.M. il 9 ottobre 1982, n. 8160 (doc. n. 7, cit.), ed il 19 luglio 1985, n. 6750 (doc. n. 19, cit.), sia la cospicua «giurisprudenza» in materia dello stesso Consiglio Superiore [si vedano, a titolo puramente esemplificativo, le deliberazioni del *plenum* del 23 giugno 1999 (doc. n. 27), del 17 novembre 1999 (doc. n. 28), del 12 gennaio 2000 (doc. n. 29), del 23 febbraio 2000 (doc. n. 30), del 9 febbraio 2000 (doc. n. 31), del 22 marzo 2000 (doc. n. 32), del 5 aprile 2000 (doc. n. 33), del 12 aprile 2000 (doc. n. 34), del 19 aprile 2000 (doc. n. 35), del 10 maggio 2000 (doc. n. 36), del 31 maggio 2000 (doc. n. 37), del 7 giugno 2000 (doc. n. 38), del 10 maggio 2001 (doc. n. 39), del 12 giugno 2002 (doc. n. 40), del 3 luglio 2002 (doc. n. 41), del 17 luglio 2002 (doc. n. 42) e del 24 luglio 2002 (doc. n. 43)].

3.3. — Ciò non di meno, con la nota del 16 maggio 2002, il Ministro della giustizia — senza tener minimamente conto di tutto questo — ha ritenuto di dover continuare a negare il proprio concerto, adducendo, peraltro, profili in parte diversi da quelli che erano stati oggetto della nota precedente.

In particolare, in Ministro ha osservato che la situazione di incompatibilità «non parrebbe superata neanche alla luce delle precisazioni ed osservazioni svolte in sede di nuova proposta. E, invero, non risulta dagli atti che il detto magistrato abbia adempiuto all'obbligo — sancito a pena di inammissibilità dalla circolare n. 8160 del 9 ottobre 1982 — di rilasciare la dichiarazione circa eventuali situazioni di incompatibilità all'atto della domanda volta ad ottenere il conferimento dell'ufficio direttivo *de quo*.

L'attuale esercizio delle funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Bergamo da parte di entrambi i fratelli Galizzi, a seguito di pregressa situazione di incompatibilità prospettata e superata, ai sensi dell'art. 19, comma 2, ord. giud., non parrebbe sufficiente ad esimere l'attuale aspirante dall'osservanza dell'obbligo sopra ricordato mediante reiterazione della dichiarazione sia che si abbia riguardo al tenore letterale della disposizione che alla differenza sostanziale, con riferimento al regolare andamento del servizio, tra l'attuale concomitante esercizio, nella stessa sede, di funzioni giudicanti semidirettive e quello, che il conferimento di cui trattasi comporterebbe, di funzioni direttive requirenti da parte del dott. Adriano Galizzi e di funzioni semidirettive giudicanti da parte del dott. Paolo Maria Galizzi, presidente di sezione civile. Né può sottacersi che con la soluzione prospettata si verrebbe a creare un rapporto di gerarchia improprio fra procuratore capo e sostituti, due dei quali si troverebbero a trattare, con delega permanente e irrevocabile, gli affari di natura civile senza possibilità di direttive da parte del dirigente dell'ufficio. Tenuto conto che dall'esame delle tabelle degli uffici del Tribunale di Bergamo si desume che la gran parte delle materie assegnate alla prima sezione civile, presieduta dal fratello del dott. Adriano Galizzi, dott. Paolo Maria, richiedono l'intervento del p.m. non può sfuggire la situazione di disagio in cui si troverebbe ad operare l'ufficio di procura, privato della possibilità di coordinamento e di direttive da parte del vertice in materie, quali quella fallimentare e la volontaria giurisdizione, oltremodo delicate. Né detti ostacoli

parrebbero agevolmente rimuovibili con l'intervento dell'unico procuratore aggiunto a meno di non voler ipotizzare, nella sostanza, due figure dirigenziali, l'una per il carico di lavoro dell'ufficio collegato alle competenze del fratello del dott. Adriano Galizzi e l'altra, ossia il procuratore capo, per le residue materie».

Sennonché, si tratta, all'evidenza, di rilievi tanto infondati quanto pretestuosi.

Al di là del fatto che — come si è già osservato *supra* — non compete al Ministro della giustizia sindacare in via preventiva la legittimità delle deliberazioni assunte dal C.S.M., ciò che qui mette conto di evidenziare è che — come puntualmente replicato dalla quinta commissione nella seduta del 23 maggio 2002 — la dichiarazione di incompatibilità non costituisce una condizione di ammissibilità della domanda, bensì soltanto un elemento di valutazione della candidatura. Per vero il punto 6.5 della circolare 19 luglio 1985, n. 6750, prevede che «La commissione per il conferimento degli incarichi direttamente deve ritrasmettere agli interessati le domande di conferimento di incarico non corredate della "dichiarazione di incompatibilità"»; e ciò — evidentemente — proprio al fine di consentire la necessaria integrazione delle domande stesse da parte dei candidati.

Per il resto, non v'è alcun dubbio che l'impegno formalmente assunto dal dott. Adriano Galizzi a non trattare direttamente gli affari civili della Procura della Repubblica sia tale da rimuovere, in concreto, la presa situazione d'incompatibilità col fratello Paolo Maria, senza tuttavia spogliarlo delle sue prerogative di dirigente dell'ufficio, conservando egli sempre il potere di sostituire, ove fosse necessario, i due sostituti attualmente addetti a quel settore, e senza compromettere in alcun modo il regolare funzionamento dell'ufficio, anche in considerazione del fatto che, nel nostro ordinamento, i casi di intervento obbligatorio del pubblico ministero nel processo civile — *ex art. 70 c.p.c.* — sono molto pochi e, rispetto all'attività complessiva del relativo ufficio, rivestono un carattere del tutto marginale.

D'altro canto, va da sé che, ove il dott. Adriano Galizzi, una volta nominato procuratore, non dovesse tener fede all'impegno assunto di non trattare personalmente gli affari civili o dovesse effettuare indebite pressioni sui sostituti procuratori della Repubblica delegati agli affari civili, egli potrebbe essere in ogni caso sanzionato disciplinatamente e trasferito ad altra sede, eventualmente proprio su iniziativa del Ministro della giustizia (art. 107, comma 2, Cost.).

In conclusione, a causa dell'ostinato rifiuto opposto dal Ministro alla nomina del dott. Adriano Galizzi, e nonostante i reiterati tentativi del C.S.M. di addivenire comunque ad una soluzione comune (tentativi comprovati anche dall'intervento personale presso il Ministro ad opera del vicepresidente Rognoni: v. doc. n. 23, cit.), l'ufficio di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo è ormai vacante da oltre un anno (e precisamente dal 27 giugno 2001).

A questo riguardo, non si può non ricordare come codesta ecc.ma Corte, nel sancire l'esigenza che i rapporti fra il Ministro della giustizia ed il C.S.M. siano improntati al principio di leale collaborazione, abbia comunque evidenziato la necessità che il confronto dialettico fra le due autorità si esaurisca «in tempi ragionevolmente brevi» al fine di non compromettere il superiore interesse al regolare funzionamento dei servizi giudiziari e come, in caso di perduranti divergenze, «spetterà al *plenum* del Consiglio superiore la deliberazione sull'incarico da conferire in relazione alla proposta della commissione competente e alle eventuali diverse indicazioni del Ministro» (così sent. n. 379/1992; in dottrina, *cfr.* A. CARIOLA, A proposito della sentenza sul conflitto di attribuzione tra C.S.M. e Ministro Guardasigilli: questione giuridicizzata ma non spoliticizzata, in *giur. cost.*, 1992, 3057).

3.4. — Alla luce di quanto si è fin qui esposto, appare evidente come il rifiuto del Ministro non trovi alcun fondamento né nella Costituzione, né nella legge, né nelle circolari e nella prassi costante del C.S.M.

Peralterò, la gravità e la illegittimità del rifiuto opposto dal Ministro appare, nel caso di specie, tanto più evidente, ove si consideri che, essendo soltanto due i candidati reputati idonei all'ufficio di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo (Adriano Galizzi e Armando Grasso), l'assenso del concerto ministeriale a favore di uno solo di essi impedisce al C.S.M. di nominare il candidato che il Consiglio stesso reputa più adatto a ricoprire quell'ufficio, imponendogli, per contro, di nominare proprio il candidato «gradito» al Ministro. Con la conseguenza che quest'ultimo, in definitiva, finisce inammissibilmente con l'esercitare un vero e proprio potere di codecisione sul conferimento di un incarico direttivo. Potere che, alla luce della Costituzione (e della stessa legge ordinaria), deve senz'altro escludersi.

P. Q. M.

Si chiede che codesta ecc.ma Corte — previa declaratoria di ammissibilità del conflitto — voglia dichiarare che non spetta al Ministro della giustizia il potere di rifiutare di dar corso alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura che conferisce l'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo al dott. Adriano Galizzi.

Roma, 23 gennaio 2003

PROF. AVV. Alessandro PACE

03C0507

N. 17

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 12 maggio 2003
(della Regione siciliana)*

Impiego pubblico - Conferimento, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca (M.I.U.R.), ad un proprio ispettore dell'Ufficio scolastico regionale di Milano di un incarico ispettivo nelle scuole paritarie della Provincia di Palermo - Ricorso della Regione Siciliana - Dedotta violazione della sfera di competenza regionale in materia di istruzione - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Nota del Dipartimento per i servizi del territorio e lo sviluppo dell'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in data 13 gennaio 2003, prot. 136.
- Statuto Regione Siciliana, artt. 13, 17 e 20; Costituzione, artt. 117 e 118.

Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli avvocati Michele Arcadipane e Giovanni Carapezza Figlia, ed elettivamente domiciliato presso la sede della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della giunta regionale n. 126 del 15 aprile 2003;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto tra la Regione siciliana e lo Stato per effetto della nota 13 gennaio 2003, prot. 136, con la quale il Dipartimento per i servizi nel territorio e lo sviluppo dell'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.), formalizza ad un proprio ispettore dell'Ufficio scolastico regionale di Milano un incarico ispettivo su scuole paritarie della provincia di Palermo, nonché degli atti ispettivi conseguenti a tale incarico.

F A T T O

Con nota 7 marzo 2003, n. 2760 (all. 3), l'Istituto regionale d'arte di Bagheria informava il Dipartimento pubblica istruzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, di essere stato oggetto, nei giorni 5 e 7 marzo 2003, di una visita ispettiva da parte di un ispettore del Ministero, finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti per la parità scolastica, riservandosi di trasmettere copia della lettera di incarico non appena la stessa fosse stata esibita dall'ispettore. A mezzo fax, il 10 marzo 2003, il predetto Istituto scolastico trasmetteva copia di detta nota di incarico, che s'impugna, corredata dai relativi allegati (Linee guida per la redazione della relazione sulle visite ispettive agli Istituti scolastici paritari, ed elenco degli Istituti di istruzione secondaria superiore da sottoporre ad ispezione).

La predetta nota, e le conseguenti attività, si manifestano lesive delle attribuzioni della Regione siciliana e vengono censurate per le seguenti ragioni di

DIRITTO

Violazione degli articoli 13, 17 e 20 dello Statuto regionale siciliano e delle norme di attuazione in materia di pubblica istruzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.

L'atto di conferimento dell'incarico da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le conseguenti operazioni poste in essere dall'incaricato nei confronti dell'istituzione scolastica sopra indicata, nel determinare lo svolgimento di ispezioni scolastiche in scuole paritarie operanti nell'ambito territoriale siciliano, e configurando quindi esercizio di competenza amministrativa ordinaria, senza tenere in alcun conto le funzioni e le attribuzioni regionali in materia di istruzione, violano le sovraordinate norme statutarie e di attuazione, inserendosi illegittimamente ed indebitamente in funzioni di esclusiva spettanza della Regione siciliana, e, di conseguenza, comprimendole.

Gli articoli 13 e 17 dello Statuto regionale, infatti, assegnano alla competenza legislativa della regione le materie, rispettivamente, dell'istruzione elementare, e dell'istruzione media ed universitaria.

L'articolo 20, primo comma, prima parte, dello statuto, poi, prevede che le funzioni esecutive ed amministrative sulle materie attribuite alla competenza legislativa regionale vengano svolte dalle amministrazioni in cui si articola la Regione siciliana.

Nella materia della pubblica istruzione, inoltre, le norme di attuazione statutaria — determinate a termini dell'art. 43 dello Statuto ed approvate con d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 — puntualmente ascrivono all'amministrazione regionale «le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato» nella materia.

E specificamente, le predette norme di attuazione, sanciscono (articolo 3), che «le funzioni di vigilanza e tutela spettanti all'amministrazione dello Stato nei confronti di enti, istituti ed organismi locali, anche a carattere consorziale, che svolgono nella regione attività nelle materie trasferite a norma del presente decreto, compresi i poteri di nomina, sospensione e scioglimento degli organi amministrativi e di riscontro, nonché la nomina di commissari straordinari, sono svolte dall'amministrazione regionale», e riconoscono (articolo 8, comma 2), il valore legale in tutto il territorio della Repubblica dei titoli di studio «conseguiti o da conseguire nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, parificati, pareggiati e legalmente riconosciuti dalla regione in conformità dell'ordinamento statale».

Né la circostanza che al pregresso sistema di parificazione, pareggiamiento o riconoscimento legale degli istituti scolastici non statali è subentrato — ai sensi di quanto disposto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione» — il riconoscimento di parità può aver refluito sulle competenze regionali, dal momento che la normativa ha solo unificato il precedente sistema scolastico non statale rientrante nel sistema nazionale di istruzione.

Nessun dubbio, infatti, è sorto, o poteva sorgere, da parte del Ministero, che, in diverse occasioni, ha rimesso per competenza all'Assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione le domande di parità avanzate da istituzioni site nella Regione siciliana, con la precisazione che «poiché lo Statuto speciale di autonomia di codesta regione ed i conseguenti decreti di attuazione riservano a codesta regione medesima la competenza ad emanare i provvedimenti di riconoscimento legale o di pareggiamiento, ritiene lo scrivente che uguale competenza debba ravvisarsi per il riconoscimento della parità scolastica» (*cfr.* nota 27 settembre 2000, n. 7698, Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale per l'istruzione media non statale: all. 4).

Peraltro, lo stesso Ministero, nel diffondere istruzioni operative sui procedimenti per il riconoscimento della parità scolastica, con circolari 14 febbraio 2001, n. 30, e 14 maggio 2001, n. 87, precisava in entrambe che «in ragione dell'autonomia statutaria delle regioni Sicilia e Valle d'Aosta e delle province di Trento e Bolzano, la presente circolare non si applica alle istituzioni scolastiche operanti nei rispettivi territori» (all. 5 e 6).

La competenza di verifica del mantenimento dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica, poi, non si differenzia da quella di verifica iniziale del possesso dei medesimi requisiti ai fini del riconoscimento di parità, trattandosi di aspetti del medesimo potere teso ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per il conseguimento della parità scolastica.

Di conseguenza, l'ispezione disposta dal Ministero, che attribuisce con l'impugnata nota n. 136 del 13 gennaio 2003 un incarico ispettivo, premettendo che «l'art. 6 della legge 10 marzo 2000, n. 62 ... fa carico al M.I.U.R. della verifica relativa non solo al possesso originario, ma anche al mantenimento, da parte delle istituzioni scolastiche non statali, dei requisiti previsti per il riconoscimento della parità», ha determinato una illegittima ingerenza dell'attività del Ministero nelle competenze assegnate alla Regione siciliana dalle soprarichiamate norme statutarie e di attuazione.

Peraltro, ancorché nel corpo della menzionata nota n. 136 il M.I.U.R. indichi la finalità dell'indagine ispettiva nel «monitoraggio dei progetti educativi e dell'opera svolta sul territorio nazionale dagli istituti secondari paritari», tuttavia le sopra citate premesse, nonché le direttive di svolgimento dell'incarico — annesse a tale nota d'incarico e che richiedono la verifica di una serie di requisiti che vanno ben oltre tale finalità — evidenziano che, in realtà, le ispezioni sono state disposte per verificare la sussistenza di quei requisiti previsti dall'art. 4 della legge n. 62/2000 per l'ottenimento ed il mantenimento della parità scolastica.

Ed anche qualora il Ministero avesse voluto condurre un'indagine meramente conoscitiva, avrebbe dovuto richiedere all'Assessorato di acquisire e fornire gli elementi necessari al completamento dell'indagine medesima, in quanto anche le funzioni tese a reperire informazioni statistiche rientrano in quelle correlate alle funzioni di vigilanza sulle istituzioni scolastiche.

Pertanto sia l'atto di conferimento dell'incarico ispettivo sia la correlata attività, imputabile al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, hanno posto in essere una lesione della sfera di competenze costituzionalmente garantita alla Regione siciliana.

A dimostrazione della sussistenza della violazione denunciata si richiamano le considerazioni formulate da codesta ecc.ma Corte con la sentenza n. 103/2003, laddove, in occasione di un giudizio di legittimità costituzionale promosso con ricorso della Provincia di Trento, è stato affermato che, nelle materie di competenza della Regione o delle Province autonome, le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, non possono, neppure in forza di legge, essere attribuite ad organi statali se le medesime (funzioni) siano diverse da quelle riservate allo Stato in base alle norme statutarie e di attuazione.

Pertanto, ha concluso codesta Corte, essendo la materia di riferimento attribuita alla competenza dell'Ente ad autonomia differenziata «i controlli e la vigilanza spettano allo stesso ..., non essendo escluse da alcuna previsione dello statuto speciale o delle relative norme di attuazione.»

Violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

Parimenti lesi risultano gli indicati articoli della Costituzione, nel testo risultante a seguito delle modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione recate dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 — le cui disposizioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale, e tra esse dunque alla Regione siciliana, in virtù del disposto dell'articolo 10 della citata legge costituzionale — che provvedono, rispettivamente, a ripartire la potestà legislativa tra Stato e regioni, ed a disciplinare l'esercizio dell'attività amministrativa.

Ed invero, in materia di istruzione, il nuovo articolo 117 — fatta salva la potestà legislativa esclusiva della Stato per ciò che concerne le norme generali sull'istruzione — riserva alla legislazione statale la sola determinazione dei principi fondamentali, mentre la posizione della normativa operativa e di dettaglio risulta ascritta alla competenza regionale.

L'articolo 118, poi, superando lo schema del parallelismo — secondo cui la potestà amministrativa regionale si fonda sulla attribuzione della potestà legislativa nella stessa materia — sancisce e costituzionalizza i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in forza dei quali una funzione amministrativa può imputarsi all'ente maggiore soltanto qualora sia necessario assicurane l'esercizio unitario.

Anche dunque rispetto a tali norme parametru risultano lese le attribuzioni regionali, poiché la funzione ispettiva che si pretenderebbe di esercitare indebitamente si ingerisce nelle competenze regionali ed appare configurare una anomala forma di controllo, posta in essere, in buona sostanza, in via sostitutiva, ed al di là di ogni proceduralizzazione del relativo potere.

Violazione del principio costituzionale di leale cooperazione.

Risulta, inoltre, certamente lesso il principio di leale cooperazione, valore fondamentale cui la Costituzione informa i rapporti tra Stato e Regioni, la cui espressione minima si configura nel dovere di mutua informazione, e che, in ragione delle attribuzioni istituzionalmente ascritte, avrebbe, nella fattispecie, quantomeno imposto il raggiungimento di una preventiva intesa in ordine alle determinazioni da assumere per ciò che concerne specificatamente la Regione siciliana.

E tale lesione risulta ancora più grave considerato che non è stato dato alcun riscontro alla nota 13 marzo 2003, prot. 493 (all. 7), inviata dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, Dipartimento pubblica istruzione, al Dipartimento per i servizi nel territorio e lo sviluppo dell'istruzione del Ministero, con la quale si chiedevano chiarimenti sulle indagini ispettive disposte, e se ne sollecitava la sospensione.

P. Q. M.

Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale:

accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimità dell'impugnato incarico ispettivo conferito con nota 13 gennaio 2003, prot. 136, dal Dipartimento per i servizi del territorio e lo sviluppo dell'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e degli atti ispettivi correlati, in quanto lesivi delle attribuzioni regionali in materia di pubblica istruzione sancite dagli articoli 13, 17 e 20 dello Statuto della Regione siciliana e dalle correlate norme di attuazione approvate con d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, nonché posti in essere in violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione e del principio di leale cooperazione;

pronunciare in conseguenza l'annullamento degli atti e comportamenti censurati.

Si depositano con il presente atto:

- 1) autorizzazione a ricorrere (deliberazione della giunta regionale n. 126 del 15 aprile 2003);
- 2) copia della nota 13 gennaio 2003, prot. 136, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per i servizi del territorio e lo sviluppo dell'istruzione, corredata dai relativi allegati;
- 3) copia della nota 7 marzo 2003, n. 2760, dell'Istituto regionale d'arte di Bagheria;
- 4) copia della nota 27 settembre 2000, n. 7698, del Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale per l'istruzione media non statale;
- 5) copia della circolare ministeriale 14 febbraio 2001, n. 30;
- 6) copia della circolare ministeriale 14 maggio 2001, n. 87;
- 7) copia della nota prot. 493 del 13 marzo 2003 dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, Dipartimento pubblica istruzione.

Palermo, addì 29 aprile 2003

Avv. Michele ARCADIPANE - Avv. Giovanni CARAPEZZA FIGLIA

03C0526

N. 18

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 20 maggio 2003
(della Corte di appello di Milano)*

Parlamento - Immunità parlamentare - Procedimento penale a carico dell'on. Umberto Bossi per vilipendio alla bandiera (art. 292 cod. pen.) - Deliberazione della Camera dei deputati secondo cui i fatti oggetto del processo concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari - Conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dalla Corte di appello di Milano, seconda sezione penale - Dedotta invasione delle funzioni giurisdizionali.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 23 gennaio 2002.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

Ricorso della Corte di appello di Milano.

Premesso in fatto

Che il 25 luglio 1997, si svolgeva nel parco esistente nei pressi del palazzetto dello sport di Cabiate, dove si ergeva anche un complesso scolastico che esponeva in quel momento la bandiera nazionale italiana, una manifestazione indetta dalla Lega Nord;

che interveniva ad un certo punto l'onorevole Bossi Umberto, deputato al Parlamento, il quale, dal palco appositamente predisposto, pronunziava le seguenti testuali parole: «quando io vedo il tricolore, mi incazzo; il tricolore lo uso soltanto per pulirmi il culo»;

che lo stesso proseguiva il suo discorso parlando dei fatti politici italiani sino a quando, commentando ed anzi criticando le disposizioni in materia di esposizione della bandiera italiana, ribadiva «con il tricolore, ci si possono pulire il culo»;

che per tale fatto veniva instaurato procedimento penale;

che, con sentenza in data 23 maggio 2001, il giudice del Tribunale di Como, sezione distaccata di Cantù, dichiarava l'onorevole Bossi colpevole del reato di cui all'art. 292 C.P. e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia;

che avverso tale decisione interponeva appello il difensore dell'imputato;

che la Camera dei deputati, nella seduta del 23 gennaio 2002, deliberava che i fatti oggetto di tale processo concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che all'udienza odierna, il procuratore generale e la difesa dell'imputato hanno concordemente richiesto la declaratoria di improcedibilità conformemente alla predetta delibera parlamentare;

Osserva in diritto

Nella relazione di maggioranza della giunta per le autorizzazioni a procedere, chiamata a pronunciarsi sull'applicabilità dell'art. 68, 1^o comma, della Costituzione nell'ambito di questo processo penale, si è osservato che l'episodio di cui trattasi dovrebbe essere inquadrato nel contesto dell'azione politica intrapresa all'epoca degli

avvenimenti dal partito del quale l'onorevole Bossi era segretario nazionale, ed in particolare nella lotta intrapresa dai deputati leghisti avverso la proposta di legge volta ad introdurre l'obbligo di esposizione negli edifici pubblici delle bandiere italiana e dell'Unione europea.

Da qui, la conclusione che le affermazioni dell'onorevole Bossi fossero riconducibili ad una sua opinione politica.

Non condivide la Corte né l'argomentare, né la conclusione della giunta, poi fatta propria dall'Assemblea.

Invero, va ricordato che la Corte costituzionale, la quale aveva sin dalla sentenza 5 dicembre 1997 n. 375 affermato che la c.d. «insindacabilità» richiedeva l'esistenza di un nesso funzionale tra la dichiarazione espressa e le opinioni che godono della particolare garanzia introdotta dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, ha avuto modo, successivamente ed in particolare con la sentenza 17 gennaio 2000 n. 10, di stabilire che il «nesso funzionale» ricorreva «quando le opinioni costituiscano estrinsecazioni delle facoltà proprie del parlamentare in quanto membro dell'assemblea» (c.d. attività *«intra moenia»*).

Per l'attività politica svolta al di fuori di questo ambito (c.d. *«extra moenia»*), si affermava che non potevano bastare, per invocarsi l'esplicazione della funzione parlamentare nel senso preciso cui si riferisce l'art. 68, primo comma, della Costituzione:

la semplice comunanza di argomento fra la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni espresse dal deputato o senatore in sede parlamentare;

la ricorrenza di un contesto genericamente politico in cui la dichiarazione si inserisca.

In conclusione, secondo il giudice delle leggi, le dichiarazioni dovevano considerarsi coperte dall'immunità solo ed in quanto risultassero sostanzialmente riproductive di un'opinione espressa in sede parlamentare, protetta non solo in tale ambito, ma anche quando ne sia realizzata la diffusione pubblica in ogni sede e con ogni mezzo, essendo la pubblicità la necessaria destinazione che caratterizza le attività e gli atti del Parlamento. Ovviamente, peraltro, sempre secondo la giurisprudenza costituzionale, l'immunità doveva essere limitata a quel contenuto storico, con la conseguenza che per ritenerne l'insindacabilità era necessario riscontrare un'identità o una corrispondenza sostanziale dei contenuti.

Ciò posto, questa Corte rileva, anzitutto, che non risulta in alcun modo, e neppure è affermato nella delibera parlamentare, che l'onorevole Bossi abbia personalmente utilizzato all'interno della Camera le espressioni incriminate. A nulla, poi, rileva il richiamo, contenuto nel parere della giunta, alla condotta tenuta da imprecisati deputati leghisti in sede di discussione della proposta di legge concernente l'obbligo di esposizione della bandiera nazionale, posto che da un lato non viene specificato che si trattrebbe di espressioni pronunziate personalmente dall'onorevole Bossi, e dall'altro il tenore di queste espressioni non è riportato dettagliatamente nell'anzidetto parere.

Escluso, pertanto, che si verta nell'ipotesi di mera riproduzione di attività svolte all'interno della Camera, la Corte osserva inoltre che la impossibilità di ricondurre le espressioni utilizzate dall'onorevole Bossi all'art. 68, primo comma, della Costituzione deriva anche dal fatto che, come ha ancora osservato la Corte costituzionale con sentenza 9 maggio 2001 n. 137, «l'immunità parlamentare riservata alle opinioni non può essere estesa sino a comprendere gli insulti — di cui è comunque discutibile la qualificazione come opinioni — solo perché collegati con le battaglie condotte da esponenti parlamentari in favore delle loro tesi politiche».

In conclusione, dissentendo questa Corte dalla deliberazione con cui la Camera ha dichiarato insindacabile *ex art. 68, primo comma*, Costituzione le espressioni oggetto del capo di imputazione, in quanto invasiva delle funzioni giurisdizionali, è necessario investire la Corte costituzionale, elevando il conflitto di attribuzioni previsto dall'art. 134 della Costituzione.

Resta, ovviamente, impregiudicata ogni valutazione di questa Corte in ordine all'invocata esimente dell'esercizio del diritto di critica spettante all'imputato come ad ogni altro cittadino.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Costituzione, 37 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 26 della delibera della Corte costituzionale 16 marzo 1956;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sollevando conflitto di attribuzione con la Camera dei deputati con riferimento alla delibera della stessa Camera dei deputati 23 gennaio 2002.

Milano, addì 30 gennaio 2002

Il Presidente: Roberto PALLINI

03C0571

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrigere** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Comunicato di rettifica relativo alla sentenza n. 438 del registro ordinanze 2003

Il titolo e i riferimenti relativi all'ordinanza n. 438/2003, riportati sia nel sommario che alla pag. 64 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1^a serie speciale, n. 28 del 16 luglio 2003, sono rettificati come segue:

Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie - Sospensione della patente di guida - Opposizione avverso il relativo provvedimento - Possibilità che sia proposta e decisa in via autonoma nei casi in cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria all'illecito penale di cui all'art. 189, comma 6, del codice stradale (inottemperanza all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone) - Contrasto con il principio di egualianza - Violazione delle garanzie del giusto processo e del giudice naturale preconstituito per legge - Irragionevolezza - Ingustificata disparità di trattamento tra cittadini giudicati in sede penale o civile.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 218, comma 5; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 20, comma secondo.
- Costituzione artt. 3, 25 e 111.

03C0858

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501602/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O P O L I G R A F I C O E Z E C C A D E L L O S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	ALTAMURA (BA)	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	BENEVENTO	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	CASERTA	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	CAVA DEI TIRRENI (SA)	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	COSENZA	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	NAPOLI	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	NAPOLI	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.zza V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corsone Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	ROMA	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	SALERNO	LIBRERIA GUIDA 3	Corsone Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	TORINO	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corsone Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ 86,00
---	---------

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ 55,00
---	---------

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo <i>(di cui spese di spedizione € 120,00)</i>	€ 318,00
Abbonamento semestrale <i>(di cui spese di spedizione € 60,00)</i>	€ 183,50

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€ 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 188,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 175,00

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annuali decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 3 0 7 2 3 *

€ 5,60